XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (III e IV Camera e 3ª e 4ª Senato).	»	3
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	>>	4
Giustizia (II)	»	25
Difesa (IV)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	56
Finanze (VI)	»	66
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	94
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	124
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	134
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	148
Affari sociali (XII)	»	153
Agricoltura (XIII)	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	161
Commissione parlamentare per l'attuazione del federali-		
emo elecate		162

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il- lecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati	Pag.	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE	Ö	
E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	165
INDICE GENERALE	Pag.	166

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa e del sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale sugli sviluppi del quadro internazionale, con particolare riferimento all'Iraq (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e conclusione)

AUDIZIONI

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati Elio VITO. — Intervengono il Ministro della difesa, Roberta Pinotti, il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, ed il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 17.35.

Audizione del Ministro della difesa e del sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale sugli sviluppi del quadro internazionale, con particolare riferimento all'Iraq.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Roberta PINOTTI e il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Vincenzo AMENDOLA (PD), il presidente della 3ª Commissione del Senato Pier Ferdinando CASINI, il deputato Massimo ARTINI (M5S), il presidente della 4ª Commissione del Senato Nicola LATORRE, il deputato Erasmo PALAZZOTTO (SEL), il presidente della III Commissione Fabrizio CICCHITTO, il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PdL) e i deputati Mario MARAZZITI (PI) ed Andrea MANCIULLI (PD).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA e il ministro Roberta PINOTTI replicano rispondendo ai quesiti posti e fornendo ulteriori precisazioni.

Elio VITO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 19.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)	4
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	14
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo M5S)	22
SEDE REFERENTE:	
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 915 Gianluca Pini e C. 1202 Arlotti (Esame e rinvio)	8
Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 cost. La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	11
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge. C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.	
Sulla pubblicità dei lavori	12
Audizione di esperti (Svolgimento e conclusione)	12

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alan FERRARI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è molto articolato, complesso e di notevole importanza poiché contiene norme riguardanti le infrastrutture, l'edilizia, l'ambiente, l'energia, nonché una serie di misure destinate alle imprese e agli enti territoriali.

Si tratta, a suo avviso, di un testo recante disposizioni finalizzate ad accelerare e rilanciare gli investimenti e ad introdurre misure di semplificazione burocratica, obiettivi che rientrano a pieno titolo nella strategia del Governo volta a rilanciare la competitività e a sostenere la crescita del Paese, il cui perseguimento ritiene necessario nel momento di crisi economica che sta attraversando e che necessita di interventi di stimolo alla economia accompagnati da riforme strutturali.

Fa presente che il filo conduttore del decreto consiste, in particolare, nell'introduzione di norme di semplificazione, di modifica e di snellimento di procedure in settori strategici dell'attività economica, anche attraverso l'appostamento di nuove risorse e lo sblocco di risorse non utilizzate.

Quanto al contenuto del provvedimento, nel rinviare per un'analisi più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici e nell'auspicare che i colleghi abbiano avuto la possibilità di esaminarne compiutamente il contenuto, anche seguendo i lavori che sta svolgendo la Commissione Ambiente, ricorda che il decreto-legge si compone di 45 articoli, organizzati in 10 capi: il capo I (articoli 1-4) contiene misure per la riapertura dei cantieri; il capo II (articoli 5 e 6) è finalizzato al potenziamento delle reti autostradali e di comunicazioni; il capo III (articoli 7 e 8) interviene in materia ambientale, con particolare riguardo alla mitigazione del dissesto idrogeologico; il capo IV (articoli 9-16) reca misure per la semplificazione burocratica; il capo V (articoli 17-27) è volto al rilancio dell'edilizia; il capo VI (articoli 28 e 29) interviene in materia di porti ed aeroporti; il capo VII (articoli 30-32) reca misure per le imprese; il capo VIII (articoli 33-35) contiene ulteriori misure in materia ambientale; il capo IX (articoli 36-39) interviene in materia di energia; il capo X (articoli 40-45), rubricato « Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali » contiene anche disposizioni finali in tema di variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del decreto (articolo 44) e la clausola di entrata in vigore (articolo 45).

Evidenzia che il provvedimento reca una pluralità di interventi volti ad incidere su numerosi e complessi settori dell'ordinamento; in tale quadro, una serie di disposizioni incidono sulla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » che la lettera s) dell'articolo 117, comma, della Costituzione richiama tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre talune norme riguardano la materia « previdenza sociale » nonché « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali » « tutela della concorrenza » e « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » anch'esse di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi delle lettere o), g) ed e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Fa altresì presente che il decreto reca, altresì, una serie di disposizioni che intervengono su materie che rientrano tra gli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, tra cui in particolare: governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ricerca scientifica e tecnologia e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione e con osservazioni (*vedi allegato 1*).

La condizione riferita all'articolo 29, relativo al sistema portuale, finalizzata a chiedere alla Commissione di merito, alla luce della giurisprudenza costituzionale (in particolare sentenza n. 79/2011), di verificare, in particolare, l'esigenza di prevedere un coinvolgimento delle regioni nelle

procedure di adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, in ossequio al principio di leale collaborazione, richiesto dalla medesima giurisprudenza costituzionale sulla materia.

Quanto alle osservazioni la prima relativa all'articolo 1, mirata a chiedere alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di chiarire, da un lato, il rapporto tra i poteri attribuiti al Commissario e le procedure delineate dal Codice dei contratti pubblici, relativamente all'approvazione dei progetti preliminari e definitivi riguardanti le infrastrutture strategiche, incluso lo svolgimento della conferenza di servizi, alla pubblicazione dei bandi di gara e alla consegna dei lavori, e, dall'altro, il rapporto tra il Commissario e i soggetti (Ministeri, CIPE, regioni) a cui, nell'ambito di tali procedure, sono assegnate le competenze e valuti, altresì, l'esigenza di esplicitare le norme cui il Commissario deroga nell'espletamento della propria attività. La seconda, riferita al medesimo articolo 1, volta a sollecitare una valutazione della Commissione di merito circa l'opportunità della previsione in base alla quale il Commissario straordinario ha il potere di derogare al contratto istituzionale di sviluppo in relazione alle competenze costituzionalmente garantite delle regioni. La terza riguardante l'articolo 1, comma 4, e all'articolo 33, comma 9, nella parte in cui si consente di superare la mancata intesa o il dissenso espresso dalla regione in sede di conferenza di servizi in seguito al semplice decorso di un termine (rispettivamente, 7 giorni e 30 giorni) per chiedere che la Commissione di merito verifichi le norme alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, sentenze n. 179/2012, n. 121/2010, n. 24/2007). La quarta, relativa all'articolo 8, in cui si autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione, affinché la Commissione di merito rifletta sull'opportunità di adeguarsi al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, con particolare riferimento all'esigenza di indicare espressamente le disposizioni da abrogare con

effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di definire puntualmente le « norme generali regolatrici della materia». La quinta riguardante la medesima disposizione di cui all'articolo 8, per sollecitare una valutazione della Commissione di merito circa la congruità del termine di novanta giorni previsto per l'adozione del regolamento, alla luce delle norme procedurali previste dal citato articolo 17, che comportano il parere del Consiglio di Stato (da esprimere entro novanta giorni), il parere delle Commissioni parlamentari competenti (trenta giorni) e la registrazione della Corte dei conti (sessanta giorni). La sesta relativa all'articolo 17, comma 1, lettere f), i) e p), in cui vengono novellate talune disposizioni di rango regolamentare inserite nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, mirata a chiedere una valutazione della Commissione di merito sull'opportunità di tenere conto del fatto che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che « non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di « resistenza » ad interventi modificativi successivi ». La settima riferita alla disposizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17, orientata a chiedere alla Commissione di merito di verificare l'opportunità, da una parte, di coordinarla con la modifica contenuta nel numero 2) della lettera e) che reca anch'essa la possibilità di derogare anche alle destinazioni d'uso e, dall'altra parte, di prevedere una più puntuale definizione nella parte in cui si fa riferimento ad iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria « rivelatesi poi infondate». L'ottava finalizzata a sollecitare una riflessione della Commissione di merito circa l'opportunità, in sede di attuazione della norma di cui all'articolo 31, di un coordinamento tra tali disposizioni, relative ai condhotel, e quelle contenute nell'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2014, convertito

con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014 che riguardano gli standard relativi ai condhotel. La nona riguardante l'articolo 32, per chiedere alla Commissione di merito di riflettere sull'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei requisiti per l'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive turistiche all'aria aperta, alla luce della giurisprudenza in materia (in particolare sentenza n. 80/2012 della Corte costituzionale), nonché l'opportunità di specificare la forma dell'atto con il quale il Governo deve individuare i requisiti e i termini per l'adozione dell'atto stesso, ivi previsti. La decima mirata a favorire una valutazione della Commissione di merito sull'opportunità che la disposizione di cui all'articolo 33, che prevede la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore competenti secondo la procedura ivi delineata - all'adozione di una serie di interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana in aree territoriali, sia verificata alla luce della giurisprudenza costituzionale (in particolare, la sentenza n. 165 del 2011) relativa al potere sostitutivo, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva che il potere sostitutivo fosse esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza che ricorressero le gravi ed eccezionali ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione e senza alcuna limitazione procedurale, che consentisse all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti richiesti ed evitare così di essere sostituito. L'undicesima riguardante l'articolo 33, comma 12, nella parte in cui si incide sui diritti dei creditori della società Bagnoli Futura s.p.a., limitando la possibilità di ottenere soddisfazione del proprio credito in sede fallimentare, affinché la Commissione di merito verifichi gli effetti alla luce della giurisprudenza costituzionale e della CEDU. La dodicesima sull'articolo 35, orientata a chiedere alla Commissione di merito l'opportunità di coordinare quanto ivi previsto con quanto già stabilito dalla lettera f), comma 1 dell'articolo 195 del

decreto legislativo n. 152 del 2006 che già disciplina «l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, sentita la Conferenza unificata, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e inserito nei documenti di programmazione economicofinanziaria », valutando, in tale quadro, se, analogamente a quanto disposto nel medesimo articolo 195, prevedere che vi sia il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 medesimo articolo 35.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

Fabiana DADONE (M5S) illustra la proposta di parere presentata dal suo gruppo, sottolineando la sua contrarietà al contenuto del provvedimento. Evidenzia, inoltre, che il Governo non ha corredato il presente disegno di legge di conversione della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e non ha presentato tali documenti neppure dopo una sollecitazione in tal senso manifestata dai colleghi del suo gruppo durante l'esame della Commissione in sede referente. Rileva quanto all'articolo 4 che dispone, al comma 2, l'attribuzione alla Cabina di regia, appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della «facoltà di avvalimento a scopo consulenziale-acceleratorio » ove. nell'applicazione delle misure disposte dall'articolo stesso, si palesassero non meglio precisate « ulteriori difficoltà amministrative », che tale norma risulta di incerto significato lessicale, indefinito valore giuridico nonché del tutto indeterminata riguardo all'ambito di intervento di tale

nuovo organismo. Osserva, peraltro, che la disposizione in discussione è stata ulteriormente peggiorata dalle modifiche proposte nel corso dell'esame in sede referente, tra le quali una sorta di proroga di natura « preventiva », in quanto verrebbero posticipati al 2017 il termine in scadenza al 31 dicembre 2015, ben al di là da venire e del tutto al di fuori della portata di un provvedimento d'urgenza quale quello in oggetto.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che verrà posta in votazione prima la proposta di parere del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.35.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

C. 915 Gianluca Pini e C. 1202 Arlotti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, presidente, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame delle proposte di legge C. 915 Pini ed altri e C. 1202 Arlotti ed altri, che dispongono entrambe il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

La sola proposta di legge C. 915 prevede anche che il comune di Sant'Agata Feltria sia distaccato dalla provincia di Rimini e aggregato alla provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda il distacco-aggregazione di comuni da una regione ad un'altra, ricorda che il presupposto costituzionale di riferimento è l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, mentre il quadro normativo di riferimento è costituito dal Titolo III della legge n. 352 del 1970. In sostanza, si prevede che il distacco-aggregazione in questione sia realizzabile con legge della Repubblica, previa iniziativa dei comuni, approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa tramite *referendum* e il parere delle regioni interessate.

Fa presente che, per quanto riguarda Montecopiolo e Sassofeltrio, l'iniziativa dei comuni e l'approvazione delle popolazioni interessate con referendum (si veda il comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2007) sono presupposti che risultano verificati. Quanto ai pareri delle Regioni, risulta espresso il parere dell'Emilia Romagna (si veda la risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012 periodico (parte seconda), mentre non risulta espresso il parere della regione Marche.

Per quanto riguarda la modifica del confine provinciale, ricorda che l'articolo 133, primo comma, della Costituzione richiede, per la modifica dei confini di province esistenti, come pure per la istituzione di nuove province, alcuni specifici presupposti. In primo luogo, l'iniziativa per la modifica dei confini deve venire dai comuni interessati. Tale iniziativa si esercita mediante deliberazioni dei consigli comunali dei comuni interessati. Infatti, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione « deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ». Inoltre, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 21 spetta alle regioni adottare le norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma. Occorre pertanto fare riferimento alle legislazioni regionali. In secondo luogo, sulla modifica del confine provinciale deve essere sentita la regione. Ora, per quanto riguarda la modifica dei confini provinciali proposta dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge C. 915 che, come detto, riguarda lo spostamento del comune di Sant'Agata Feltria dalla provincia di Rimini alla provincia di Forlì-Cesena - non risulta l'iniziativa del comune interessato, né l'acquisizione del parere della regione interessata.

Secondo il consolidato e, a mio avviso, condivisibile orientamento seguito dalla Commissione affari costituzionali nelle precedenti legislature, l'esame in sede referente di proposte di legge che modifichino i confini regionali o provinciali può essere avviato, con le relazioni introduttive. Resta però fermo che l'esame non possa proseguire prima che siano stati accertati i presupposti costituzionali. Propone pertanto che, dopo le relazioni introduttive, la Commissione sospenda l'esame, per verificare, con riguardo allo spostamento del comune di Sant'Agata Feltria dalla provincia di Rimini e la sua aggregazione alla provincia di Forlì-Cesena, l'esistenza dell'iniziativa del Comune medesimo per il suo spostamento e l'espressione del relativo parere regionale e per chiedere, con riguardo al distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, il parere della regione Marche, fermo restando che, nell'ipotesi in cui la Regione non dia seguito alla richiesta, la Commissione valuterà le modalità con cui proseguire nell'iter dei provvedimenti.

Marilena FABBRI (PD), relatore, ricorda che i progetti di legge in esame – C. 915 Pini ed altri e C. 1202 Arlotti ed altri – recano un contenuto sostanzialmente coincidente. I due progetti si distinguono infatti essenzialmente per il fatto che la proposta di legge C. 915 dispone all'articolo 1, comma 2, il passaggio del comune di Sant'Agata Feltria dalla provincia di Rimini alla provincia di Forlì-Cesena.

All'articolo 1, le due proposte di legge dispongono che due comuni della provincia di Pesaro e Urbino (Montecopiolo e Sassofeltrio) siano distaccati dalla regione Marche, nel territorio della quale sono attualmente compresi, per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. Ricorda che lo spostamento di comuni o province da una regione all'altra è espressamente previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che detta le condizioni perché ciò avvenga. La disposizione citata prevede che lo spostamento possa avvenire, con legge della Repubblica, a condizione che ne facciano richiesta i comuni interessati, che la proposta venga approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate e che sullo spostamento richiesto siano state sentite le regioni. La scarna disciplina costituzionale è integrata dalla legge di attuazione, e precisamente dagli articoli da 41 a 46 della legge n. 352 del 1970 (la legge sul referendum). Questa legge disciplina tutta la fase della iniziativa dei comuni e del referendum e prevede che, in caso di esito positivo del referendum, il Ministro dell'interno presenti al Parlamento, entro 60 giorni dal referendum stesso, il disegno di legge di distacco - aggregazione dei comuni richiedenti (articolo 45, quarto comma, della legge n. 352). L'articolo 2 delle proposte di legge in esame prevede poi la nomina, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un commissario straordinario per procedere, insieme alle amministrazioni provinciali coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare quanto previsto dalla legge. Ai sensi della proposta di legge C. 915 il commissario è nominato d'intesa tra il Ministro dell'interno e i sindaci dei tre comuni coinvolti, mentre per la proposta di legge C. 1202 l'intesa è tra Ministro e la provincia di Rimini.

Tutti gli adempimenti devono essere completati entro 90 giorni per la proposta di legge C. 915 (comma 3), ed entro 180 giorni per la proposta di legge C. 1202, (comma 3). Entrambe le proposte dispongono in ordine al trasferimento degli atti e degli affari amministrativi pendenti al momento dell'entrata della legge, ai nuovi organi competenti (comma 5) e recano una clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri, né deroghe al patto di stabilità (comma 6). La proposta di legge C. 915 reca una specifica disposizione recante un finanziamento di spesa. La sola proposta di legge C. 915 prevede la determinazione, entro 30 giorni, delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali per le elezioni provinciali (comma 4); osserva al proposito che tale previsione andrà adeguata alla nuova disciplina elettorale delle Province. La proposta di legge modifica inoltre la geografia giudiziaria attraverso novelle alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), relativa alle circoscrizioni territoriali dei tribunali (comma 6). In particolare, la proposta prevede che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio siano ricompresi nel circondario del Tribunale di Rimini (Corte d'appello di Bologna) e non più nel circondario del Tribunale di Pesaro (Corte d'appello di Ancona). In merito, rilevo che successivamente alla presentazione della proposta di legge C. 915, il decreto legislativo n. 14 del 2014, correttivo della riforma della geografia giudiziaria, ha previsto che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio siano ricompresi nel circondario del Tribunale Urbino e non più quello di Pesaro (entrambi nel distretto di Corte d'appello di Ancona). La proposta di legge C. 915 dispone poi un finanziamento per la copertura delle spese derivanti dall'attuazione del provvedimento e per quelle in attuazione della legge n. 117 del 2009, che ha previsto il distacco di sette comuni marchigiani alla regione Emilia-Romagna pari a 2 milioni di euro (comma 8).

Riguardo a quest'ultimo punto, la proposta di legge C. 915 prevede che lo stanziamento sia coperto con la riduzione del fondo per l'erogazione di contributi per la riduzione del prezzo del carburante per autotrazione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (di cui all'articolo 41, comma 16-sexies decies del decreto-legge n. 207 del 2008). Il riferimento è presumibilmente da intendersi all'analogo fondo disposto in favore delle regioni confinanti con la Repubblica di San Marino (articolo 41, comma 16-sexiesdecies.1. del decreto-legge citato).

Lo stanziamento è ripartito tra i sette comuni già trasferiti nel 2009 (San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo) e i due comuni il cui trasferimento è oggetto della proposta di legge in esame (Sassofeltrio e Montecopiolo). Si prevede, per la precisione, una doppia ripartizione.

La prima ripartizione prevede l'assegnazione di 1,5 milioni di euro, pari al 75 per cento del fondo, ai comuni con popolazione inferiore a 2.500 abitanti al 1º luglio 2012 e del restante 0,5 milioni di euro, pari al 25 per cento del fondo, ai comuni con popolazione superiore a 2.500 abitanti al 1º luglio 2012.

All'interno delle due fasce demografiche, tali somme sono ripartite a loro volta tra i comuni, per il 50 per cento in base alla superficie del territorio di ciascun comune e, per il restante 50 per cento, in base alla popolazione residente di ciascun comune alla data del 1º luglio 2012 (comma 9).

Peraltro, secondo i dati ISTAT, al 1º luglio 2012, solo i comuni di San Leo e di

Pennabilli superavano i 2.500 abitanti (rispettivamente con 2.969 e 2.977 abitanti, seguite da Sant'Agata con 2.231 abitanti).

Tiziano ARLOTTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica un celere *iter* del provvedimento per i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dato che sono passati già circa otto anni dal referendum. Sottolinea che la mancata espressione del parere da parte della Regione Marche ha creato situazioni di tensione che hanno portato anche a querele nei confronti della Regione medesima. A proposito di Sant'Agata Feltria, ricorda che esistono pronunciamenti pubblici sul fatto che quel comune non è assolutamente interessato al distacco dal comune di Rimini e all'aggregazione alla Provincia di Forlì-Cesena.

Alessia MORANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che un intervento di rilievo costituzionale come quello proposto richiede adeguati approfondimenti. Rileva, altresì, che in otto anni sono modificate le condizioni economiche e sociali e che la stessa volontà delle popolazioni interessate potrebbe anche essersi modificata rispetto al referendum, anche sulla base dell'esperienza degli altri Comuni passati dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna. Ricorda, infine, che la I Commissione consiliare del Consiglio regionale delle Marche ha chiesto di essere ascoltata dalla Commissione e auspica che tale richiesta possa essere accolta.

Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 cost. La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, comunica che, lo scorso 1º ottobre, è pervenuta alla Presidenza una lettera dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle componenti della Commissione, finalizzata a chiedere al Governo di trasmettere una serie di dati e di informazioni su alcuni punti riguardanti la riforma costituzionale in esame. Tale richiesta è stata esaminata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 15 ottobre scorso. Nella medesima sede è stato chiarito che la richiesta si riferisce al disegno di legge di riforma della parte seconda della Costituzione C. 2613 Governo, approvato dal Senato. Chiede in proposito una conferma ai deputati del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Danilo TONINELLI (M5S) conferma che la richiesta avanzata dal suo gruppo si intende riferita al solo disegno di legge di riforma della parte seconda della Costituzione C. 2613 Governo, approvato dal Senato.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, a seguito della conferma testé resa dal deputato Toninelli a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle e delle valutazioni effettuate dall'Ufficio di Presidenza, propone alla Commissione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Regolamento, di richiedere al Governo, di fornire i seguenti elementi di informazione:

a) un'analisi dell'impatto del disegno di legge C. 2613 sul contenzioso derivato dall'assetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, a seguito della modifica dell'articolo 117 della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001;

- b) i dati tecnici che attestino l'opportunità di procedere al nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni delineato nel citato disegno di legge;
- c) i dati relativi all'impatto economico del citato disegno di legge in esame in termini di risparmi per la finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, fa presente che l'ufficio di presidenza ha, altresì, stabilito, acquisito il consenso del Sottosegretario Scalfarotto, che i suddetti elementi di informazione debbano essere comunicati alla Commissione entro la giornata di giovedì 23 ottobre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.55.

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge. C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso

la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di esperti.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio MARINI, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Roma Tor Vergata, Marco OLIVETTI, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Andrea GIORGIS (PD) e Francesco Paolo SISTO, *presidente*, intervengono sull'ordine dei lavori.

Nicola LUPO, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) di Roma, Roberto ZACCARIA, già Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Firenze e Tommaso FULFARO, Segretario Articolo 21, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

I deputati Emanuele FIANO (PD), Danilo TONINELLI (M5S), Andrea GIORGIS (PD), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Enzo LATTUCA (PD), Giuseppe LAURICELLA (PD), Stefano QUARANTA (SEL) e Teresa PICCIONE (PD), intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni.

Francesco Saverio MARINI, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Roma Tor Vergata, Roberto ZACCARIA, già Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Firenze, Nicola LUPO, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) di Roma e Marco OLIVETTI,

Professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma, rispondono ai quesiti posti.

Francesco Paolo SISTO, presidente, interviene per porre ulteriori quesiti.

Marco OLIVETTI, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma, Nicola LUPO, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) di Roma e | dizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

Roberto ZACCARIA, già Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Firenze, rispondono ai quesiti posti dal Presidente Sisto.

Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i partecipanti per i loro interventi. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'au-

ALLEGATO 1

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione.

esaminato il disegno di legge C. 2629 del Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

rilevato che il provvedimento reca una pluralità di interventi volti ad incidere su numerosi e complessi settori dell'ordinamento; in tale quadro, una serie di disposizioni incidono sulla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» che la lettera s) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione richiama tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre talune norme riguardano le materie « previdenza sociale » nonché « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », «tutela della concorrenza» e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » anch'esse di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi delle lettere o), g) ed e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

preso atto che il provvedimento reca, altresì, una serie di disposizioni che intervengono su materie che rientrano tra gli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, tra cui in particolare: governo del territorio, porti

e aeroporti civili, grandi reti di trasporto, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ricerca scientifica e tecnologia e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

tenuto conto che l'articolo 1 dispone la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alle tratte ferroviarie ivi previste; al Commissario sono attribuiti compiti e poteri tra cui: provvedere all'approvazione dei progetti per consentire l'avvio dei lavori di parte del tracciato entro il 31 ottobre 2015; eventualmente rielaborare i progetti approvati, ma non appaltati; bandire le gare anche sulla base dei soli progetti preliminari; provvedere alla consegna dei lavori, anche con l'adozione di procedure di urgenza, entro termini tassativi fissati nella norma decorrenti dalla conclusione della conferenza di servizi:

evidenziato come andrebbe in proposito valutata l'opportunità di chiarire, da un lato, il rapporto tra i poteri attribuiti al Commissario e le procedure delineate dal Codice dei contratti pubblici, relativamente all'approvazione dei progetti preliminari e definitivi riguardanti le infrastrutture strategiche, incluso lo svolgimento della conferenza di servizi nonché alla pubblicazione dei bandi di gara e alla consegna dei lavori, e, dall'altro, il rapporto tra il Commissario e i soggetti (Ministeri, CIPE, regioni) a cui, nell'ambito di tali procedure, sono assegnate le competenze;

evidenziato, inoltre, che sarebbe, altresì, opportuno, valutare l'esigenza di esplicitare le norme cui il Commissario deroga nell'espletamento della propria attività:

ricordato inoltre che le decisioni assunte dal Commissario possono derogare a quanto contenuto nel contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 2 agosto 2012 tra il Ministro per la Coesione territoriale, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, le Regioni Campania, Basilicata e Puglia, Ferrovie dello Stato e Rete ferroviaria italiana:

rilevato che l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 33, comma 9, nella parte in cui consentono di superare la mancata intesa o il dissenso espresso dalla regione in sede di conferenza di servizi in seguito al semplice decorso di un termine (rispettivamente, 7 giorni e 30 giorni) devono essere oggetto di attenta valutazione alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, sentenze n. 179/2012, n. 121/2010, n. 24/2007);

ricordato, in proposito, che la previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una « drastica previsione » della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze » (ex plurimis, sentenze n. 179/2012, n. 121/2010, n. 24/2007, n. 339/2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale » (sentenze n. 165 e n. 33 del 2011). Allorquando, invece, l'intervento unilaterale dello Stato viene prefigurato come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, è violato il principio di leale collaborazione con conseguente sacrificio delle sfere di competenza regionale (sentenze n. 39/2013 e n. 179/ 2012):

sottolineato altresì che la Corte costituzionale ha affermato che « il semplice decorso del tempo - previsto dalla norma impugnata come unica condizione per l'adozione unilaterale dell'atto ad opera dello Stato - per sua natura prescinde completamente dall'osservanza, da parte di Stato e Regioni, di comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione. Quale che sia l'atteggiamento delle parti nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per l'adozione dell'atto, si verifica [...] la concentrazione della potestà di decidere in capo ad una di esse. Ciò anche nell'ipotesi che proprio lo Stato abbia determinato, con l'inerzia o con altri comportamenti elusivi, l'inutile decorrenza del termine » (sentenza n. 39/2013). In altra pronuncia la Corte ha ritenuto che previsione di un termine di 60 giorni, stabilito unilateralmente dal legislatore statale, si configura come irragionevolmente breve, specie in riferimento alla complessità dell'opera (nel caso di specie, intesa per il progetto definitivo del prolungamento di un'autostrada); il termine di 60 giorni è stato ritenuto « così esiguo da rendere oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa », cosicché la sua rapida decorrenza contrasta irrimediabilmente con la logica collaborativa che informa la previsione stessa dell'intesa (sentenza n. 274/ 2013):

rilevato che la Corte costituzionale non ha infine ritenuto sufficiente la previsione che il Consiglio dei ministri deliberi, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, che non « può essere considerata valida sostituzione dell'intesa, giacché trasferisce nell'ambito interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e Regione, che deve necessariamente avvenire all'esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parità » (sentenza n. 165/2011);

ricordato che sono state dichiarate incostituzionali, più di recente, le disposizioni legislative in base alle quali: in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, « il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate » (sentenza n. 279/ 2012); in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei ministri – ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali o si debba evitare un grave danno all'Erario - può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente (sentenza n. 39/2013); al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31, già compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), l'intesa generale quadro con la provincia autonoma di Trento, deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (sentenza n. 274/2013);

evidenziato che l'articolo 1, comma 11, prevede che il parere degli enti territoriali sia acquisito sui piani di sviluppo aeroportuale, utilizzando la procedura del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 (che prevede in caso di dissensi la convocazione di una conferenza dei servizi) e non attraverso l'ordinaria verifica di conformità delle singole opere contenute nel piano con la pianificazione urbanistica e territoriale;

rilevata, in proposito, l'opportunità di valutare la coerenza della nuova procedura di cui all'articolo 1, comma 11, con le competenze degli enti territoriali in materia urbanistica e di governo del territorio;

rilevato che l'articolo 8 autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione: rispetto al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, peraltro, il testo si differenzia in quanto: non vengono indicate le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, la cui individuazione rimanda al regolamento stesso, peraltro facendo salva « l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile », in base al quale, in via generale, « Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore »; vengono indicate tre finalità (inclusa quella abrogativa) qualificate come « principi e criteri direttivi » mentre non sembrano definite le « norme generali regolatrici della materia»;

evidenziata, inoltre, l'esigenza di valutare l'opportunità di verificare la congruità del termine di novanta giorni previsto per l'adozione del regolamento, alla luce delle norme procedurali previste dal citato articolo 17, che comportano il parere del Consiglio di Stato (da esprimere entro novanta giorni), il parere delle Commissioni parlamentari competenti (trenta giorni) e la registrazione della Corte dei conti (sessanta giorni);

ricordato che all'articolo 17, comma 1, le lettere f), i) e p) novellano talune disposizioni di rango regolamentare inserite nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ricordato, al riguardo, che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che « non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di « resistenza » ad interventi modificativi successivi »;

segnalata quindi l'opportunità di valutare di riformulare la disposizione autorizzando il Governo a modificare nel senso previsto dalle suddette disposizioni il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2001;

evidenziato che la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 17 introduce una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico;

rilevato come la citata disposizione di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 17 andrebbe, da una parte, coordinata con la modifica contenuta nel numero 2) della lettera *e*) che reca anch'essa la possibilità di derogare anche alle destinazioni d'uso e, dall'altra parte, valutata ai fini di una più puntuale definizione nella parte in cui fa riferimento ad iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria « rivelatesi poi infondate »;

ricordato che, sul sistema portuale, l'articolo 29 prevede l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica volto anche alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti;

rilevato, al riguardo, che la sentenza n. 79 del 2011 ha indicato la materia « porti e aeroporti civili » (di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) tra quelle per le quali, in forza dell'« attrazione in sussidiarietà », è riconosciuto un ampio margine di intervento statale, a condizione però che si realizzino adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni (quali le intese);

segnalata pertanto la necessità di valutare le previsioni dell'articolo 29, relative al sistema portuale, alla luce della giurisprudenza costituzionale (in particolare sentenza n.79/2011), valutando in particolare l'esigenza di prevedere un coinvolgimento delle regioni nelle procedure di adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

tenuto conto che l'articolo 31 reca la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata *condhotel*, la cui caratteristica principale è la composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina:

ricordato, in proposito, che una disciplina della definizione delle strutture alberghiere, con particolare riguardo ai condhotel, è contenuta nel decreto legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014: l'articolo 10, comma 5, del citato decreto demanda ad un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 3 mesi, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'aggiornamento degli standard minimi e l'uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali:

evidenziata dunque l'opportunità, in sede di attuazione della norma di cui all'articolo 31, di un coordinamento tra tali disposizioni, relative ai *condhotel*, e quelle contenute nel citato decreto legge n. 83 del 2014, che riguardano analogamente i *condhotel*, tenendo altresì conto che per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto alla definizione delle condizioni di esercizio dei *condhotel* non è previsto alcun termine:

tenuto conto che l'articolo 32 equipara alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina *resort*) e che la principale conseguenza dell'equiparazione consiste nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati nei « marina *resort* », dell'IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell'IVA al 22 per cento;

rilevato che si tratta di un'equiparazione che ha natura temporanea, in quanto ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame fino al 31 dicembre 2014 e deve avvenire secondo requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: andrebbe dunque valutata al riguardo l'opportunità di specificare la forma dell'atto con il quale il Ministero deve individuare i requisiti nonché i termini per l'adozione dell'atto stesso;

ricordato, inoltre, che, con la sentenza n. 80/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di numerose disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del turismo), tra cui le disposizioni concernenti gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi, turistici e i posti turistici;

rilevata, quindi, al medesimo articolo 32, l'opportunità di valutare l'esigenza di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei requisiti per l'equiparazione dei marina *resort* alle strutture ricettive turistiche all'aria aperta;

evidenziato che la disposizione di cui all'articolo 33, che prevede la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore competenti – secondo la procedura ivi delineata – all'adozione di una serie di interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana in aree territoriali, sia valutata alla luce della giurisprudenza costi-

tuzionale (in particolare, la sentenza 165/2011) relativa al potere sostitutivo, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva che il potere sostitutivo fosse esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza che ricorressero le gravi ed eccezionali ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione e senza alcuna limitazione procedurale, che consentisse all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti richiesti ed evitare così di essere sostituito;

osservato, infatti, che, nella citata sentenza 165/2011, la Corte costituzionale ha ricordato che l'articolo 120 della Costituzione stabilisce che il potere sostitutivo spetti al Governo, nei confronti delle Regioni e degli enti locali, nel caso di: mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Inoltre l'esercizio del potere sostitutivo deve compiersi - sempre secondo l'articolo 120 della Costituzione – in base alle procedure stabilite dalla legge a garanzia dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. In attuazione del citato articolo. 120 della Costituzione, inoltre, l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari e che, solo decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, assuma i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomini un apposito commissario. Nei casi di assoluta urgenza, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, i quali sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza unificata, che possono chiederne il riesame. Con la sentenza n. 165/2011 la Corte ha ritenuto che la norma censurata non contemplasse né i presupposti sostanziali richiesti dall'articolo 120 della Costituzione, né le procedure previste – sulla base del rinvio contenuto nella norma costituzionale – dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003;

ricordato che l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge disciplina il trasferimento della proprietà del comprensorio Bagnoli-Coroglio disponendo, a seguito della trascrizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Soggetto Attuatore, competente per l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione dell'area, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., siano estinti e le relative trascrizioni cancellate;

rilevato che la suddetta disposizione incide sui diritti dei creditori della società Bagnoli Futura s.p.a., limitando la possibilità di ottenere soddisfazione del proprio credito in sede fallimentare;

ricordato che il rilievo costituzionale della tutela della posizione dei creditori nell'ambito delle procedure fallimentari o di dissesto è stata riconosciuta in diverse pronunce della Corte costituzionale, richiamando gli articoli 3 (principio di uguaglianza), 24 (diritto di agire in giudizio e diritto di difesa), nonché, in relazione al carattere retroattivo della disciplina, l'articolo 6 della CEDU, in considerazione del pregiudizio arrecato alla tutela dell'affidamento legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche (sentenza n. 170/ 2013 sul regime dei privilegi erariali nelle procedure fallimentari; sentenza n. 154/ 2013 sulla gestione commissariale del debito pregresso di Roma capitale; sentenza n. 364/2007, sul policlinico Umberto I di Roma); la sentenza n. 170 del 2013, in particolare, ha ad oggetto una normativa che, ampliando il novero dei crediti erariali assistiti dal privilegio nell'ambito delle procedure fallimentari, regola rapporti di natura privata tra creditori concorrenti di uno stesso debitore, con effetti retroattivi, fino ad influire sullo stato passivo esecutivo già divenuto definitivo, superando così anche il limite del giudicato « endo-fallimentare ». In ordine a quest'ultimo aspetto, la Corte sottolinea che le disposizioni censurate non sono volte a perseguire interessi di rango costituzionale, che possano giustificarne la retroattività;

evidenziata, quindi, l'opportunità di valutare la previsione dell'articolo 33, comma 12, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale;

ricordato che l'articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con determinate caratteristiche prestazionali; a tal fine viene demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge) l'individuazione degli impianti di recupero di energia e di smaltimento esistenti e da realizzare, che vengono qualificati come « infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente »;

evidenziato, al riguardo, che la lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 già disciplina «l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, sentita la Conferenza unificata, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e inserito nei documenti di programmazione economico-finanziaria» ed andrebbe pertanto, valutata l'opportunità di coordinare la suddetta norma con il citato articolo 195 valutando se, analogamente a quanto disposto nel medesimo articolo 195, inserire il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo in esame.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la Commissione di merito valuti le previsioni dell'articolo 29, relative al sistema portuale, alla luce della giurisprudenza costituzionale (in particolare sentenza n. 79/2011), verificando, in particolare, l'esigenza di prevedere un coinvolgimento delle regioni nelle procedure di adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, in ossequio al principio di leale collaborazione, richiesto dalla medesima giurisprudenza costituzionale sulla materia;

e con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, da un lato, il rapporto tra i poteri attribuiti al Commissario e le procedure delineate dal Codice dei contratti pubblici, relativamente all'approvazione dei progetti preliminari e definitivi riguardanti le infrastrutture strategiche, incluso lo svolgimento della conferenza di servizi, alla pubblicazione dei bandi di gara e alla consegna dei lavori, e, dall'altro, il rapporto tra il Commissario e i soggetti (Ministeri, CIPE, regioni) a cui, nell'ambito di tali procedure, sono assegnate le competenze e valuti, altresì, l'esigenza di esplicitare le norme cui il Commissario deroga nell'espletamento della propria attività;
- b) al medesimo articolo 1, valuti la Commissione di merito la previsione in base alla quale il Commissario straordinario ha il potere di derogare al contratto istituzionale di sviluppo, in relazione alle competenze costituzionalmente garantite delle regioni;
- c) all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 33, comma 9, nella parte in cui si consente di superare la mancata intesa o il dissenso espresso dalla regione in sede di conferenza di servizi in seguito al semplice decorso di un termine (rispettivamente, 7 giorni e 30 giorni) la Commis-

sione valuti le norme alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, illustrata in premessa (in particolare, sentenze n. 179/2012, n. 121/2010, n. 24/2007);

- d) all'articolo 8, in cui si autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di adeguarsi al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, con particolare riferimento all'esigenza di indicare espressamente le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento e di definire puntualmente le « norme generali regolatrici della materia »;
- e) riguardo alle medesima disposizione di cui all'articolo 8, valuti la Commissione di merito la congruità del termine di novanta giorni previsto per l'adozione del regolamento, alla luce delle norme procedurali previste dal citato articolo 17, che comportano il parere del Consiglio di Stato (da esprimere entro novanta giorni), il parere delle Commissioni parlamentari competenti (trenta giorni) e la registrazione della Corte dei conti (sessanta giorni);
- f) all'articolo 17, comma 1, lettere f), i) e p), in cui vengono novellate talune disposizioni di rango regolamentare inserite nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto del fatto che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che « non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi »;
- g) con riferimento alla disposizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17, valuti la Commissione di merito l'opportunità, da una parte, di coordinarla con la modifica contenuta nel numero 2)

della lettera *e*) che reca anch'essa la possibilità di derogare anche alle destinazioni d'uso e, dall'altra parte, di prevedere una più puntuale definizione nella parte in cui si fa riferimento ad iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria « rivelatesi poi infondate »;

- h) valuti la Commissione di merito l'opportunità, in sede di attuazione della norma di cui all'articolo 31, di un coordinamento tra tali disposizioni, relative ai condhotel, e quelle contenute nell'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014 che riguardano gli standard relativi ai condhotel;
- i) all'articolo 32, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei requisiti per l'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive turistiche all'aria aperta, alla luce della giurisprudenza in materia (in particolare sentenza n. 80/2012 della Corte costituzionale), nonché l'opportunità di specificare la forma dell'atto con il quale il Governo deve individuare i requisiti e i termini per l'adozione dell'atto stesso, ivi previsti;
- *j)* valuti la Commissione di merito l'opportunità che la disposizione di cui all'articolo 33, che prevede la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore competenti secondo la procedura ivi delineata all'adozione di una serie di interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana in aree territoriali, sia verificata alla luce della giurisprudenza costituzionale (in particolare, la sentenza n. 165 del 2011) relativa al potere sostitutivo, con cui è stata dichiarata l'illegit-

timità costituzionale di una disposizione che prevedeva che il potere sostitutivo fosse esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza che ricorressero le gravi ed eccezionali ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione e senza alcuna limitazione procedurale, che consentisse all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti richiesti ed evitare così di essere sostituito;

- k) all'articolo 33, comma 12, nella parte in cui si incide sui diritti dei creditori della società Bagnoli Futura s.p.a., limitando la possibilità di ottenere soddisfazione del proprio credito in sede fallimentare, valuti la Commissione di merito i relativi effetti alla luce della giurisprudenza costituzionale e della CEDU richiamata in premessa;
- 1) all'articolo 35, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare quanto ivi previsto con quanto già stabilito dalla lettera f), comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che già disciplina « l'individuazione, nel ridelle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, sentita la Conferenza unificata, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e inserito nei documenti di programmazione economicofinanziaria », valutando, in tale quadro, se, analogamente a quanto disposto nel medesimo articolo 195, prevedere che vi sia il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 medesimo articolo 35.

ALLEGATO 2

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

La I Commissione, in sede d'esame del disegno di legge C 2629, premesso che:

il contenuto del provvedimento è pervaso, fin dall'origine, da profili critici di legittimità;

proseguendo nel suo costume, il Governo non ha corredato il presente disegno di legge di conversione della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), contribuendo a trasformare in prassi la deroga ad un obbligo normativo, il quale dispone anche in ordine alle motivazioni da rendere nel caso di inadempimento;

ad onta delle regole di tecnica legislativa, colpisce l'improvvida peculiarità della formulazione dell'articolo 4 (Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali) il quale dispone, al comma 2, l'attribuzione alla Cabina di regia appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio della « facoltà di avvalimento a scopo consulenziale-acceleratorio » ove, nell'applicazione delle misure disposte dall'articolo, si palesassero non meglio precisate « ulteriori difficoltà amministrative »: l'intero comma risulta di incerto significato lessicale, indefinito valore giuridico nonché del tutto indeterminato riguardo all'ambito di intervento di tale nuovo organismo, che appare gravemente privo di limitazioni;

le criticità del testo originario rischiano di acuirsi ed aggravarsi a fronte delle modifiche proposte in sede referente, al momento in corso, tra le quali sembrerebbero esservi proroghe per così dire di natura « preventiva », in quanto verrebbero posticipati al 2017 termini in scadenza il 31 dicembre 2015, ben al di là da venire e del tutto al di fuori della portata di un provvedimento d'urgenza; con riguardo alle modifiche apportate al testo di un decreto legge nel corso della sua conversione, è da tenere in debito conto come il sindacato della Corte costituzionale abbia già drasticamente, e giustamente, censurato l'eterogeneità di norme sopravvenute;

con riguardo alla indefettibile necessità di « disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo» - Corte costituzionale, Sentenza n. 22/2012 - il provvedimento in titolo contiene: norme relative alla realizzazione delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali e di telecomunicazioni, norme sul dissesto idrogeologico, norme di modifica della legislazione sugli appalti di opere pubbliche, norme di carattere fiscale e finanziario, norme di semplificazione burocratica e amministrativa, norme di edilizia ed urbanistica, norme in materia energetica, norme sul turismo, norme in materia di bonifiche, norme in materia di estrazioni petrolifere, norme in materia di inceneritori, nonché norme in materia di occupazione, tra sporto pubblico locale e finanza locale, dando vita ad un provvedimento di eccezionale eterogeneità;

la definizione di « grandi, urgenti e indifferibili » attribuita ad alcune opere innesca una pratica autorizzatoria in spregio delle rispettive competenze delle amministrazioni locali, limitando queste ultime ad un mero atto di assenso su un

progetto definitivo anziché su un parere nella prassi autorizzatoria; tutto ciò contrasta con quanto indicato all'articolo 117, nonché pone limitazioni rispetto alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici (articolo 9 Cost.) e della salute (articolo 32 Cost.);

altre sentenze della Corte Costituzionale (n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008) collegano «il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decretolegge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico; l'urgente necessità del provvedere può, senza ombra di dubbio, riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'indi fronteggiare tento situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare» (sentenza n. 22 del 2012), ma è altrettanto evidente che non è sufficiente una vaga quanto temeraria indicazione di un non meglio precisato «rilancio dell'economia» - locuzione che la relazione al disegno di legge riferisce solo ad alcune specifiche misure e non come obiettivo ed elemento unificante dell'atto del Governo - per giustificare l'emanazione di un provvedimento così complesso e articolato; non va dimenticato inoltre che, per la giurisprudenza costituzionale occorre che il corpo di un decreto-legge sia « oggettivamente o teleologicamente unitario » cioè un « insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo » (sentenza n. 22 del 2012); la confusa e disorganica struttura del provvedimento all'esame odierno della Camera sembra del tutto priva dei requisiti indicati;

l'articolo 3 del provvedimento incrementa il Fondo infrastrutture istituito di 3,89 miliardi di euro, dei quali appena 68 milioni assegnati agli esercizi finanziari 2013 e 2014, 231 milioni per il 2015, 159 milioni per il 2016; solo nel 2017 arriverà la prima tranche significativa della dotazione, con 1073 milioni di euro e 2066 milioni nel 2018; le risorse del Fondo sono prevalentemente stornate dalla quota nazionale delle risorse relative al ciclo di programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in sostanza lo strumento della decretazione di urgenza è stato utilizzato per una semplice riallocazione delle risorse, la cui disponibilità per l'esercizio finanziario corrente ammonta a meno del 2 per cento dell'importo complessivo:

preme segnalare che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, saccheggiate dal provvedimento in esame, sono oggetto di un decreto legge che sta viaggiando in parallelo, in quanto al suddetto Fondo sarà assegnata una parte dei proventi derivanti dalla sanatoria dei capitali detenuti illegittimamente all'estero;

l'articolo 8 reca una norma di settore – la qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo – relativamente ad un tema sul quale il legislatore è intervenuto innumerevoli volte, anche con la decretazione d'urgenza, aumentando l'incertezza del quadro giuridico; considerato che la norma non produce alcune effetto giuridico immediato, ma demanda ad un atto regolamentare successivo il riordino e la semplificazione della disciplina del suddetto settore, ne andrebbe disposto lo stralcio;

l'articolo 17 interviene in materia urbanistica ed edilizia apportando numerose modifiche al Testo Unico dell'Edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nei seguenti ambiti: semplificazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, ancorché incidenti sul numero delle unità immobiliari, carico urbanistico degli immobili, sull'incremento dei parametri urbanistici; modifica della disciplina relativa agli oneri ed alle opere di urbanizzazione; sostanziale riduzione dei termini per il

rilascio del permesso di costruire; introduzione di meccanismi « di mercato » per il rilascio dei permessi di costruire; ampliamento delle tipologie di intervento realizzabili con la segnalazione certificata di inizio attività; introduzione di automatismi per taluni cambi di destinazione d'uso degli immobili; attivazione del potere sostitutivo per l'adozione dei piani (urbanistici) attuativi; possibilità di consentire l'attuazione per stralci funzionali delle convenzioni di lottizzazione previste dalla legge urbanistica o dalla legislazione regionale;

le disposizioni dell'articolo 17 si pongono in aperto contrasto con:

il vigente articolo 117 della Costituzione: la materia definita « governo del territorio » rappresenta un ambito normativo e amministrativo ben più ampio della disciplina denominata « urbanistica » nel testo costituzionale precedente alle modifiche apportate con la riforma costituzionale del titolo V operata dalla legge del 2001;

la sentenza n. 307 del 2003, con la quale la Corte costituzionale ha chiarito anche che il « governo del territorio » comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività, tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa « concorrente » delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e pertanto caratterizzati dal vincolo al rispetto dei (soli) principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato;

la sentenza n. 196 del 2004, che ha ribadito l'indirizzo tracciato da due precedenti sentenze (n. 303 e n. 362 del 2003): nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia i poteri legislativi regionali sono senz'altro ascrivibili alla nuova competenza di tipo concorrente in tema di « governo del territorio », materia sulla quale, dunque, lo Stato è chiamato ad individuare semplicemente la « cornice » normativa, al cui interno deve essere costruita la normativa regionale;

le richiamate disposizioni di cui all'articolo 17 del presente provvedimento, proprio per la loro natura di dettaglio, non possono essere oggetto di intervento di una norma statale e men che meno di un provvedimento di urgenza;

gli articoli 37 e 38 violano la competenza concorrenziale stabilita dall'articolo 117 Cost. dello Stato e delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; è evidente che tali norme sono state scritte per favorire le esigenze della categoria delle Multinazionali petrolifere: dai tempi lunghi per l'approvazione dei progetti, impedimenti ed opposizioni dei territori, lentissimo ritorno degli investimenti ed insostenibilità di infrastrutture dai costi elevati e scarsamente redditizi; la norma anticipa in sostanza la riforma dell'articolo 117 della Costituzione, oggi impantanato tra contrattazioni politiche e possibile incostituzionalità dovuta alla prevista applicazione della clausola di supremazia in esso inserita:

si rileva inoltre che le norme suddette non tengono nel debito conto nemmeno la direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi appena recepita dal Parlamento nella legge delegazione europea 2013 in particolare all'articolo 5 che dispone alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi è applicabile la Convenzione di Aarhus, specificando che precedentemente alla perforazione di un pozzo di esplorazione deve essere informato il pubblico, attraverso pubblici proclami o mezzi di comunicazione elettronica, consentendo la partecipazione al procedimento di associazioni di tutela degli interessi ambientali diffusi, nonché la proposizione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, con successiva comunicazione delle decisioni adottate:

per le rilevanti e pervasive criticità del provvedimento, nonché a fronte del suo contenuto, degli obiettivi che persegue nonché delle modalità con le quali intende attuarli,

esprime

PARERE CONTRARIO.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.	
Audizione di Fausto Giunta, ordinario di diritto penale presso l'Università di Firenze (Svolgimento e conclusione)	25
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	26
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	29
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del relatore)	36
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	40
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio).	32
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (Seguito dell'esame e rinvio)	34
INTERROGAZIONI:	
5-03251 Businarolo: Sui giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni	34
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	44
5-03437 Gallo Luigi: Sulla vicenda del fallimento della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.	34
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	47

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Audizione di Fausto Giunta, ordinario di diritto penale presso l'Università di Firenze.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Fausto GIUNTA, ordinario di diritto penale presso l'Università di Firenze.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Antonio MAROTTA (FI-PdL), Claudio FAVA (MI-STO-LED), Donatella FERRANTI, *presidente*, il Viceministro della giustizia Enrico COSTA, Alfonso BONAFEDE (M5S) e Franco VAZIO (PD).

Risponde ai quesiti posti Fausto GIUNTA, ordinario di diritto penale presso l'Università di Firenze.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Atto n. 113.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Sofia AMODDIO (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame.

L'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma della professione forense ha stabilito che alla sua attuazione si provveda mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore (quindi, dal 2 febbraio 2013).

Uno dei regolamenti attuativi, inerente la disciplina inerente le modalità attraverso le quali è possibile per un avvocato ottenere ed indicare il titolo di specialista, è previsto dall'articolo 9 della legge 247 del 2012.

Per conseguire il titolo di specialista, l'articolo 9 richiede che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: esito positivo da parte dell'avvocato di percorsi formativi almeno biennali organizzati dal Consiglio nazionale forense (CNF) presso le facoltà di giurisprudenza; comprovata esperienza dell'avvocato nel settore di specializzazione; quest'ultima, oltre che da un'anzianità ininterrotta di iscrizione all'albo di almeno 8 anni, deriva da un esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell'attività forense (la cui valutazione esclusiva spetta al CNF) in uno dei settori di specializzazione negli ultimi 5 anni.

Spetta esclusivamente al CNF attribuire o revocare il titolo di specialista che, comunque, non comporta riserva di attività professionale.

In base all'articolo 9, gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 247 abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

Il regolamento è adottato entro 2 anni dalla data dell'entrata in vigore della legge 247/2012 (quindi, entro il 2 febbraio 2015), previo parere del Consiglio nazionale forense e del Consiglio di Stato.

Lo schema di decreto ministeriale in esame (AG 113) attua, in particolare, le previsioni dell'articolo 9 della legge professionale forense (L. 247/2012) dettando le disposizioni regolamentari che discipli-

nano il conseguimento del titolo di avvocato specialista, il suo mantenimento, le ipotesi di revoca del titolo.

Sul provvedimento in esame hanno espresso parere il CNF in data 16 luglio 2014 e il Consiglio di stato (*ex* articolo 17, comma 4, L. 400/1988) il 28 agosto 2014.

Lo schema di regolamento è composto di 15 articoli, suddivisi in 5 titoli.

Il titolo I (Disposizioni generali), oltre all'oggetto del regolamento (articolo 1), prevede, all'articolo 2, la definizione dell'avvocato specialista quale avvocato che ha acquisito il titolo in una delle aree di specializzazione previste dall'articolo 3 (e indicate nell'allegata tabella A).

Le aree di specializzazione previste (la Tabella A precisa anche i rispettivi ambiti di competenza per materia) sono 14.

L'elenco delle aree può essere modificato e aggiornato con DM Giustizia, su proposta motivata del CNF; sulla proposta debbono essere sentiti i consigli dell'ordine e le associazioni forensi più rappresentative (articolo 4).

L'articolo 3 esplicita chiaramente che la specializzazione può essere conseguita in una sola delle aree di cui alla tabella A.

Il titolo di avvocato specialista viene conferito dal Consiglio nazionale forense (articolo 2): all'esito di uno specifico percorso formativo biennale; sulla base della comprovata esperienza professionale maturata nell'area di specializzazione.

I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca tramite apposite convenzioni stipulate con il CNF o con gli ordini forensi (articolo 7).

L'articolo 7 dello schema di regolamento prevede poi che le convenzioni debbano prevedere l'istituzione di un comitato scientifico e uno di gestione.

Il comitato scientifico – composto da 6 membri di cui 3 di nomina universitaria (a cui deve appartenere il coordinatore) – provvede al programma del corso di specializzazione, ad individuare le materie

oggetto del corso e i relativi docenti nonché a determinare le ore assegnate a ciascun docente. I docenti sono scelti soltanto tra professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, magistrati dopo la terza valutazione (quindi dopo 12 anni di carriera) e, per limitate materie non giuridiche, esperti con esperienza almeno decennale nell'area interessata.

Il comitato di gestione – composto da 5 membri, di cui 3 nominati, a seconda delle parti della convenzione, dal CNF, dagli ordini degli avvocati o dalle associazioni specialistiche – nomina i docenti del corso proposti dal comitato scientifico (il coordinatore o direttore del comitato è espressione dei suddetti enti) determina la quota di iscrizione (che dovrà coprire le sole spese di gestione totale del corso) e cura l'organizzazione dei corsi assumendo tutte le determinazioni al riguardo.

L'articolo 7 prevede anche la possibilità di svolgimento dei corsi a distanza con modalità telematiche.

La durata dei corsi è almeno biennale mentre quella didattica deve prevedere almeno 200 ore di cui almeno 150 di didattica frontale; l'obbligo di frequenza di quest'ultima è di almeno 2/3 (100 ore).

Alla fine di ogni anno di corso almeno una prova scritta e una orale dovrà accertare la preparazione del candidato; la valutazione spetta ad una commissione nominata dal comitato di gestione e composta per almeno 2/3 da non docenti del corso ma appartenente alle stesse categorie professionali all'interno delle quali è scelto il corpo docente.

La comprovata esperienza professionale è la seconda ed alternativa modalità attraverso cui si può conseguire il titolo di avvocato specialista (articolo 8) e può essere esclusivamente dimostrata: *a)* a seguito della maturazione di almeno 8 anni di anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni; *b)* a seguito dell'esercizio, negli ultimi 5 anni, della professione in modo assiduo,

prevalente e continuativo in una delle aree di specializzazione previste dalla tab. A.

L'articolo 8 ne prevede la dimostrazione mediante la produzione di documentazione, di natura giudiziale o stragiudiziale relativa ad almeno 50 incarichi professionali all'anno nell'area in questione.

Si tratta, evidentemente, di due requisiti – quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) – non alternativi ma che vanno entrambi soddisfatti. La disciplina dell'articolo 8 appare, poi, integrata da quella dell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto in esame che, in caso di richiesta del titolo sulla base della comprovata esperienza, prevede che il CNF – se non ritiene sufficiente la documentazione prodotta – possa sottoporre a colloquio « tecnico » l'avvocato nelle materie inerenti l'area di specializzazione.

Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito (articolo 2, comma 3, dello schema in esame).

Il titolo II (Conseguimento del titolo, artt. 6-8), oltre agli illustrati articoli 7 (percorsi formativi) e 8 (comprovata esperienza) detta disposizioni comuni (articolo 6) di carattere procedurale inerenti all'iter per ottenere il titolo di specialista. Potrà fare domanda al CNF, tramite il suo consiglio dell'ordine, l'avvocato che: ha frequentato con esito positivo uno dei corsi di specializzazione o che ha maturato la comprovata esperienza nell'area professionale; non ha subito sanzioni disciplinari definitive per violazione del dovere di competenza o aggiornamento professionale (sul punto, il parere del Consiglio di Stato invita ad ancorare la disposizione a un sistema fondato sulla graduazione della sanzione e sulla eventuale recidiva della condotta; il CNF propone invece di precisare che si tratta di sanzioni disciplinari definitive di carattere interdittivo); non ha subito la revoca del titolo di specialista nel biennio precedente.

Ribadendo il principio dell'unicità del titolo di specialista, l'articolo 6 prevede la possibile rinuncia al titolo già conseguito in una delle aree per fare domanda di conseguimento del titolo di specialista in una diversa area. L'eventuale rigetto della domanda da parte del CNF non può prescindere da una precedente audizione dell'avvocato istante.

Il CNF comunica all'avvocato e al consiglio dell'ordine territoriale l'accoglimento della domanda. Ai consigli è, infatti, affidato il compito di formare ed aggiornare gli elenchi degli avvocati specialisti nelle diverse aree; tale elenchi sono resi consultabili al pubblico per via telematica (articolo 5). L'iscrizione nell'elenco attesta il conseguimento del titolo di specialista (articolo 6, comma 7).

Il titolo III (artt. 9-11) riguarda gli oneri in capo all'avvocato ai fini del mantenimento del titolo di specialista. L'articolo 9 pone in capo all'avvocato, ogni 3 anni dall'iscrizione nell'elenco, specifici obblighi di formazione permanente nella sua area di specializzazione.

A tal fine, lo specialista deve documentare al suo consiglio dell'ordine la frequenta continua e proficua a scuole o corsi di alta formazione organizzati dal CNF e dai consigli dell'ordine, (articolo 10); per mantenere il titolo, l'avvocato deve acquisire almeno 75 crediti nel triennio e comunque almeno 25 per ogni anno.

In via alternativa, l'iscrizione può altresì essere mantenuta dimostrando, nel triennio, l'esercizio in modo assiduo, prevalente e continuativo della professione nell'area di specializzazione tramite produzione della documentazione giudiziale e stragiudiziale relativa alla « comprovata esperienza » professionale nel settore, di cui all'articolo 8 del regolamento; quindi – come per il conseguimento del titolo – anche per il suo mantenimento sono richiesti 50 incarichi professionali (in tal caso, per ognuno dei 3 anni) (articolo 11).

Il citato articolo 9 stabilisce che il consiglio dell'ordine, se non deve comunicare il mancato deposito, trasmette al CNF la dichiarazione (di cui all'articolo 9) o la documentazione (di cui all'articolo 10) fornendo un suo parere non vincolante.

Il titolo IV è formato di un solo articolo (articolo 12) dedicato ai casi di revoca del titolo di specialista. Oltre che nel citato caso di mancata produzione al consiglio dell'ordine di appartenenza della dichia-

razione che attesta l'aggiornamento professionale specialistico o della documentazione sull'esercizio continuativo della professione nell'area specialistica, il titolo di specialista può essere revocato se viene irrogata una sanzione disciplinare per violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale. Il procedimento di revoca può essere avviato dal CNF, anche autonomamente, per grave e comprovata carenza nelle competenze inerenti l'area di specializzazione.

La revoca – che deve, in ogni caso, essere preceduta dall'audizione dell'avvocato da parte del CNF – è comunicata al consiglio dell'ordine territoriale ai fini della cancellazione dall'elenco degli specialisti.

L'avvocato cui sia stato revocato il titolo in un'area di specializzazione può conseguirlo nuovamente. La nuova domanda non può, tuttavia, essere avanzata se non siano trascorsi 2 anni dalla data di revoca.

Il titolo V (artt. 13-15) detta le disposizioni finali del regolamento. È, anzitutto, prevista (articolo 13), la possibile delega delle funzioni del CNF ad uno speciale comitato che, costituito da 5 membri, elegge un suo presidente e può delegare un componente alle funzioni istruttorie.

Infine, gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria del regolamento e la sua entrata in vigore, che avrà luogo decorsi 60 gg. dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che, a causa dei gravosi impegni della Commissione nelle prossime settimane, non sarà possibile svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame. Alle associazioni ed organizzazioni che chiederemo di essere sentite o che saranno indicate dai Gruppi verrà chiesto di trasmettere delle osservazioni sul testo che verranno poi messe a disposizione della Commissione. Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.20.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

Vittorio FERRARESI (M5S) sottolinea come il gruppo del Movimento 5 Stelle sia consapevole che le condotte cui si vuole far fronte con il provvedimento in esame siano di assoluta gravità, ritenendo altresì necessario un intervento di inasprimento sanzionatorio conforme al principio di proporzionalità e ragionevolezza, non già esclusivamente redatto sulla spinta emotiva dovuta alla cronaca.

Ritiene che la sanzione amministrativa accessoria introdotta (« ergastolo della patente ») sia sfornita dei requisiti di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto è assente la graduazione e la discrezionalità nell'applicazione della stessa. Risulta quindi un'afflizione iniqua ed in contrasto con principi fondamentali del nostro ordinamento come la rieducazione ed il reinserimento sociale del reo che la porterebbe ad essere una norma al limite della costituzionalità.

Il divieto di conseguire la patente per chi non ne sia provvisto colpirà di fatto in maniera maggioritaria soggetti minorenni, comportando un'afflizione incomprensibile in relazione alla crescita, all'educazione e alle possibilità di inserimento lavorativo del minore che potrebbero portarlo senz'altro a percepirla come una punizione ingiusta e come un incentivo, per ragioni lavorative o altre esigenze di vita, ad intraprendere nuovamente condotte di guida senza patente. Rispetto al nostro ordinamento giuridico la norma risulta in difetto di coerenza, unità e sistematicità, in particolare rispetto ad altre previsioni sanzionatorie, perché di fatto non rispetta i principi di proporzionalità e ragionevolezza su cui le altre norme si fondano.

Chiede che la proposta di parere presentata dal relatore sia modificata come segue:

alle condizioni n. 1) e n. 2) siano soppresse le seguenti parole: « e quarto »;

alla condizione n. 2) le parole: « di inibizione alla guida su territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto cui è stata pronunciata la sentenza » siano sostituite con le seguenti: « di inibizione alla guida a tempo determinato da 5 a 20 anni nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza. La sanzione di inibizione alla guida può essere raddoppiata nei casi in cui il conducente sia condannato anche per il reato di cui all'articolo 189 sesto e settimo comma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

dopo la condizione n. 2) sia inserita la seguente: « 3) all'articolo 11, comma 1, capoverso 3-ter dopo le parole: « nuova patente di guida » aggiungere le seguenti: « prima di un termine ricompreso dai 5 ai 20 anni, che può essere raddoppiato nei casi in cui il conducente sia condannato anche per il reato di cui all'articolo 189 sesto e settimo comma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

sia inserita la seguente condizione: 4) all'articolo 11, capoverso 3-ter, l'ultimo

periodo è così sostituito: « nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, e sia maggiorenne, non può conseguirla prima di un termine ricompreso dai 5 ai 20 anni, che può essere raddoppiato nei casi in cui il conducente sia condannato anche per il reato di cui all'articolo 189 sesto e settimo comma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

le osservazioni previste alle lettere *a)* e *b)* siano trasformate in condizioni.

David ERMINI (PD), relatore, illustra la nuova proposta di parere, osservando come risultino già recepiti alcuni rilievi del M5S. Precisa come sia da lui condivisa la scelta politica di prevedere la sanzione del cosiddetto « ergastolo della patente » per una tipologia di reato particolarmente grave quale quella dell'articolo 589, terzo comma, c.p., proprio in considerazione del suo forte effetto deterrente nei confronti di comportamenti assolutamente non tollerabili. Non ritiene, quindi, di potere accedere alle richieste di graduazione della sanzione avanzate dal collega Ferraresi.

Quanto alle modifiche apportate alla proposta di parere presentata ieri, fa presente di avere eliminato, all'esito di ulteriori riflessioni, l'estensione della sanzione amministrativa in questione alla fattispecie di cui all'articolo 589, quarto comma, in quanto non si tratta di una fattispecie che presuppone lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di alcolici o sostanze stupefacenti o psicotrope, considerato invece essenziale ai fini dell'applicazione dell'ergastolo della patente. Come richiesto dal M5S, sono state trasformate in condizioni le osservazioni contenute nella originaria proposta di parere, volte a modificare il testo degli articoli 589, terzo comma, lettera b), del codice penale, e dell'articolo 187 del codice della strada, finalizzate ad esplicitare che lo stato di alterazione psico-fisica è elemento costitutivo del reato. È stata introdotta una nuova osservazione, volta a recepire il rilievo del collega Ferraresi, che ha evidenziato un punto critico del provvedimento nella previsione che consente di applicare l'ergastolo della patente ai minorenni, nella quale si chiede alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di prevedere, in questo caso, una sanzione che non sia a tempo indeterminato. Osserva, infine, come il collega Daniele Farina ritenga che si debba specificare che lo stato di alterazione psico-fisica sia « evidente », manifestando forti perplessità su tale rilievo.

Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che, indipendentemente dal fatto che sia evidente o meno, ciò che si è voluto sottolineare nella proposta di parere è che lo stato di alterazione psico-fisica debba essere determinato dall'assunzione di alcolo sostanze stupefacenti e che rivesta, sotto il profilo causale, un ruolo essenziale.

Daniele FARINA (SEL) chiarisce che l'aggettivo « evidente » dovrebbe servire quale sollecitazione ad adottare più precise metodologie di accertamento dell'alterazione psico-fisica.

Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che il rilievo del collega potrebbe tradursi in un'osservazione così formulata: « valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare adeguate metodologie di accertamento dell'alterazione psico-fisica, anche rinviando ad una fonte normativa secondaria, adottata dai ministeri competenti, che definisca gli aspetti tecnici ».

Daniele FARINA (SEL) ritiene soddisfacente l'osservazione formulata dalla Presidente Ferranti.

Tancredi TURCO (M5S) pur condividendone la sostanza, rileva come l'osservazione formulata dalla Presidente dovrebbe essere trasformata in una condizione.

Vittorio FERRARESI (M5S) insiste sulla contrarietà della previsione dell'ergastolo della patente ai principi di proporzionalità della pena e di ragionevolezza, ritenendo indispensabile introdurre una graduazione della sanzione.

David ERMINI (PD), relatore, ribadisce di condividere la scelta politica di introdurre la sanzione dell'ergastolo della patente, che è adeguata in quanto prevista quale conseguenza di condotte gravissime.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la sanzione in questione sia incostituzionale e che non esistano sanzioni analoghe nel nostro ordinamento.

Donatella FERRANTI, presidente, non condivide l'intervento del collega Bonafede e cita, a titolo esemplificativo, la pena accessoria dell'inibizione perpetua dai pubblici uffici.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritiene che la sanzione dell'ergastolo della patente sia l'unica in grado di esercitare un fondamentale effetto di deterrenza nei confronti di condotte gravissime e intollerabili.

David ERMINI (PD), relatore, tenuto conto del dibattito svoltosi in Commissione e, in particolare, dei rilievi del collega Daniele Farina, riformula la proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.

C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2014.

Donatella FERRANTI, presidente, comunica che secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, si riprende oggi l'esame della proposta di legge C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari, interrotto l'11 giugno scorso.

Ricorda che erano stati già presentati gli emendamenti e considerati irricevibili gli emendamenti diretti a modificare testualmente una o più disposizioni, o parti delle stesse, sulle quali si è realizzata la doppia deliberazione conforme.

La Presidenza si era riservata di svolgere in un secondo momento il giudizio di ricevibilità delle proposte emendative nel loro complesso e, in particolare, di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per considerare ricevibili quegli emendamenti e articoli aggiuntivi volti ad incidere nella sostanza su disposizioni coperte dalla doppia deliberazione conforme (quale l'emendamento Verini 3.1, che inserisce nell'articolo 3 una disposizione volta a limitarne e precisarne la portata normativa) ovvero a differire nel tempo l'efficacia di alcune norme del provvedimento (quali gli articoli aggiuntivi Sarti 17.01 e Ferraresi 17.02, che differiscono nel tempo l'efficacia di alcune disposizioni e, segnatamente, dell'articolo 3 rispetto all'entrata in vigore del provvedimento nel suo complesso).

Come aveva avuto modo di sottolineare in quella occasione, queste proposte emendative potevano essere valutate unitamente ad altre che, per quanto irricevibili, assumevano comunque un significato politico nel senso di confermare l'emersione nell'ambito della Commissione di un orientamento volto alla modifica del testo dell'articolo 3, sul quale, tuttavia, si era realizzata la doppia deliberazione conforme.

Ricorda che l'articolo 3 reca un'ipotesi di modifica del comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale elaborata nell'ambito della cosiddetta « Commissione Canzio »: ipotesi recepita da quattro identici emendamenti (sottoscritti da deputati dei gruppi PD, M5S, SCpI e FI-PdL) approvati dalla Commissione Giustizia della Camera nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento. Il Senato non ha modificato la disposizione, ritenendo evidentemente superabili in via interpretativa alcune rilevanti incongruenze e difficoltà applicative nel frattempo evidenziate: si era quindi realizzata la doppia deliberazione conforme. Sono poi seguite le critiche, talvolta molto severe, provenienti da alcuni autorevoli operatori del diritto. Nel corso della terza lettura alla Camera, la Commissione Giustizia ha quindi ritenuto opportuno svolgere, su richiesta dei gruppi, un ulteriore ciclo di audizioni, nel corso del quale gli auditi, oltre a confermare e precisare i profili problematici della disposizione, hanno anche offerto talune indicazioni per un eventuale intervento correttivo, che sono state tradotte nell'emendamento Verini 3.1.

Verificata intangibilità dell'articolo 3 a causa della doppia deliberazione conforme, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era emerso un orientamento prevalente nel senso di ritenere che, senza un adeguato intervento correttivo del testo dell'articolo 3, l'esame della proposta di legge C. 631-B non avrebbe potuto proseguire. Si sarebbe potuto abbandonare l'esame di tale proposta ed avviare un nuovo procedimento legislativo con oggetto una nuova proposta di legge, che sarebbe stata quindi scevra da ogni giudizio relativo alla doppia deliberazione conforme. Non si è seguita quest'ultima via in quanto frattempo il Governo ha emanato il decreto legge n. 92 del 2014, il cui articolo 8 era proprio volto a risolvere la questione relativa all'intangibilità dell'articolo 3 della proposta di legge C. 631-B, intervenendo sulla stessa disposizione del codice di procedura penale oggetto dell'articolo 3.

Ricorda che l'articolo 3 della proposta di legge in esame è diretto a sostituire il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, prevedendo che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.

L'articolo 8 del decreto-legge, pertanto, ha sostituito il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale prevedendo, nel testo risultante dalla conversione in legge, che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo comma 1, del presente codice.

Pertanto, l'articolo 3 della proposta C. 631-B, sul quale si era dunque raggiunta la doppia conforme, è da ritenersi assorbito negli effetti alla luce della conversione del decreto legge n. 92 del 2014. Si ricorda, infatti, che l'articolo 656 del codice

di procedura penale, al comma 5, obbliga il pubblico ministero a sospendere l'esecuzione della pena detentiva non superiore a 3 anni (4 anni per i soggetti ai quali si applica la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario; 6 anni per i soggetti che hanno commesso reati connessi agli stupefacenti). La nuova formulazione del comma 2-bis vigente obbliga il giudice a compiere una prognosi sulla pena detentiva applicabile, escludendo la custodia cautelare per le condanne fino a 3 anni. Peraltro, mentre la proposta di legge C. 631-B impone al giudice la prognosi per tutti i delitti, il decreto legge la esclude per alcuni gravi delitti e quando non siano applicabili gli arresti domiciliari per mancanza di un domicilio idoneo.

Il quadro normativo in cui si colloca la proposta di legge in esame è quindi mutato rispetto alla data dell'ultima seduta, in quanto è stato nel frattempo modificato il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, oggetto dell'articolo 3. Si tratta quindi di uno di quei casi in cui la doppia deliberazione conforme può essere superata o, per meglio dire, di un caso in cui non vi è più una doppia deliberazione conforme in quanto la conformità, che deve essere letta considerando l'ordinamento nel suo complesso, è fatta venir meno dallo ius superveniens.

Alla luce di ciò ritiene necessario riaprire il termine per la presentazione di nuovi emendamenti in relazione al solo articolo 3, che deve essere letto secondo la normativa vigente nel momento in cui viene esaminato.

Fissa, pertanto, alle ore 15 di lunedì 27 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti all'articolo 3 della proposta di legge in esame.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, coglie con grande favore il reinserimento della proposta di legge in esame nel calendario dei lavori, rilevando come tale proposta di legge sia pienamente in linea con una politica di legislazione che si basi su interventi strutturali anziché essere costituita da modifiche legislative parziali

e non sempre esaustive. Nel caso in esame, inoltre, si affronta un tema di estrema delicatezza quale la limitazione della libertà personale prima di una eventuale sentenza di condanna definitiva, al fine contemperare l'esigenza delle indagini e del processo con quelle di garanzia della libertà personale in assenza di condanna.

Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana eC. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che risultano iscritte a parlare gli onorevoli Rossomando e Bossa. Tuttavia, considerata la ristrettezza dei tempi della Commissione essendo imminenti votazioni in Assemblea e l'esigenza di svolgere la seduta di sindacato ispettivo, chiede se i predetti interventi potranno essere svolti nella seduta di martedì prossimo quando il provvedimento sarà nuovamente messo all'ordine del giorno della Commissione.

Anna ROSSOMANDO (PD) accoglie l'invito della Presidenza, annunciando il proprio intervento nella seduta di martedi' prossimo.

Luisa BOSSA (PD), accogliendo anche lei la richiesta della Presidenza, ritiene che la proposta di testo base presentata dal relatore debba essere modificata in alcuni punti, che indicherà nel proprio intervento di martedì.

Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 16.05.

5-03251 Businarolo: Sui giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Francesca BUSINAROLO (M5S), replicando, dichiara che la propria interrogazione è volta a fare luce sulla tutela apprestata ai minori in caso di affido ed, in particolare, a situazioni in cui l'interesse del minore viene leso in maniera grave. Prende atto con favore che la questione sollevata è in qualche modo all'attenzione del Consiglio Superiore della magistratura, anche se in realtà il problema non è stato ancora risolto, rimanendo in piedi gravi situazioni di conflitto di interesse che hanno portato nel 2010 l'aumento del 24 per cento, rispetto al 2000, del numero dei minori sottratti alle famiglie ed affidati a centro di affido temporaneo o ad altre famiglie.

5-03437 Gallo Luigi: Sulla vicenda del fallimento della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Luigi GALLO (M5S), replicando, non si dichiara soddisfatto dalla risposta, in quanto si tratta di un caso in cui la magistratura ha notizia di una grave vicenda di natura finanziaria senza adottare le misure necessarie per porvi fine. Osserva che Neanche le denunce dei cittadini sono servite per dare una accelerazione alle indagini giudiziarie. Ritiene che sia grave che su tale inerzia non vi sia stata disposta alcuna ispezione dal parte

del Ministro, al fine di valutare eventuali responsabilità disciplinari.

Donatella FERRANTI (PD), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

A) gli articoli 11 e 12 introducono il cosiddetto « ergastolo della patente », quale sanzione amministrativa accessoria relativa al reato di omicidio colposo aggravato dall'avere il soggetto commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, trovandosi in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. *c)*, del codice della strada) ovvero « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope » (articolo 589, terzo comma, c.p.);

B) nel dettaglio, l'articolo 11 inserisce il comma 3-ter.1 nell'articolo 219 del codice della strada (Revoca della patente di guida), che disciplina il potere prefettizio di emettere apposita ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura: la patente viene quindi « ritirata », in via provvisoria e cautelare, in attesa della pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria;

la disciplina vigente prevede una revoca « temporanea », poiché prima di poter conseguire una nuova patente occorre attendere tre anni in caso di violazione degli articoli 186, 186-bis e 187 c.s.: per quanto di interesse, tale sanzione accessoria si applica quando un soggetto in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero « in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto so-

stanze stupefacenti o psicotrope », provoca un « incidente stradale »; manca tuttavia un esplicito riferimento all'omicidio colposo aggravato;

il nuovo comma 3-ter.1, invece, introduce tale esplicito riferimento e recita: « Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida. Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla »;

dunque, per chi commette un omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, c.p., si introduce una revoca « a tempo indeterminato » che può essere disposta dal prefetto; per chi commette tale reato non essendo provvisto di patente, si prevede, invece, il divieto di conseguirla;

tra i soggetti non provvisti di patente rientrano i minorenni: in merito a questo profilo applicativo della norma potrebbe essere opportuno un supplemento di riflessione, al fine di verificare se sia possibile prevedere una sanzione che, tenendo conto del grado di maturità del soggetto, sia adeguatamente severa ma non a tempo indeterminato;

C) l'articolo 12 modifica, invece, l'articolo 222 del codice della strada (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati), che attualmente disciplina il potere del giudice di disporre che il prefetto applichi in via definitiva la sanzione accessoria della revoca temporanea della patente;

l'articolo 224 del codice della strada definisce il procedimento e chiarisce quali siano i rapporti fra i poteri dell'autorità giudiziaria e quelli del prefetto, laddove stabilisce che: « Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca » (comma 2). Il prefetto quindi dispone il «ritiro» della patente in via provvisoria e cautelare, in attesa delle determinazioni del giudice (articolo 219 c.s.). In seguito, dopo l'accertamento giudiziario e la comunicazione del provvedimento del giudice, il prefetto, agendo quale organo di esecuzione, dispone la revoca in via definitiva (articolo 224 c.s.);

sotto il profilo sostanziale, l'articolo 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada stabilisce che la sanzione accessoria della revoca della patente si applichi in via definitiva se il giudice accerta che dal fatto derivino una lesione personale colposa grave o gravissima o l'omicidio colposo cagionati da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. *c*), c.s.) ovvero « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope »;

si osserva, pertanto, come il vigente articolo 222 c.s. già preveda la revoca (sia pure temporanea) della patente per il caso di omicidio colposo aggravato di cui all'articolo 589, terzo comma, c.p. anche se l'articolo 222 del codice della strada non richiama espressamente la predetta disposizione del codice penale;

è in questo quadro normativo, dunque, che occorre valutare l'articolo 12 del provvedimento in esame, in base al quale: « In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al

prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza »;

per comprendere la ratio di questa disposizione occorre tenere conto del fatto, non infrequente nella pratica, che la revoca della patente viene elusa tramite il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato UE: in questo modo il soggetto destinatario di un provvedimento di revoca della patente conseguita in Italia, acquisisce un titolo che lo legittima comunque a guidare sul territorio nazionale italiano; se il fine della disposizione è di evitare questa pratica elusiva, si comprende allora l'introduzione di una sanzione accessoria quale la « inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato »;

D) dunque, secondo le scelte operate dalla Commissione di merito, in caso di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, c.p., il nuovo comma 3-ter-1 dell'articolo 219 c.s. prevede che il prefetto possa disporre in via provvisoria e cautelare la revoca della patente « a tempo indeterminato » (anziché, come previsto nella disciplina vigente, quella temporanea);

l'articolo 12 del provvedimento in esame, invece, attribuisce al giudice, all'esito di un più approfondito accertamento di natura giurisdizionale, il potere
di disporre che il prefetto applichi in via
definitiva la revoca (intesa come « ritiro »)
della patente a tempo indeterminato e vi
affianchi il diverso e complementare provvedimento di inibizione della guida sul
territorio nazionale a tempo indeterminato, che avrà l'effetto di inibire la guida
anche con patenti conseguite presso altri
Stati appartenenti all'UE;

non si è ritenuto opportuno, in sostanza, che il prefetto, sulla base di un accertamento sommario o comunque non approfondito come quello giurisdizionale, applicasse direttamente e in via cautelare la sanzione dell'inibizione;

- E) Con riferimento all'articolo 222 del codice della strada, come modificato dal provvedimento in esame, al fine di garantire la coerenza sistematica delle norme in questione ed il rispetto del principio di proporzionalità, appare necessario apportare all'articolo 12 talune modificazioni volte a chiarire che:
- a) in caso di lesioni gravi o gravissime, quando il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, continua ad applicarsi la sanzione accessoria della revoca « temporanea » della patente;
- b) in caso di omicidio colposo commesso dal soggetto che si trovi nelle predette condizioni di alterazione psico-fisica, la sanzione accessoria è quella della revoca della patente « a tempo indeterminato » di cui all'articolo 219, comma 3-ter.1, alla quale si affianca l'ulteriore sanzione, complementare, di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato;

osservato che:

F) mentre l'articolo 589, terzo comma, lettera *a*), prevede un criterio oggettivo e tecnicamente misurabile per accertare il grado di responsabilità (il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. *c*), del codice della strada) ciò non accade per la lettera *b*) del medesimo comma, dove si richiede semplicemente che il soggetto si trovi « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope » nel momento in cui commette il fatto;

per quanto non sia questa la sede per affrontare il delicato e controverso problema dell'individuazione di parametri oggettivi per compiere gli « accertamenti tecnici » di cui all'articolo 187 del codice della strada, appare invece opportuno evidenziare una questione eminentemente giuridica, più volte sollevata dalla stessa Corte di Cassazione; la Suprema Corte ha infatti rilevato che: « a differenza dell'alcool, che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trovava al momento del fatto in stato di alterazione psico-fisica »;

la citata sentenza è esemplificativa di un orientamento che va consolidandosi e si riferisce specificamente all'articolo 187 c.s.; la relativa massima afferma che: « Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione » (Cass. n. 28170/ 2013):

in sostanza, secondo la Suprema Corte, l'alterazione psico-fisica deve essere considerata elemento costitutivo del reato, nonostante la formulazione non univoca della norma (« Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica "dopo" aver assunto sostanze stupefacenti o psico-trope »);

il principio, per quanto riferito, in questo caso specifico, all'articolo 187 c.p., deve essere esteso a tutte le norme analoghe che non esplicitano in modo chiaro e univoco che «l'alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope » è elemento costitutivo della fattispecie, al fine di modificarne di conseguenza la formulazione;

si pensi allo stesso articolo 589, terzo comma, lettera *b*), c.p., e all'articolo 222, comma 2, quarto periodo, c.s., che si riferiscono al « soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti » senza contenere il riferimento testuale allo stato di alterazione psico-fisica;

in questi casi, come per l'articolo 187 c.s., appare opportuno evidenziare che lo stato di alterazione è elemento costitutivo del reato; ciò al fine di evitare applicazioni concrete delle citate disposizioni, di fronte alle quali si potrebbe ritenere sproporzionata l'applicazione delle sanzioni principali attualmente previste ed anche l'applicazione della sanzione accessoria del cosiddetto « ergastolo della patente », che con il provvedimento in oggetto si vuole introdurre:

esprime, per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
- 1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*), ovvero da soggetto in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la sanzione amministrativa accessoria

della revoca della patente di cui all'articolo 219, comma 3-ter. In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della connessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente ai sensi dell'articolo 219, comma 3-ter.1 e di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza »;

- 2) all'articolo 589, comma 3, lettera b) del codice penale le parole « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti » siano sostituite con le seguenti: « in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope »;
- 3) all'articolo 187, comma 1, del codice della strada le parole « in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope » siano sostituite con le seguenti: « in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope »;

e con la seguente osservazione:

a) all'articolo 11, con riferimento al minorenne sprovvisto di patente che commetta il reato ivi previsto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una sanzione che, tenendo conto del grado di maturità del soggetto, sia adeguatamente severa ma non a tempo indeterminato.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

A) gli articoli 11 e 12 introducono il cosiddetto « ergastolo della patente », quale sanzione amministrativa accessoria relativa al reato di omicidio colposo aggravato dall'avere il soggetto commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, trovandosi in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. *c)*, del codice della strada) ovvero « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope » (articolo 589, terzo comma, c.p.);

B) nel dettaglio, l'articolo 11 inserisce il comma 3-ter.1 nell'articolo 219 del codice della strada (Revoca della patente di guida), che disciplina il potere prefettizio di emettere apposita ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura: la patente viene quindi « ritirata », in via provvisoria e cautelare, in attesa della pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria;

la disciplina vigente prevede una revoca « temporanea », poiché prima di poter conseguire una nuova patente occorre attendere tre anni in caso di violazione degli articoli 186, 186-bis e 187 c.s.: per quanto di interesse, tale sanzione accessoria si applica quando un soggetto in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero « in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto so-

stanze stupefacenti o psicotrope », provoca un « incidente stradale »; manca tuttavia un esplicito riferimento all'omicidio colposo aggravato;

il nuovo comma 3-ter.1, invece, introduce tale esplicito riferimento e recita: « Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida. Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla »;

dunque, per chi commette un omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, c.p., si introduce una revoca « a tempo indeterminato » che può essere disposta dal prefetto; per chi commette tale reato non essendo provvisto di patente, si prevede, invece, il divieto di conseguirla;

tra i soggetti non provvisti di patente rientrano i minorenni: in merito a questo profilo applicativo della norma potrebbe essere opportuno un supplemento di riflessione, al fine di verificare se sia possibile prevedere una sanzione che, tenendo conto del grado di maturità del soggetto, sia adeguatamente severa ma non a tempo indeterminato;

C) l'articolo 12 modifica, invece, l'articolo 222 del codice della strada (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati), che attualmente disciplina il potere del giudice di disporre che il prefetto applichi in via definitiva la sanzione accessoria della revoca temporanea della patente;

l'articolo 224 del codice della strada definisce il procedimento e chiarisce quali siano i rapporti fra i poteri dell'autorità giudiziaria e quelli del prefetto, laddove stabilisce che: « Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca » (comma 2). Il prefetto quindi dispone il «ritiro» della patente in via provvisoria e cautelare, in attesa delle determinazioni del giudice (articolo 219 c.s.). In seguito, dopo l'accertamento giudiziario e la comunicazione del provvedimento del giudice, il prefetto, agendo quale organo di esecuzione, dispone la revoca in via definitiva (articolo 224 c.s.);

sotto il profilo sostanziale, l'articolo 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada stabilisce che la sanzione accessoria della revoca della patente si applichi in via definitiva se il giudice accerta che dal fatto derivino una lesione personale colposa grave o gravissima o l'omicidio colposo cagionati da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. *c*), c.s.) ovvero « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope »;

si osserva, pertanto, come il vigente articolo 222 c.s. già preveda la revoca (sia pure temporanea) della patente per il caso di omicidio colposo aggravato di cui all'articolo 589, terzo comma, c.p. anche se l'articolo 222 del codice della strada non richiama espressamente la predetta disposizione del codice penale;

è in questo quadro normativo, dunque, che occorre valutare l'articolo 12 del provvedimento in esame, in base al quale: « In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al

prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza »;

per comprendere la ratio di questa disposizione occorre tenere conto del fatto, non infrequente nella pratica, che la revoca della patente viene elusa tramite il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato UE: in questo modo il soggetto destinatario di un provvedimento di revoca della patente conseguita in Italia, acquisisce un titolo che lo legittima comunque a guidare sul territorio nazionale italiano; se il fine della disposizione è di evitare questa pratica elusiva, si comprende allora l'introduzione di una sanzione accessoria quale la « inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato »;

D) dunque, secondo le scelte operate dalla Commissione di merito, in caso di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, c.p., il nuovo comma 3-ter-1 dell'articolo 219 c.s. prevede che il prefetto possa disporre in via provvisoria e cautelare la revoca della patente « a tempo indeterminato » (anziché, come previsto nella disciplina vigente, quella temporanea);

l'articolo 12 del provvedimento in esame, invece, attribuisce al giudice, all'esito di un più approfondito accertamento di natura giurisdizionale, il potere
di disporre che il prefetto applichi in via
definitiva la revoca (intesa come « ritiro »)
della patente a tempo indeterminato e vi
affianchi il diverso e complementare provvedimento di inibizione della guida sul
territorio nazionale a tempo indeterminato, che avrà l'effetto di inibire la guida
anche con patenti conseguite presso altri
Stati appartenenti all'UE;

non si è ritenuto opportuno, in sostanza, che il prefetto, sulla base di un accertamento sommario o comunque non approfondito come quello giurisdizionale, applicasse direttamente e in via cautelare la sanzione dell'inibizione; E) Con riferimento all'articolo 222 del codice della strada, come modificato dal provvedimento in esame, al fine di garantire la coerenza sistematica delle norme in questione ed il rispetto del principio di proporzionalità, appare necessario apportare all'articolo 12 talune modificazioni volte a chiarire che:

a) in caso di lesioni gravi o gravissime, quando il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, continua ad applicarsi la sanzione accessoria della revoca « temporanea » della patente;

b) in caso di omicidio colposo commesso dal soggetto che si trovi nelle predette condizioni di alterazione psico-fisica, la sanzione accessoria è quella della revoca della patente « a tempo indeterminato » di cui all'articolo 219, comma 3-ter.1, alla quale si affianca l'ulteriore sanzione, complementare, di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato;

osservato che:

F) mentre l'articolo 589, terzo comma, lettera *a*), prevede un criterio oggettivo e tecnicamente misurabile per accertare il grado di responsabilità (il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. *c*), del codice della strada) ciò non accade per la lettera *b*) del medesimo comma, dove si richiede semplicemente che il soggetto si trovi « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope » nel momento in cui commette il fatto;

per quanto non sia questa la sede per affrontare il delicato e controverso problema dell'individuazione di parametri oggettivi per compiere gli « accertamenti tecnici » di cui all'articolo 187 del codice della strada, appare invece opportuno che la Commissione effettui un approfondimento in materia, al fine di individuare adeguate metodologie di accertamento dell'alterazione psico-fisica, anche rinviando

ad una fonte normativa secondaria, adottata dai ministeri competenti, che definisca gli aspetti tecnici;

appare invece necessario evidenziare una questione eminentemente giuridica, più volte sollevata dalla stessa Corte di Cassazione;

la Suprema Corte ha infatti rilevato che: « a differenza dell'alcool, che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trovava al momento del fatto in stato di alterazione psico-fisica »;

la citata sentenza è esemplificativa di un orientamento che va consolidandosi e si riferisce specificamente all'articolo 187 c.s.; la relativa massima afferma che: « Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione » (Cass. n. 28170/ 2013);

in sostanza, secondo la Suprema Corte, l'alterazione psico-fisica deve essere considerata elemento costitutivo del reato, nonostante la formulazione non univoca della norma (« Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica "dopo" aver assunto sostanze stupefacenti o psico-trope »);

il principio, per quanto riferito, in questo caso specifico, all'articolo 187 c.p., deve essere esteso a tutte le norme analoghe che non esplicitano in modo chiaro e univoco che «l'alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope » è elemento costitutivo della fattispecie, al fine di modificarne di conseguenza la formulazione;

si pensi allo stesso articolo 589, terzo comma, lettera *b*), c.p., e all'articolo 222, comma 2, quarto periodo, c.s., che si riferiscono al « soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti » senza contenere il riferimento testuale allo stato di alterazione psico-fisica;

in questi casi, come per l'articolo 187 c.s., appare opportuno evidenziare che lo stato di alterazione è elemento costitutivo del reato; ciò al fine di evitare applicazioni concrete delle citate disposizioni, di fronte alle quali si potrebbe ritenere sproporzionata l'applicazione delle sanzioni principali attualmente previste ed anche l'applicazione della sanzione accessoria del cosiddetto « ergastolo della patente », che con il provvedimento in oggetto si vuole introdurre;

esprime, per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
- 1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*), ovvero da soggetto in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la sanzione amministrativa accessoria

della revoca della patente di cui all'articolo 219, comma 3-ter. In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente ai sensi dell'articolo 219, comma 3-ter.1 e di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza »;

- 2) all'articolo 589, comma 3, lettera b) del codice penale le parole « sotto l'effetto di sostanze stupefacenti » siano sostituite con le seguenti: « in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psico-trope »;
- 3) all'articolo 187, comma 1, del codice della strada le parole « in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope » siano sostituite con le seguenti: « in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope »;

e con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 11, con riferimento al minorenne sprovvisto di patente che commetta il reato ivi previsto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una sanzione che, tenendo conto del grado di maturità del soggetto, sia adeguatamente severa ma non a tempo indeterminato.
- b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare adeguate metodologie di accertamento dell'alterazione psico-fisica, anche rinviando ad una fonte normativa secondaria, adottata dai ministeri competenti, che definisca gli aspetti tecnici.

Interrogazione 5-03251 Businarolo: Sui giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione oggi in discussione gli On. Businarolo, Ciprini e Mucci pongono in evidenza un tema di estrema delicatezza ed importanza non soltanto perché attenzionano il mondo dei minori e la tutela loro apprestata in caso di affido, ma anche perché prospettano una compromissione del sistema giudiziario in occasione delle decisioni prese da alcuni giudici onorari dei Tribunali per i minorenni, in vista dell'allontanamento del minore dalla famiglia di origine.

Nel premettere la massima attenzione alla tematica segnalata, ritengo doveroso precisare che l'attività istruttoria per la nomina dei giudici onorari nei collegi dei Tribunali per i minorenni e delle sezioni minorenni presso le Corti d'Appello è espletata presso i predetti Tribunali e sezioni di Corte d'Appello e che la determinazione finale sul punto rientra nelle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Dipartimento della Giustizia minorile, infatti, interviene nella procedura di nomina soltanto all'atto della predisposizione del decreto a firma del Ministro

È, peraltro, noto che i Tribunali per i Minorenni sono stati costituiti con r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 affinché i minorenni che avessero commesso dei reati potessero essere giudicati da un organo specializzato, a composizione mista, formato cioè da giudici professionali (c.d. togati) e da cittadini esperti in scienze umane (c.d. giudici onorari). Soltanto successivamente è stata attribuita a questi Tribunali una competenza civile, che attualmente com-

prende la maggior parte dei procedimenti giurisdizionali in cui sono coinvolti gli interessi dei soggetti di minore età.

Per essere nominato e confermato nel ruolo di giudice onorario minorile l'aspirante deve comprovare con adeguata documentazione di essere cittadino «benemerito dell'assistenza sociale» e cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia, nonché di condotta incensurabile. La situazione di « benemerenza dell'assistenza sociale » sottende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una reale traduzione di tale sensibilità in attività concrete. Per « assistenza sociale » si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e sociale dei consociati, principalmente favorendo l'adattamento costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria. Il requisito di «cultore» delle materie indicate non presuppone necessariamente il possesso del diploma di laurea, anche se il medesimo costituisce un titolo preferenziale.

Ogni decisione del Tribunale per i Minorenni è adottata da un collegio che è presieduto da un magistrato togato con funzioni di Presidente, cui si affiancano un altro giudice togato e due giudici onorari (un uomo ed una donna).

Ne consegue che i giudici onorari minorili non svolgono funzioni monocratiche e che la decisione di affidamento ad una struttura piuttosto che ad un'altra è sempre e comunque di natura collegiale.

Inoltre, poiché nei confronti degli esperti che fanno parte del Tribunale per i minorenni trovano applicazione le norme che disciplinano le situazioni di incompatibilità dei giudici onorari, qualora il Presidente dell'ufficio di appartenenza abbia avuto notizia di fatti integranti gli estremi dell'incompatibilità, lo stesso deve proporre la decadenza o la revoca del giudice onorario minorile al Consiglio giudiziario competente il quale, espletati i doverosi accertamenti, provvede, in caso di fondatezza della notizia, a formulare la contestazione indicando i fatti suscettibili di determinare l'adozione di detti provvedimenti e, in caso contrario, ad archiviare il relativo procedimento.

Tra le situazioni che ostano all'esercizio delle funzioni di giudice onorario, l'articolo 42 *quater* lett. *d* dell'ordinamento giudiziario prevede espressamente quella dell'appartenenza ad associazioni, i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale.

Ebbene, sulla base dei dati acquisiti dal Dipartimento della giustizia minorile riferisco che nell'anno 2013 e nel I semestre del 2014 sono stati adottati complessivamente 40 provvedimenti di decadenza d'ufficio dall'incarico di giudice onorario e tra le motivazioni poste a fondamento della decadenza vi sono sia le dimissioni, che le revoche e le incompatibilità per doppio incarico.

Per quanto riguarda i quesiti specifici proposti in interrogazione, rappresento che nell'anno 2012, secondo le rilevazioni effettuate dalla Direzione generale di Statistica del Ministero della giustizia, sono stati disposti dai Tribunali per i minorenni 588 provvedimenti di affidamento familiare, 659 affidamenti a comunità o istituti e 235 provvedimenti di urgenza di allontanamento del minore dalla residenza familiare. Per l'anno 2013 i provvedimenti di affido familiare sono stati 453, mentre quelli di affidamento a comunità o istituti 623.

Per completezza segnalo che la circolare per la nomina e la conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2014-2016 approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura ha confermato, così come accaduto per il precedente triennio, la volontà di contemperare le contrapposte esigenze di non rinunciare alle competenze specifiche acquisite dai magistrati in servizio senza ostacolare non ostacolare il ricambio delle esperienze in un settore, quale quello minorile, bisognoso di apporti culturali in grado di riflettere l'evoluzione dei tempi.

In tale ottica il Consiglio Superiore si è posto nel solco di mitigare la ripetibilità della conferma dell'incarico che resta ancorata, per il secondo e il terzo triennio, ad un giudizio comparativo fra vecchi e nuovi aspiranti.

Per il soddisfacimento di tali esigenze i dirigenti degli uffici sono stati ulteriormente responsabilizzati in quanto chiamati a redigere un rapporto informativo – da trasmettere al Consiglio Giudiziario per il previsto parere – non solo in sede di valutazione svolta dai giudici onorari nel primo triennio, ma anche in presenza di domanda di conferma.

Evidenzio, inoltre, che nell'articolo 7 comma 6 della circolare del CSM 14 maggio 2014 è stata espressamente prevista incompatibilità tra l'attività di giudice onorario e le cariche rappresentative di strutture comunitarie tant'è che « il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, cariche rappresentative di strutture comunitarie ove siano inseriti i minori dall'autorità giudiziaria e, se già riveste tali cariche, deve rinunciarvi prima di assumere le funzioni ». Tale causa di incompatibilità, di carattere funzionale, ben può costituire, se nota, elemento per procedersi alla revoca dell'incarico.

È di tutta evidenza, quindi, che le previsioni normative attualmente vigenti sono predisposte per garantire la massima professionalità dei giudici onorari minorili e sono strutturate per evitare che si verifichino anomalie in danno dei minori.

In ogni caso, proprio in considerazione della particolarità della questione affrontata, non può che essere caldeggiata una ancora più minuziosa verifica delle possibili cause di incompatibilità.

Segnalo in tal senso che il 29 agosto 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre

disposizioni sui giudici di pace » indicando tra i principi di delega anche interventi sul disciplinare, sui requisiti per l'accesso nonché sulla disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio della funzioni di magistrato onorario, con individuazione dei doveri e i casi di astensione del magistrato onorario.

Interrogazione 5-03437 Gallo Luigi: Sulla vicenda del fallimento della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto – relativo alle vicende fallimentari della « Deiulemar compagnia di navigazione Spa » e della società di fatto costituita tra soggetti riconducibili alla compagine societaria della prima – si rappresenta quanto segue.

Dalle informative richieste dalla competente articolazione ministeriale, consta come la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata che iscrisse la originaria *notitia criminis* relativa alla vicenda fallimentare nell'anno 2011 abbia successivamente trasmesso – in data 3 agosto 2012 – per competenza funzionale *ex* articolo 11 cpp alla Procura della Repubblica di Roma il fascicolo relativo al procedimento penale RGNR 11529/11.

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 11 luglio 2014, ha pronunciato la condanna di tutti gli imputati, disponendo la confisca delle somme già oggetto di sequestro che – al passaggio in giudicato della statuizione – potranno essere acquisite definitivamente all'Erario.

Dalle informazioni assunte presso il MEF, invece, risulta come – a seguito di accertamenti ispettivi di vigilanza svolti dalla Banca d'Italia – siano state elevate due contestazioni per violazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aventi ad oggetto movimentazioni finanziarie poste in essere dalla « Deiulemar compagnia di navigazione Spa » o da soggetti ad essa riconducibili. I relativi procedimenti amministrativi sono in fase di istruttoria, mentre alla Banca d'Italia – in qualità di persona offesa – è stato notificato il decreto di giudizio immediato emesso nel procedimento penale ci-

tato per diverse ipotesi di reato, fra le quali la raccolta abusiva del risparmio ed il riciclaggio.

La Banca d'Italia ha, altresì, confermato di aver prestato, nell'ambito della propria competenza, ampia collaborazione agli organi inquirenti ed alle competenti Procure nell'ambito delle indagini condotte nei confronti della citata società.

La UIF, anch'essa interpellata, ha comunicato come l'Ufficio italiano dei Cambi prima e – a partire dal 1º gennaio 2008 – l'Unità di informazione finanziaria (Bankitalia) stessa abbiano ricevuto dai soggetti obbligati alla collaborazione attiva numerose segnalazioni di operazioni sospette relative alla « Deiulemar Compagnia di Navigazione spa » ed a soggetti ad essa collegati.

Tali segnalazioni sono state oggetto di analisi finanziaria ed inviate al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ed alla Direzione Investigativa Antimafia, corredate delle relative relazioni tecniche (articolo 47, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

La UIF ha, inoltre, trasmesso all'Autorità giudiziaria le segnalazioni di operazioni sospette ricevute sui soggetti sottoposti ad indagini, nonché le informative ottenute nell'ambito dei rapporti di collaborazione internazionale fra FIU.

Alla luce di quanto accertato, e tenuto conto anche dei tempi di definizione del procedimento penale che, dalla trasmissione del fascicolo per competenza nell'agosto 2012, è stato definito con sentenza nel luglio 2014, non si ravvisa l'esistenza dei presupposti per l'attivazione di iniziative, anche ispettive, a carico dei magistrati assegnatari da parte di questo Ministero.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	48
5-01630 Quartapelle Procopio: Sui mancati soccorsi in occasione del naufragio di Lampedusa .	48
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	50
5-02827 Carra: Sugli interventi di riqualificazione della caserma dell'Arma dei carabinieri di Gonzaga (Mantova)	49
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	51
5-01898 Frusone: Sul contrasto al crimine organizzato nell'aggiudicazione di appalti da parte della Difesa	49
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	52
5-02462 Chaouki: Sulle regole d'ingaggio dell'operazione <i>Mare Nostrum</i> con riferimento ai fatti del 9 novembre 2013.	
5-02618 Artini: Sulle regole d'ingaggio dell'operazione <i>Mare Nostrum</i> con riferimento ai fatti del 9 novembre 2013	49
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	54
5-02933 Capozzolo: Sul blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali	49

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elio VITO, *presidente*, comunica che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01630 Quartapelle Procopio: Sui mancati soccorsi in occasione del naufragio di Lampedusa.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) rileva che, data la gravità di quanto accaduto lo scorso ottobre nelle acque di Lampedusa, la risposta resa dal Governo è particolarmente importante, in quanto chiarisce che le autorità italiane hanno disposto l'invio di mezzi e che non c'è stata quindi omissione di soccorso. Quanto al fatto che 200 migranti sono stati tratti in salvo, questo è vero, ma non si può dimenticare che centinaia sono periti. Occorre quindi agire per evitare il ripetersi di

simili tragedie. L'Italia sta facendo molto in questo senso, la stessa Unione europea lo ha riconosciuto. Auspica che con *Triton* si realizzi una migliore sinergia tra l'Italia, l'Unione europea e i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in modo da assicurare maggiore efficacia nelle operazioni di soccorso.

5-02827 Carra: Sugli interventi di riqualificazione della caserma dell'Arma dei carabinieri di Gonzaga (Mantova).

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato* 2).

Marco CARRA (PD) prende atto che la risposta resa dal Governo – ossia che la spesa per la ristrutturazione della caserma in titolo è a carico dell'amministrazione comunale – non contiene alcun elemento di novità. Sottolinea che il comune di Gonzaga rientra tra quelli colpiti dal terremoto del maggio 2012 e che sarebbe stato pertanto auspicabile che da parte del Governo, e in particolare del Ministero della difesa, giungesse un aiuto sostanziale per alleviare le spese dell'amministrazione comunale.

5-01898 Frusone: Sul contrasto al crimine organizzato nell'aggiudicazione di appalti da parte della Difesa.

Elio VITO, *presidente*, comunica che il deputato Paolo Bernini ha sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo BERNINI (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta resa dal Governo. 5-02462 Chaouki: Sulle regole d'ingaggio dell'operazione *Mare Nostrum* con riferimento ai fatti del 9 novembre 2013.

5-02618 Artini: Sulle regole d'ingaggio dell'operazione *Mare Nostrum* con riferimento ai fatti del 9 novembre 2013.

Elio VITO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su identica materia, saranno svolge congiuntamente.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Aggiunge che, in sostanza, per contrastare il traffico di esseri umani è necessario affrontare e tentare di catturare i trafficanti, sottolineando che, in ogni caso, l'uso delle armi da parte delle autorità italiane avviene secondo le regole di ingaggio, con gradualità e tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare la vita umana.

Khalid CHAOUKI (PD), nel ribadire il proprio giudizio positivo sull'operazione *Mare Nostrum*, della quale conosce le modalità di svolgimento per averle seguite in prima persona, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal Governo. Esprime inoltre l'auspicio che l'Unione europea cooperi nel modo migliore per il successo dell'operazione.

Paolo BERNINI (M5S), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, prende atto della risposta resa dal Governo.

5-02933 Capozzolo: Sul blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali.

Elio VITO, *presidente*, su richiesta della presentatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, e concorde il Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

Interrogazione n. 5-01630 Quartapelle Procopio: Sui mancati soccorsi in occasione del naufragio di Lampedusa del 7 novembre 2013.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le regole internazionali in materia di ricerca e salvataggio delle vite umane in mare discendono dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio in mare (SAR), sottoscritta ad Amburgo il 27 aprile 1979 e ratificata dal nostro Paese con la legge 2 aprile 1989, n. 147.

Tale convenzione prevede la stipula di accordi regionali per la delimitazione tra Stati frontisti e contigui di aree di responsabilità per la ricerca ed il salvataggio, in modo tale da includere, oltre alle rispettive acque territoriali di ogni Paese, porzioni di alto mare prevedendo, senza soluzione di continuità, una copertura completa degli spazi navigabili con l'individuazione della singola autorità SAR competente.

Fatta questa premessa, come già evidenziato lo scorso 10 gennaio in risposta ad analogo atto di sindacato ispettivo, l'11 ottobre 2013, tra le 12.26 e le 12.39, il centro di coordinamento e soccorso della Capitaneria di Porto di Roma riceveva una chiamata telefonica satellitare che segnalava la presenza di un'imbarcazione carica di migranti in difficoltà. Trovandosi detta imbarcazione in area di responsabilità SAR di Malta, la centrale della Capitaneria ne dava tempestiva notizia al Centro di soccorso maltese che, alle 13.05, assumeva la direzione del coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso.

Informata alle 13.15 dalla centrale operativa della Guardia Costiera delle attività in atto a cura del centro di coordinamento maltese, la centrale operativa della Marina Militare presso il Comando in Capo della Squadra Navale di Roma, disponeva, di propria iniziativa, che nave Libra dirigesse verso il punto segnalato impiegando per il soccorso anche l'elicottero imbarcato.

Dunque alle 17.07, quando l'autorità SAR maltese segnalava il capovolgimento del natante carico di migranti e chiedeva il concorso di mezzi aerei e navali italiani. Nave Libra, stava già dirigendosi sul punto del naufragio.

Il lancio da parte dell'elicottero in prossimità dei naufraghi di una zattera di salvataggio e di numerosi salvagenti individuali, congiuntamente all'arrivo in area della stessa Nave Libra e di Nave Espero della Marina Militare e di motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di Porto, contribuiva a consentire il salvataggio di più di 200 migranti.

Tutta la documentazione inerente alla ricostruzione dell'evento, è stata integralmente trasmessa, a suo tempo, alla Procura della Repubblica di Agrigento, competente autorità giudiziaria inquirente.

In conclusione preme evidenziare come l'azione delle Unità della Marina Militare e di tutte le altre amministrazioni impegnate in operazioni di salvataggio in mare sia sempre improntata alla tutela della vita umana in mare, come peraltro avrà potuto constatare di persona uno dei firmatari dell'interrogazione odierna che si è recato il 24 settembre scorso, a capo di una delegazione di parlamentari dell'intergruppo « immigrazione e cittadinanza » a bordo di un'Unità della Marina Militare impegnata in operazione *Mare Nostrum*.

Si ritiene opportuno sottolineare, infine, che, ogni qualvolta il centro di coordinamento maltese, ritenendo insufficienti le risorse a propria disposizione, abbia richiesto l'intervento di mezzi a supporto, l'Italia ha sempre e prontamente fornito i propri assetti.

Interrogazione n. 5-02827 Carra: Sugli interventi di riqualificazione della caserma dell'Arma dei carabinieri di Gonzaga (Mantova).

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Comando Compagnia Carabinieri di Gonzaga (MN) è accasermato dal 1962 in un immobile di proprietà della locale amministrazione comunale, preso in locazione dal Ministero dell'interno.

Attualmente l'immobile in argomento necessità di importanti lavori di recupero sia edile che impiantistico che, trattandosi di manutenzione straordinaria, rientrano ai sensi dell'articolo 1621 del Codice Civile, nella competenza del proprietario e, quindi, dell'Amministrazione comunale.

La questione è all'attenzione del locale Comando Carabinieri che già nel mese di maggio del 2012 ha segnalato la problematica, per il tramite del Comando Provinciale, alla Prefettura di Mantova.

Interrogazione n. 5-01898 Frusone: Sul contrasto al crimine organizzato nell'aggiudicazione di appalti da parte della Difesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per avere piena cognizione delle procedure esistenti nella materia in esame, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni come quello descritto nell'atto, occorre esaminare, in breve, la disciplina di settore in materia di appalti pubblici e di procedure di evidenza pubblica.

In particolare, il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) prevede, all'articolo 38, tra i requisiti generali indispensabili perché un operatore economico possa partecipare a procedure per l'affidamento di appalti pubblici, quello dell'assenza di cause ostative previste dalla normativa antimafia.

Il decreto legislativo n. 159 del 2011 « Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia », alle cui disposizioni il Codice dei Contratti pubblici rinvia, disciplina:

i tipi di documentazione antimafia che le Prefetture rilasciano a seguito di richiesta della stazione appaltante;

i termini per il rilascio, decorsi i quali la stazione appaltante può procedere con la stipula del relativo contratto;

le soglie di importo al di sotto delle quali la documentazione non deve essere acquisita;

le procedure da porre in essere in casi di urgenza per la stipula e l'avvio dell'esecuzione contrattuale nelle more della risposta della Prefettura alla richiesta della stazione appaltante.

Il quadro normativo, quindi, in maniera evidente, enuclea un presupposto fondamentale finalizzato ad accelerare le procedure relative all'esecuzione contrattuale e cioè che, al completamento con esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti generali, necessari per la partecipazione alle procedure di selezione dei contraenti e per l'aggiudicazione e la stipula dei relativi contratti, la stazione appaltante pubblica (Ministero della difesa o altra amministrazione) possa senz'altro procedere alla stipula e all'approvazione del contratto.

È il «Codice delle leggi antimafia » a prevedere, come dianzi descritto, che la stazione appaltante possa procedere alla finalizzazione del contratto ove la risposta della Prefettura non giunga nei termini prescritti.

Ciò in quanto il Legislatore ha inteso contemperare gli interessi alla trasparenza, legittimità e legalità, con quelli alla speditezza, economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa.

La legittimità di tale stipula e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere sono, peraltro, oggetto di specifici ed ulteriori controlli da parte degli organi, esterni all'Amministrazione procedente, che sovrintendono a questi compiti (si pensi alla Corte dei Conti).

La necessità da parte della stazione appaltante di procedere all'esecuzione del contratto, ove non pervenga la risposta della Prefettura concernente la mancanza dei previsti requisiti dell'appaltatore, può determinare la possibilità che un operatore economico privo di uno o più requisiti possa risultare aggiudicatario di un contratto pubblico.

Stante, infatti, il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di cui all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, nessuna stazione appaltante pubblica può richiedere l'acquisizione di documentazione ulteriore rispetto a quella indicata dal summenzionato articolo 38, né può effettuare ulteriori controlli preventivi che non siano previsti espressamente dalla legge.

Tanto premesso, con riferimento al caso citato nell'atto, il 10° Reparto Infrastrutture ha operato, in fase di affidamento, ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al citato « Codice delle leggi antimafia ».

In particolare, l'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998 (poi recepito nell'articolo 92 del richiamato Codice), consente di procedere all'affidamento, senza comunicazione antimafia da parte della Prefettura, qualora siano trascorsi 45 giorni (15 nei casi urgenti), dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura.

Qualora, successivamente ovvero a lavori iniziati, pervenga comunicazione ostativa da parte della Prefettura, la stazione appaltante recede dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite (articolo 94, comma 2, del « Codice delle leggi antimafia »).

Nel caso in esame, la gara è stata aggiudicata, con procedura in economia, il 18 luglio 2012, mentre il contratto con l'impresa cottimista è stato stipulato il 24 settembre 2012, quindi oltre 60 giorni dopo.

L'interdittiva della Prefettura di Caserta (e non di Napoli, come indicato nell'atto) è giunta al 10° Reparto Infrastrutture il 17 dicembre 2012, quindi circa cinque mesi dopo l'aggiudicazione della gara.

Lo stesso organo tecnico dell'Amministrazione militare ha immediatamente attivato le procedure di revoca del contratto, finalizzandone la risoluzione con proprio decreto il 21 dicembre 2012.

Si osserva, inoltre, che avendo il disposto normativo in materia assegnato in via esclusiva alle Prefetture la competenza al rilascio delle certificazioni antimafia alle imprese, nel caso di rapporti contrattuali con amministrazioni ed enti pubblici, alla Difesa e alle articolazioni dipendenti o ad altra pubblica amministrazione non risale alcuna competenza e/o facoltà circa il controllo di eventuali collusioni con la criminalità organizzata delle ditte aggiudicatrici, in occasione di assegnazione, stipula e successiva esecuzione di contratti derivanti da gare, commesse e sub-commesse non classificate.

Con riferimento, infine, a « quanti e quali aggiudicazioni siano state date negli ultimi 10 anni dal Ministero della difesa e dalle Forze armate ad aziende che erano scoperte delle misure interdittive antimafia », gli organi tecnici dell'Amministrazione militare hanno riferito che non si ha evidenza, a seguito di specifici approfondimenti, di casi analoghi a quello evidenziato nell'atto.

Interrogazione n. 5-02462 Chaouki: Sulle regole d'ingaggio dell'operazione *Mare Nostrum* con riferimento ai fatti del 9 novembre 2013.

Interrogazione n. 5-02618 Artini: Sulle regole d'ingaggio dell'operazione *Mare Nostrum* con riferimento ai fatti del 9 novembre 2013.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le modalità con cui Nave Aliseo, il 9 novembre 2013, è intervenuta in acque internazionali, sono state comunicate all'Autorità Giudiziaria competente e confluite nel fascicolo della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Catania, unitamente a tutti gli atti e agli elementi probatori utili a fornire una chiara e coerente rappresentazione dei fatti; la documentazione è stata depositata e messa a disposizione delle parti, a cura della stessa Procura.

In merito all'evento, si fa presente che Nave Aliseo, esercitando le prerogative di Polizia dell'Alto Mare verso le Unità senza bandiera e in relazione all'ipotesi di reato per i delitti di cui all'articolo 416, comma 6, del Codice penale e all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, chiedeva alla cosiddetta « nave madre » (unità priva di bandiera che si sospettava avesse al traino un'unità più piccola, utilizzata per il traffico illecito di migranti via mare) di esercitare il « diritto di visita ».

Nonostante le reiterate richieste, sia in inglese che in arabo, il Comandante della nave madre rifiutava l'ispezione.

Nave Aliseo, mantenendosi in stretto contatto con l'Autorità Giudiziaria, continuava l'inseguimento, attenendosi alle norme di condotta che la prassi e la giurisprudenza internazionali stabiliscono nel caso di atteggiamento non cooperativo, mentre interveniva anche Nave Stromboli per il soccorso dell'unità minore trasportante i migranti in pericolo di vita.

Il natante inseguito, dopo aver fornito una comunicazione del Comandante che dichiarava di avere in corso un ammutinamento e di non avere il controllo del mezzo, cessava la fuga, consentendo l'ispezione da parte del personale di Nave Aliseo.

Effettuata la prevista attività di controllo e operato il trasbordo dei trafficanti di essere umani (13 adulti e 3 minori), questi venivano identificati dal personale della Polizia di Stato imbarcato e consegnati all'Autorità Giudiziaria per l'adozione delle conseguenti misure cautelari; attualmente, è in corso a Catania il processo in Corte d'Assise.

La Procura di Catania, disposto il sequestro probatorio della nave madre e delegata Nave Aliseo per la relativa esecuzione, trasmetteva al Giudice per le Indagini Preliminari il decreto di sequestro per la convalida.

Il giorno seguente, il Comando di bordo, constatate le precarie condizioni di galleggiabilità della unità rimorchiata, decideva di terminare il rimorchio della nave madre, che affondava poco dopo.

Va precisato che Nave Aliseo procedeva ad intercettare la nave madre, mettendo in atto tutte le citate predisposizioni, solo dopo che gli elementi video-fotografici raccolti erano stati ritenuti sufficienti affinché, in accordo con la Procura Distrettuale Antimafia di Catania, il *modus operandi* dei due natanti potesse essere riconducibile alle attività di traffico di esseri umani condotte dalle associazioni criminali.

Nel riferire alla Procura distrettuale di Catania sull'accaduto, il Comandante di Nave Aliseo non ha escluso la possibilità che i tiri disabilitanti, indirizzati nello specchio poppiero della nave madre per colpire il timone o le eliche, possano aver determinato dei fori sotto la linea di galleggiamento.

Al riguardo, si rende noto, altresì, che la Procura Militare di Napoli, acquisita da Nave Aliseo e dal Comando in Capo della Squadra Navale una relazione sull'accaduto e sugli atti di polizia giudiziaria prodotti nella circostanza, ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità penali.

Per quanto concerne, invece, le « regole d'ingaggio impartite... alle unità partecipanti all'operazione *Mare nostrum* », premesso che le stesse sono utilizzate in scenari di possibile contrapposizione militare, nell'ambito di questa operazione i Comandanti delle unità della Marina Militare si attengono alle regole di condotta

sull'uso legittimo delle armi disciplinate dalle leggi dello Stato e a quelle del diritto internazionale.

In concreto, tali norme prevedono l'uso legittimo delle anni allo scopo di vincere una resistenza, assumendo ogni possibile precauzione per non mettere a rischio la vita delle persone e intimando il fermo, dapprima con comunicazioni verbali, sonore e con segnali, manovre cinematiche e infine, quale *extrema ratio*, con l'uso delle armi improntato ai principi generali dell'uso della forza minima, ragionevole, necessaria e proporzionale.

Nel caso di specie, atteso l'esito negativo della richiesta di visita da parte della nave madre che aveva opposto resistenza con manovre evasive pericolose, il Comando di bordo poneva in essere, in maniera graduale e con la massima cautela, le necessarie azioni per conseguire il fermo della nave e assicurare alla giustizia i trafficanti di esseri umani.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE	CONSUL	TIVA

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volta a garantire il rispetto dell'articolo 81	56
della Costituzione)	30
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Atto n. 99-bis (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)	58
RISOLUZIONI:	
7-00481 Cariello: Sull'utilizzo delle somme dell'otto per mille a gestione statale (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00081)	59
ALLEGATO (Risoluzione approvata)	64
7-00302 Currò: Sulle iniziative del Governo per modificare la disciplina di destinazione dei proventi delle dismissioni di partecipazioni pubbliche in società per azioni (Seguito della discussione e rinvio)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre scorso. Marco MARCHETTI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime contrarietà sull'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, in quanto l'attribuzione al Ministero dell'interno di un'ulteriore quota – pari al 15 per cento del totale annuo – dei proventi delle sanzioni di spettanza statale, comporterebbe il superamento del limite di assegnazione vigente e determinerebbe, quindi, effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Prosegue evidenziando che alle attività di cui agli articoli 6, comma 1, e 10,

comma 1, lettera *b*), derivanti, rispettivamente, dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle relazioni sui proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada e dei dati sulle violazioni accertate, nonché dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'interno dei dati relativi, per ciascuna tipologia di infrazione, all'entità delle sanzioni per violazioni al predetto codice comminate nell'anno precedente, le citate Amministrazioni non possono fare fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Ritiene infine necessario introdurre una esplicita clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 1512 e abb., recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attribuzione, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera *a*), di un'ulteriore quota – pari al 15 per cento del totale annuo dei proventi delle sanzioni di spettanza statale – al Ministero dell'interno comporterebbe il superamento del limite di assegnazione vigente e determinerebbe, quindi, effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

alle attività di cui agli articoli 6, comma 1, e 10, comma 1, lettera *b*), derivanti, rispettivamente, dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle relazioni sui proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada e dei dati sulle violazioni accertate, nonché dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell'interno dei dati relativi, per ciascuna tipologia di infrazione, all'entità

delle sanzioni per violazioni al predetto codice comminate nell'anno precedente, le citate Amministrazioni non possono fare fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente;

appare necessario introdurre una esplicita clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 6, sopprimere il comma 1;

sopprimere l'articolo 10;

dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: ART. 12-bis. (Disposizioni finanziarie). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Atto n. 99-bis.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di semplificazione fiscale e che il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 23 del 2014, recante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, che all'articolo 7 ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di semplificazione, finalizzati - fra l'altro alla revisione degli adempimenti superflui o che diano luogo a duplicazioni ovvero che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini delle attività di controllo e di accertamento (o comunque non conformi al principio di proporzionalità). Rileva che, in base all'articolo 16 della medesima legge, tutti i decreti legislativi devono essere adottati ad invarianza di effetti finanziari e in assenza di incrementi della pressione fiscale.

Fa presente che la Commissione bilancio ha già esaminato una prima formulazione del provvedimento (schema di decreto legislativo n. 99), sulla quale ha espresso il prescritto parere nella seduta del 6 agosto 2014 e che, in seguito, il Governo ha ritenuto di non conformarsi ai pareri delle Commissioni competenti finanze di Camera e Senato e ha predisposto un nuovo testo del provvedimento in esame (schema di decreto legislativo n. 99-bis), che, in ottemperanza alla legge n. 23 del 2014, è stato trasmesso al Parlamento.

Nel rinviare – per i profili di quantificazione – alla successiva analisi delle singole modifiche, osserva preliminarmente che nel testo in esame sono state introdotte, fra le altre, due norme – non presenti nel precedente schema di decreto legislativo n. 99 – aventi effetti finanziari evidenziati dalla relazione tecnica. Si tratta dell'articolo 18 (società in perdita sistemica) e dell'articolo 28 (coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di obblighi tributari). Segnala che, come indicato nella relazione tecnica, tali articoli determinano effetti finanziari di segno opposto: riduzione di entrate l'articolo 18; incremento di entrate l'articolo 28. In ordine all'effettiva compensatività di tali misure rinvia alle osservazioni che si appresta a formulare in merito ai predetti articoli.

Con riferimento agli articoli da 4 a 15, in materia di dichiarazione precompilata, sostituti d'imposta, società tra professionisti, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla soppressione dei commi 103 e 104 della legge finanziaria 2007, tenuto conto che a tali norme erano stati ascritti effetti positivi di gettito pari a 220 milioni di euro annui.

In merito all'articolo 18, concernente società in perdita sistematica, andrebbe acquisito, a suo avviso, un chiarimento circa i dati posti alla base della stima, pari a 13,9 milioni di euro, del minor gettito relativo all'IRES sul reddito minimo, al fine di valutare la prudenzialità di tale previsione.

Con riferimento all'articolo 28, recante coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di obblighi tributari, osserva che le disposizioni contenute nel comma 1 sembrerebbero determinare un affievolimento della disciplina finalizzata al contrasto delle evasioni fiscali in materia di appalto e subappalto. In particolare, per effetto della norma una procedura di carattere preventivo, con adempimenti a carico del committente o dell'appaltatore, viene sostituita con una procedura basata su un accertamento ex post da parte delle amministrazioni finanziarie. In proposito, pur considerando che alle disposizioni oggetto di abrogazione non erano stati attribuiti effetti positivi di gettito, potrebbe comunque risultare utile, a suo avviso, una verifica dei possibili riflessi finanziari derivanti dalle modifiche in esame.

Per quanto riguarda il comma 3, segnala che andrebbe valutato se l'INPS e l'Agenzia delle entrate possano adempiere ai nuovi compiti previsti dal testo nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.

In merito agli effetti positivi di gettito ascritti ai commi da 3 a 7, segnala preliminarmente il profilo di aleatorietà delle maggiori entrate che sono imputabili esclusivamente ad una più efficace attività di accertamento con conseguenti maggiori incassi.

Ciò premesso, osserva che andrebbe chiarita la decorrenza della norma (comma 4), che prevede l'estensione del termine per la validità degli atti di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria in presenza di una cancellazione dal registro delle imprese.

Segnala che, qualora tale modifica non trovasse applicazione per le cancellazioni effettuate prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, non risulterebbero chiare le ragioni poste alla base della previsione di effetti positivi nel 2015. Qualora, invece, la modifica avesse effetto anche per le cancellazioni effettuate in precedenza, l'andamento del maggior gettito dovrebbe evidenziare valori non costanti. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala, infine, che la relazione tecnica non chiarisce se nel procedimento di quantificazione siano stati considerati gli effetti di gettito già iscritti in base alla normativa vigente per le attività di recupero nei confronti dei liquidatori, amministratori o soci (disciplinate nel comma 5 del testo in esame).

In merito all'articolo 35, recante requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, chiede una conferma circa la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di adempiere ai nuovi compiti di controllo previsti dal testo utilizzando le risorse umane e finanziarie disponibili a normativa vigente.

Il viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore. Evidenzia comunque la necessità di inserire nel provvedimento una disposizione che espliciti il collegamento compensativo tra gli oneri di cui all'articolo 18, costituiti dal minor gettito IRES sul reddito minimo, e le maggiori entrate derivanti dall'articolo 28. Inoltre, poiché la relazione tecnica evidenzia che le maggiori entrate derivanti dall'articolo 28 sono superiori alle minori entrate conseguenti all'articolo 18, dovrebbe essere previsto che le eventuali ulteriori risorse finanziarie derivanti dal provvedimento in esame devono essere versate nel fondo per la compensazione degli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dai decreti legislativi emanati ai sensi della legge n. 23 del 2014. Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 23 del 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00481 Cariello: Sull'utilizzo delle somme dell'otto per mille a gestione statale.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00081).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta di ieri.

Il viceministro Enrico MORANDO condivide sostanzialmente il secondo impegno del dispositivo, laddove si prevede il divieto di utilizzare in futuro le risorse dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. In tal modo, già nel prossimo esercizio finanziario si potrà evitare di distrarre tali risorse dalle finalità stabilite dalla normativa sull'otto per mille IRPEF.

Al contrario, rileva che di non poter accettare tout court il primo impegno, che chiede il ripristino integrale delle somme dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale relative all'esercizio finanziario in corso tramite le risorse rivenienti dalla revisione della spesa, poiché l'applicazione di tale impegno, a ridosso dell'inizio della sessione di bilancio per il 2015, implicherebbe la violazione della disciplina di contabilità pubblica. Difatti, evidenzia che le risorse della revisione della spesa sono già state contabilizzate a copertura di provvedimenti di spesa relativi all'anno in corso, per cui una distrazione di tali risorse da tali finalità determinerebbe l'emergere di oneri finanziari privi di copertura finanziaria. Pertanto, al fine di rendere compatibile con la normativa contabile vigente tale impegno della risoluzione, ne propone una riformulazione, inserendo, dopo le parole: « a stanziare, » le seguenti: « compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti dalla legislazione vigente ».

Francesco CARIELLO (M5S) fa presente che accederebbe ad una riformulazione leggermente diversa, nel senso di inserire, dopo le parole: « a stanziare, » le seguenti: « nel rispetto dei vincoli previsti a legislazione vigente ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con tale riformulazione, che si discosta solo formalmente da quella da lui suggerita.

Francesco CARIELLO (M5S) riformula quindi il testo della risoluzione 7-00481 a sua prima firma (vedi allegato).

I deputati Paola Bragantini, Fanucci, Giampaolo Galli, Giulietti, Marchetti, Marchi, Prestigiacomo, Preziosi, Rubinato e Tancredi dichiarano di aggiungere la propria firma alla risoluzione come testé riformulata.

La Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00081 (vedi allegato).

7-00302 Currò: Sulle iniziative del Governo per modificare la disciplina di destinazione dei proventi delle dismissioni di partecipazioni pubbliche in società per azioni.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 9 ottobre 2014.

Il viceministro Enrico MORANDO evidenzia che per la riduzione del debito pubblico si può agire, anche contemporaneamente, su due fronti: da una parte realizzando un avanzo primario di bilancio, dall'altra utilizzando i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio pubblico. Entrambe queste strategie sono state perseguite nel nostro Paese e hanno consentito una rilevante riduzione del debito pubblico, soprattutto nella seconda metà degli anni novanta.

La risoluzione in discussione non è volta ad eliminare l'obbligo di utilizzare i proventi delle dismissioni del patrimonio mobiliare e immobiliare per l'ammortamento dei titoli di Stato, ma a prevedere che i suddetti proventi possano essere utilizzati anche per finalità diverse dalla riduzione del debito pubblico e in particolare per la realizzazione di infrastrutture strategiche.

Il Governo non ritiene opportuna l'eliminazione del menzionato obbligo di destinazione alla riduzione del debito pubblico, ritenendo che la realizzazione di infrastrutture strategiche potrà essere finanziata anche con i risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. Aggiunge poi che la distrazione dei proventi delle dismissioni dalla finalità prevista dalla nor-

mativa vigente comporterebbe la necessità di operare la riduzione del debito pubblico attraverso un ulteriore aumento dell'avanzo primario, da realizzare con un aumento delle entrate ovvero con una riduzione delle spese.

Esprime pertanto parere contrario sulla risoluzione in oggetto.

Tommaso CURRÒ (M5S), ringraziando il rappresentante del Governo per la chiarezza della sua esposizione, ritiene che la questione sia di natura politica e non tecnica. Evidenzia che la maggiore critica del Governo sia fondata sul presupposto che l'utilizzo dei proventi delle dismissioni per finalità diverse dalla riduzione del debito pubblico comporterebbe che tale riduzione debba necessariamente essere realizzata con un aumento dell'avanzo primario. Ritiene che tale tesi non tenga conto della possibilità di aumentare lo spazio finanziario di bilancio a disposizione dell'Italia. Infatti, ferma restando la necessità di realizzare un avanzo primario nelle fasi espansive, potrebbe essere opportuno rinunciare a tale obiettivo nelle fasi recessive, come quella attuale, attuando una politica anticiclica mediante la realizzazione di infrastrutture strategiche.

Segnala che anche il Presidente del Consiglio Renzi e il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan si sono recentemente espressi a favore di un utilizzo delle risorse rivenienti dalle dismissioni e dalla valorizzazione del patrimonio pubblico per il finanziamento di nuovi investimenti.

Ritiene poi necessario che comunque, come indicato anche nella proposta di risoluzione, per ciascuna dismissione il Governo dovrebbe fare un'attenta valutazione degli effetti finanziari in termini di riduzione della spesa corrente per interessi passivi rispetto alla riduzione delle entrate correnti annuali correlate alla riscossione dei dividendi delle partecipazioni da dismettere, per informare al riguardo il Parlamento con apposita relazione tecnica.

Ricorda quindi che, da un esame degli effetti finanziari conseguiti dalle dismissioni di partecipazioni avvenuti nel periodo 1994-2005, si evince che le entrate conseguite e confluite nel fondo ammortamento titoli di Stato, sono state pari a circa 111,2 miliardi di euro, con una media dunque di 11 miliardi annui; a fronte di tale abbattimento del debito, nello stesso arco temporale il debito pubblico è aumentato di 375 miliardi di euro. Ciò dimostrerebbe che nel lungo periodo politiche di dismissione così congegnate si rivelano controproducenti per la finanza pubblica.

Chiede infine di non procedere nella seduta odierna al voto sulla risoluzione, in modo da effettuare un ulteriore approfondimento e un supplemento di discussione nella prossima seduta.

Giampaolo GALLI (PD) osserva preliminarmente che dovrebbe essere chiarito come l'eventuale destinazione di parte dei proventi derivanti dalle dismissioni del patrimonio dello Stato a investimenti e opere strutturali strategiche potrebbe incidere sulle regole di contabilizzazione stabilite dall'Eurostat. Andrebbe quindi valutato, alla luce di tali regole, se i proventi derivanti dalle dismissioni possano essere destinati ad investimenti.

Evidenzia come l'eventuale finalizzazione dei proventi delle dismissioni delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato a obiettivi diversi dall'abbattimento del debito pubblico può, invece, così come emerso in passato e rilevato da autorevoli economisti, dar luogo a un maggiore disavanzo, in quanto tali proventi verrebbero il più delle volte destinati a coprire spese la cui incidenza da *una tantum* diventa costante e ripetuta nel tempo.

Sottolinea quindi che anche la destinazione dei proventi delle dismissioni a spese per investimenti e opere strategiche per il rilancio dell'economia, così come richiamate dall'onorevole Currò nella risoluzione in oggetto, comporterebbero inevitabilmente un aumento del debito pubblico. Nel concordare con le osservazioni testé svolte dal Viceministro Morando, segnala come, a suo giudizio, l'idea di incentivare il rilancio dell'economia attraverso nuove spese sia una scelta politica ed

economica assolutamente da avversare, in quanto basata sulla stessa logica che, a partire dagli anni Ottanta, ha determinato un incremento incontrollabile del nostro debito pubblico, che rappresenta la vera causa della situazione di grave crisi economica in cui si trova il nostro Paese.

Maino MARCHI (PD) rileva preliminarmente come le considerazioni appena svolte dal Viceministro Morando abbiano contribuito in maniera decisiva a rendere proficuo il dibattito su un tema di particolare rilevanza, quale è quello della destinazione dei proventi derivanti dalle dismissioni del patrimonio pubblico. Evidenzia come il dato, richiamato tra le premesse della risoluzione in oggetto, secondo cui alle dismissioni di partecipazione avvenute nel periodo 1994-2005 non sia corrisposto un significativo abbattimento del debito pubblico, che è invece aumentato sensibilmente, sia da addebitare al fatto che gli esercizi finanziari degli stessi anni hanno sempre fatto registrare disa-

Nel ricordare che la questione relativa all'utilizzo dei proventi delle dismissioni delle partecipazioni azionarie pubbliche sia oggetto anche di una mozione presentata da diversi deputati del gruppo del Partito Democratico, osserva come tale tema sia necessariamente correlato a quello dell'attualità delle regole di *governance* economica stabilite a livello europeo.

Pur ritenendo che, in un momento di grave crisi economica, la destinazione di risorse pubbliche a investimenti e opere strutturali possa contribuire al rilancio della crescita, segnala come, a suo avviso, l'attuale crisi economica sia di carattere strutturale e quindi differente dalle crisi cicliche che si sono verificate in passato e, pertanto, un aumento delle spese potrebbe avere effetti negativi sulla finanza pubblica.

Nel sottolineare come la questione affrontata dalla risoluzione in titolo sarà senz'altro oggetto di discussione anche in sede di esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2015, ritiene opportuno non procedere alla votazione della suddetta risoluzione, bensì considerare il dibattito svoltosi in Commissione su tale tema come propedeutico a quello che a breve si svolgerà nel corso della sessione di bilancio.

Francesco CARIELLO (M5S), nel richiamare l'intervento del Viceministro Morando, segnala come l'avanzo primario e la spesa per interessi non siano le uniche determinanti del rapporto debito/PIL, ma vada considerato a tal fine, tra l'altro, anche il tasso di crescita reale. Pertanto, nell'evidenziare come la parte dispositiva della risoluzione in esame, volta a destinare una quota dei proventi derivanti dalle dismissioni del patrimonio dello Stato a misure di investimento, sia proprio diretta a incrementare il tasso di crescita reale, sottolinea come tale incremento potrebbe nel lungo periodo più che compensare il minore abbattimento del debito pubblico ai fini del rapporto debito/PIL.

Tommaso CURRÒ (M5S), nell'esprimere apprezzamento per l'attenzione prestata dalla Commissione e dal Viceministro Morando ai temi oggetto della risoluzione in titolo, evidenzia come l'obiettivo dell'impegno previsto nel suddetto atto di indirizzo sia volto non già a creare disavanzo, come prospettato dal rappresentante del Governo, bensì a ridurre l'avanzo per incentivare gli investimenti che, a suo avviso, rappresentano il vero motore per dare slancio all'economia.

Con riferimento alle obiezioni sollevate dall'onorevole Galli, segnala che chiedere al Governo di riconsiderare le scelte di politica economica, prevedendo la destinazione di una quota dei proventi derivanti dalle dismissioni delle partecipazioni pubbliche a investimenti e non solo all'abbattimento del debito pubblico, non comporti il ritorno a logiche passate di spesa incontrollata, ma abbia l'obiettivo di dare spazio a forme di spesa qualificate, volte a rilanciare la crescita economica in un momento di congiuntura economica sfavorevole.

Segnala, inoltre, che già il Governo Monti ha creato un precedente al riguardo, prevedendo che parte dei proventi derivanti dalle dismissioni fosse destinato al pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione.

Infine, ribadisce la richiesta che non si procede alla votazione della risoluzione in titolo e che la relativa discussione venga rinviata ad altra seduta, al fine di effettuare una ulteriore riflessione sulle questioni oggetto dell'atto di indirizzo. Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

Cariello e altri: Sull'utilizzo delle somme dell'otto per mille a gestione statale.

RISOLUZIONE APPROVATA

La V Commissione, premesso che:

con un emendamento approvato al disegno di legge di stabilità 2014 è stato inserito all'articolo 1 il comma 206 che, modificando l'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, aggiunge una nuova finalità a cui destinare la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, ossia « la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica »;

per l'introduzione del suddetto intervento nella categoria degli interventi ammessi, si è proceduto alla modifica dell'articolato del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e successive modifiche, mediante l'adozione di uno schema di DPCM, presentato alle Commissioni parlamentari competenti per il parere;

come ben noto, negli ultimi anni, i Governi succedutisi hanno spesso attinto alle risorse destinate alla gestione statale dell'8 per mille per finanziare provvedimenti estranei agli interventi previsti dalla normativa citata;

gli impegni assunti a carico delle risorse riservate alla quota di pertinenza statale dell'8 per mille sono rilevanti e spesso con effetti finanziari pluriennali ed hanno causato una costante riduzione della quota destinata ad interventi statali, violando la manifestata volontà dei contribuenti: in proposito, si ricorda che, negli anni 2011 e 2012, non si è proceduto ad alcuna ripartizione, in quanto tutte le risorse per il 2011 sono state impegnate al fine di risanare i conti di finanza pubblica e nel 2012 sono state utilizzate le medesime risorse per finalità di protezione civile:

per l'anno 2013 sono state oggetto di ripartizione risorse per la modesta cifra di 404.771 euro, nonostante le scelte dei contribuenti ammontassero a 169.899.025 euro, somma decurtata da una serie di provvedimenti di riduzione;

anche nella Relazione illustrativa dello schema di riparto per l'anno 2013 in esame, si evidenzia la criticità della progressiva riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale e si sottolinea la necessità di intervenire al fine di reintegrare le risorse medesime;

la recente inclusione fra gli interventi previsti di quelli correlati alla messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici pubblici è di grande interesse per i cittadini, che reclamano scuole sicure per i propri figli;

garantire la sicurezza degli edifici scolastici è un dovere per lo Stato, nonché un obbligo etico e morale;

il ripristino delle risorse effettivamente destinate dai contribuenti per l'8 per mille a gestione statale consentirebbe di realizzare la messa in sicurezza delle scuole a regime ogni anno, attivando la facoltà degli enti locali interessati a partecipare alle graduatorie per l'assegnazione delle risorse: i suddetti interventi si aggiungerebbero ai progetti di ristrutturazione di edifici scolastici, per i quali sono state stanziate dal Governo Letta risorse, come previsto dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto legge n. 69 del 2013 e successivi provvedimenti;

le ristrutturazioni attivate con l'utilizzo della quota dell'8 per mille avrebbero la caratteristica positiva di stimolare l'iniziativa delle amministrazioni coinvolte, con diretta percezione da parte dei cittadini che il proprio contributo all'8 per mille abbia una ricaduta positiva nei rispettivi territori di appartenenza;

peraltro, i suddetti interventi localizzati sono idonei a contribuire al sostegno delle economie e alla creazione i posti di lavoro nei territori interessati dalle assegnazioni di risorse,

impegna il Governo:

in sede di sessione di bilancio per l'esame della legge di stabilità 2015, a stanziare, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente, le risorse necessarie al ripristino integrale delle somme dell'8 per mille a gestione statale a decorrere dal periodo di imposta in corso e per i successivi, provvedendo, con una quota delle risorse provenienti dalla « spending review », a compensare finanziariamente gli oneri pluriennali dei provvedimenti in precedenza adottati, attualmente coperti con le risorse correlate alla quota statale dell'8 per mille;

a non utilizzare in futuro le suddette risorse per esigenze di coperture finanziarie, al fine di consentire un processo continuo, strutturale e a lungo termine di stanziamento di fondi per tutte le finalità previste dalla normativa e secondo i criteri di riparto indicati nell'apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dando il massimo sostegno alle iniziative legislative che perseguono tale finalità.

(8-00081) « Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Colonnese, Currò, D'Incà, Sorial, Paola Bragantini, Fanucci, Giampaolo Galli, Giulietti, Marchetti, Marchi, Prestigiacomo, Preziosi, Rubinato, Tancredi ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03732 Sberna: Introduzione di elementi di redistribuzione del carico della TASI a favore delle famiglie più povere e numerose	67
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	82
5-03789 Sandra Savino: Accorpamento delle sedi dell'Accademia della Guardia di Finanza .	67
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	84
5-03791 Paglia: Introduzione dell'obbligo, per i concessionari dei giochi pubblici, di realizzare campagne informative sui rischi del gioco	68
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	85
5-03792 Busin: Corretta applicazione della normativa circa l'esenzione dall'accisa dei carburanti utilizzati dai natanti a uso commerciale di immatricolazione extracomunitaria	68
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	87
5-03799 Ruocco: Revisione della struttura del modello F24	69
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	89
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Atto n. 99-bis (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	69
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	90
ALLEGATO 7 (Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore)	91
ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)	92
Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100-bis (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	71
RISOLUZIONI:	
7-00466 Pesco: Definizione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi (Discussione e rinvio)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.30.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che il Governo ha chiesto di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione Causi n. 5-03788, non disponendo ancora degli elementi di risposta.

Marco CAUSI (PD) accede alla richiesta di rinvio dello svolgimento della propria interrogazione, chiedendo tuttavia che, nella prossima settimana, il proprio gruppo possa svolgere, oltre a un'interrogazione a risposta immediata, anche un'interrogazione a risposta ordinaria in Commissione.

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che, su richiesta del Governo e concorde il presentatore, l'interrogazione Causi n. 5-03788 sarà svolta in altra seduta.

5-03732 Sberna: Introduzione di elementi di redistribuzione del carico della TASI a favore delle famiglie più povere e numerose.

Mario SBERNA (PI) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale intende sottoporre al Governo la questione relativa alla distribuzione del carico fiscale della TASI sulle famiglie italiane. A tale proposito rileva come, a seguito delle decisioni assunte dai comuni, si sia determinata una situazione di grande svantaggio per le famiglie meno abbienti, con figli a carico, le quali in molti casi non erano tenute al pagamento delle precedenti imposte sulle abitazioni, IMU e ICI, e che si trovano invece a dover pagare la TASI per importi notevoli, senza che siano stati loro riconosciute esenzioni o detrazioni.

Chiede quindi al Governo di chiarire quali iniziative intenda assumere a favore dei nuclei familiari più numerosi e più poveri, che risultano fortemente penalizzate dal nuovo sistema impositivo sulle abitazioni.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Mario SBERNA (PI) si dichiara fortemente insoddisfatto della risposta, rilevando come essa non dia conto del tema principale posto dall'interrogazione, relativo alle scelte effettuate dai comuni, i quali non hanno utilizzato il contributo statale di 625 milioni loro attribuito per l'anno 2014 per il finanziamento delle detrazioni TASI, in particolare a favore delle famiglie con figli.

Si dichiara pertanto molto amareggiato per l'incapacità di molti comuni di tenere conto delle reali esigenze delle famiglie meno abbienti e più numerose, le quali, a causa delle decisioni assunte in materia dagli enti locali, sono tenute a pagare la TASI anche per importi molto elevati e non possono più godere dell'esenzione prevista per i figli a carico quando vigeva il sistema ICI-IMU.

5-03789 Sandra Savino: Accorpamento delle sedi dell'Accademia della Guardia di Finanza.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, valutando innanzitutto in modo estremamente positivo l'impegno del Governo, sostenuto da tutte le forze politiche, a realizzare l'accorpamento dell'Accademia della Guardia di Finanza, ad oggi divisa fra le sedi di Roma e di Bergamo, in un'unica sede da realizzarsi nell'area degli ex ospedali riuniti di Bergamo.

Ritiene infatti che ciò comporterebbe non soltanto la valorizzazione della città di Bergamo, la quale diverrebbe la sede di un'istituzione tanto prestigiosa quale l'Accademia della Guardia di Finanza, ma anche notevoli benefici in termini di razionalizzazione organizzativa, grazie a una diminuzione dei costi di gestione dell'Accademia.

Chiede quindi al Governo la conferma del suo impegno nella realizzazione di tale progetto e quale sia l'attuale stato dell'*iter* del progetto stesso.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gregorio FONTANA (FI-PdL) accoglie con favore la risposta, la quale esplicita la consapevolezza del Governo che l'accorpamento delle sedi dell'Accademia della Guardia di Finanza rappresentano un progetto importante sul quale l'Esecutivo è impegnato.

Rileva peraltro come il Governo non abbia fornito indicazioni circa la tempistica della realizzazione di tale progetto, limitandosi a rinviare a uno studio di fattibilità rispetto al quale si attende la risposta tecnico-economica della proprietà. Auspica pertanto che in tempi brevi si possa realizzare il predetto accorpamento, portando finalmente a compimento un progetto che avrebbe dovuto realizzarsi già diversi anni fa, ma che poi inopinatamente non si era realizzato, anche a causa dei riflessi in tale ambito del drammatico terremoto de L'Aquila.

Nel ribadire come la soluzione dell'accorpamento in un'unica sede determinerebbe vantaggi concreti in termini di costi di gestione e di razionalizzazione organizzativa della struttura, auspica che esso sia realizzato in tempi brevi e che non si verifichi quanto accaduto in precedenza in occasione del progetto per la realizzazione di una Scuola superiore della magistratura a Bergamo, la quale, dopo la sua inaugurazione, non è mai entrata in funzione, determinando, oltre a un danno d'immagine per la città, anche pesanti oneri a carico del Comune e della Provincia per i locali affittati per ospitare la Scuola.

5-03791 Paglia: Introduzione dell'obbligo, per i concessionari dei giochi pubblici, di realizzare campagne informative sui rischi del gioco.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara di non potersi ritenere soddisfatto, rilevando come la prima parte della risposta si limiti a una mera ricostruzione del quadro normativo e della prassi relativi alla pubblicità dei giochi, mentre la parte finale della risposta del Governo non risponde in maniera soddisfacente alla questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Evidenzia infatti come il tema posto dall'interrogazione non si risolva attraverso una misura di carattere normativa, ma attraverso un intervento dell'Esecutivo volto a modificare il contenuto della concessione intercorrente con la società Lottomatica, prevedendo che, in relazione agli investimenti pubblicitari in materia, il concessionario abbia l'obbligo di investire parte dell'aggio riscosso in messaggi pubblicitari che scoraggino le pratiche da gioco attraverso il richiamo al senso di responsabilità e cautela.

5-03792 Busin: Corretta applicazione della normativa circa l'esenzione dall'accisa dei carburanti utilizzati dai natanti a uso commerciale di immatricolazione extracomunitaria.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Filippo BUSIN (LNA) sottolinea innanzitutto come l'incertezza relativa all'applicazione del regime fiscale agevolato per il carburante utilizzato dalle imbarcazioni di immatricolazione extracomunitaria adibite a scopi commerciali nel settore turistico che operano stagionalmente nel nostro Paese, dovuta all'orientamento assunto in merito da taluni uffici dell'Agenzia delle dogane, i quali sostengono l'esclusione delle suddette imbarcazioni dal predetto regime agevolato, stia determinando effetti economici perniciosi.

In tale particolare evidenzia che tale impostazione restrittiva stia comportando gravi danni sia per le imprese del settore, le quali scontano una notevole diminuzione del proprio livello d'affari, in quanto i natanti con bandiera extracomunitaria sono indotti a approvvigionarsi negli altri Paesi dell'Unione europea nei quali godono del regime agevolato, sia per la finanza pubblica, che registra una riduzione delle entrate fiscali riconducibili a questo settore, un tempo fiorente.

Ribadisce quindi l'invito al Governo a intervenire assumendo idonee iniziative per richiamare gli uffici doganali alla corretta applicazione della normativa del regime fiscale agevolato di esenzione da accise sui carburanti per i natanti adibiti ad uso commerciale battenti bandiera extracomunitaria, al fine di eliminare le conseguenze negative sul PIL nazionale che tale condizione di incertezza ha già determinato negli ultimi anni.

5-03799 Ruocco: Revisione della struttura del modello F24.

Daniele PESCO (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Daniele PESCO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita, auspicando che il Governo ponga in essere, anche attraverso convenzioni e altre forme di collaborazione tra tutti gli enti interessati, ulteriori interventi di revisione del modello F24, così da poterne estendere l'utilizzo anche per l'esecuzione di pagamenti che, ad oggi, richiedono l'utilizzo di modelli meno efficienti, nell'ottica di una maggiore semplificazione degli adempimenti fiscali, a vantaggio dei cittadini.

Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Atto n. 99-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre scorso.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda nella precedente seduta di esame, il relatore, Carbone, aveva formulato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6), cui sono state presentate due proposte di modifica (vedi allegato 7). Avverte inoltre che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (vedi allegato 8), la quale sarebbe posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Ernesto CARBONE (PD), relatore, esprime parere contrario su entrambe le proposte di modifica presentate dal deputato Capezzone alla sua proposta di parere. Rileva tuttavia la disponibilità del Governo ad affrontare le questioni oggetto delle predette proposte di modifica, relative, rispettivamente, alla revisione di alcuni aspetti dell'articolo 28 dello schema di decreto in materia di effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese e al rinvio dell'efficacia dell'articolo 33 in materia di IVA sulle abitazioni di lusso, nell'ambito dei prossimi decreti

legislativi di attuazione della stessa delega che interverranno ulteriormente sui temi della semplificazione.

Daniele PESCO (M5S) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, la quale rileva innanzitutto come il Governo, nel riformulare il testo del provvedimento, non abbia accolto integralmente le condizioni e osservazioni contenute nei pareri espressi della Commissione Finanze della Camera dei deputati e dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, mantenendo pertanto nel testo una serie di criticità che ritiene invece necessario eliminare.

In particolare la proposta di parere rileva come l'Esecutivo non abbia ritenuto di accogliere l'osservazione volta a dimezzare l'importo della sanzione di cui all'articolo 2 del provvedimento, quantificata in cento euro in somma fissa per ogni caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati da parte del sostituto di imposta.

Non è stata inoltre accolta l'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere della VI Commissione della Camera che chiedeva di valutare l'opportunità di ampliare da 5 a 30 giorni il termine – di cui all'articolo 2 del decreto – per l'invio, senza sanzioni, dei summenzionati dati, in quanto « tale rimodulazione sarebbe, infatti, risultata incompatibile con l'esigenza di rendere i dati disponibili nella dichiarazione precompilata ».

Parimenti, l'Esecutivo non ha recepito l'osservazione dalla Commissione del Senato, la quale suggeriva che, in caso di visto di conformità infedele direttamente ascrivibile alla responsabilità dell'intermediario, lo stesso non sia tenuto al pagamento dell'imposta che dovrebbe essere, pertanto, richiesta al contribuente (ai sensi dell'articolo 6 del decreto).

Non è stata altresì accolta l'osservazione, di cui alla lettera *d*) del parere della Commissione Finanze della Camera, di valutare l'impatto delle previsioni contenute nelle disposizioni dell'articolo 15 (in tema di trasparenza e semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza

fiscale) sulle imprese, in termini di eventuali oneri ed adempimenti aggiuntivi.

Il Governo non ha neanche fornito indicazioni esaustive sull'iter di progressiva eliminazione del modello 770 semplificato, confermando la vigenza dell'adempimento anche per l'anno 2015 e rimandano a successivi provvedimenti la normazione in materia, né ha fornito alcuna concreta indicazione sull'iter di graduale implementazione della dichiarazione precompilata, limitandosi ad attribuire a fonti normative di grado secondario il compito di approntare tutti gli eventuali strumenti di correzione e aggiustamento che saranno eventualmente necessari a massimizzarne l'efficacia.

Sulla scorta di tali considerazioni la proposta di parere, pur esprimendo una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo, reca sei condizioni, volte, rispettivamente: a sopprimere gli articoli da 1 a 8; a sopprimere l'articolo 9; a sopprimere l'articolo 15; a sopprimere l'articolo 20; a sopprimere l'articolo 29.

Girolamo PISANO (M5S), al termine dell'iter di esame parlamentare del primo schema di decreto legislativo predisposto ai sensi della delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, evidenzia come, in tale ambito, il Governo abbia ritenuto di apportare una serie di semplificazioni che interessano l'amministrazione finanziaria, ma che non alleviano il carico di adempimenti gravante sui contribuenti. Auspica pertanto che, con i prossimi schemi di decreto legislativo si intervenga per ridurre significativamente tale adempimenti per le imprese ed i cittadini.

Daniele PESCO (M5S) informa di essere stato contattato dall'associazione rappresentativa dei consulenti tributari, i quali lamentano di essere esclusi dalla procedura in materia di dichiarazioni precompilate. Ritiene pertanto opportuno approfondire, anche in un momento successivo, tale tematica, al fine di rimuovere eventuali ostacoli alla libera concorrenza.

Il Viceministro Luigi CASERO, con riferimento alle questioni sollevate dai deputati Pisano e Pesco, rileva come la delega per la riforma del sistema fiscale preveda, da un lato, la semplificazione del quadro normativo in materia tributaria, e, dall'altro, definisca una serie di criteri relativamente ai soggetti professionali chiamati a partecipare alla procedura delle dichiarazioni precompilate, al fine di assicurare la piena visibilità, controllabilità e solvibilità dei medesimi soggetti, in modo da evitare ogni distorsione in merito. Esprime pertanto la disponibilità ad affrontare successivamente tali problematiche, tenendo tuttavia conto delle indicazioni fornite dalla legge di delega.

Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce della disponibilità, espressa dalla maggioranza, ad affrontare le tematiche oggetto delle sue proposte di modifica alla proposta di parere del relatore, non ritiene di porre in votazione le medesime proposte di modifica.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ernesto CARBONE (PD) desidera ringraziare il Presidente e tutti i gruppi, in particolare quelli di opposizione, per lo spirito di fattiva collaborazione che ha caratterizzato l'esame del provvedimento.

Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

Atto n. 100-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare ulteriormente, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante com-

posizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri.

In merito ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto, nel testo trasmesso una prima volta dal Governo, nella seduta del 6 agosto 2014, formulando su di esso numerose condizioni e osservazioni, che sono state in larghissima parte accolte dal Governo, a eccezione di taluni aspetti che considera comunque meritevoli di approfondimento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 23 del 2014, recante le previsioni di delega per la riforma del sistema fiscale in forza delle quali è stato predisposto lo schema di decreto, il Governo, dopo aver acquisito i pareri parlamentari sullo schema di decreto, è tenuto a trasmettere nuovamente lo schema alle Camere, qualora non si sia conformato a tali pareri.

Passando quindi a illustrare in termini sintetici lo schema di decreto, come nuovamente trasmesso, raffrontandolo ai contenuti del parere espresso dalla Commissione Finanze, l'articolo 1 articola le commissioni censuarie in una commissione centrale, con sede a Roma, e in 103 commissioni locali con sede nelle città indicate nella tabella allegata allo schema di decreto.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

Per quanto riguarda gli articoli da 2 a 5, i quali si occupano delle commissioni censuarie locali, l'articolo 2 prevede l'articolazione in tre sezioni: una competente in materia di catasto terreni, l'altra in materia di catasto urbano e una sezione specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma citata. Il presidente è nominato con decreto del presi-

dente del tribunale della relativa circoscrizione tra i magistrati ordinari o amministrativi oppure tra i presidenti o i presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria.

In accoglimento dell'osservazione della Commissione Bilancio del Senato, è stata prevista, al comma 2, nell'ipotesi di aumento delle sezioni, la previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili, al fine di evitare l'insorgenza di oneri imprevisti connessi all'eventuale ampliamento dei soggetti titolari a ricevere rimborsi spesa.

L'articolo 3 disciplina la composizione delle tre sezioni delle commissioni censuarie locali (6 componenti a cui si aggiunge il presidente). I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della seguente composizione:

- a) due, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;
- *b)* uno, fra quelli designati dall'ANCI d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- c) tre, fra quelli designati dal prefetto, su indicazione degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

In accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera e dell'analoga osservazione della Commissione Finanze del Senato, la rubrica dell'articolo 3 è stata armonizzata a quella dell'articolo 7, aggiungendo il riferimento alle sezioni.

In parziale accoglimento della condizione di cui al numero 3) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera è stata prevista, ai commi 1 e 3, la nomina di supplenti per tutti i componenti effettivi (6 componenti effettivi e 6 supplenti). Nel parere della Commissione Finanze della Camera la previ-

sione di un adeguato numero di membri supplenti era riferita ai componenti indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

In accoglimento della condizione di cui al numero 1) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, analoga a una condizione espressa dalla Commissione Finanze del Senato, al comma 3, lettera c), è stato specificato che, dei tre componenti scelti su indicazione degli ordini e dei collegi professionali nonché delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, due sono scelti sulla base delle indicazioni degli ordini e collegi professionali e uno è scelto sulla base delle indicazioni delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

In accoglimento della seconda parte della condizione di cui al numero 2) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, analoga a una condizione espressa dalla Commissione Finanze del Senato, è stato previsto, al comma 3, lettera *b*), il coinvolgimento del Consorzio dei comuni della provincia autonoma di Bolzano nella designazione dei membri designate dall'ANCI.

Inoltre, al comma 4, le sezioni delle commissioni censuarie di Trento e di Bolzano sono state integrate di un ulteriore componente scelto tra quelli designati dalle rispettive Province autonome tra i propri dipendenti di ruolo.

Non è stata invece accolta la prima parte della condizione di cui al numero 2) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, che chiedeva di assicurare la presenza di rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano fra i componenti designati dall'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Il Governo ha ritenuto opportuno mantenere l'originaria formulazione in quanto tale rappresentatività sarebbe garantita dalla previsione di un ulteriore componente designato dalle suddette province.

L'articolo 4 definisce la procedura di designazione dei componenti: il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate richiede ai soggetti competenti di comunicare al presidente del tribunale entro 60 giorni le rispettive designazioni. Nei 30 giorni successivi il presidente del tribunale, dopo aver verificato i requisiti e le incompatibilità, sceglie i componenti della commissione censuaria locale. In caso di mancata o incompleta designazione, il presidente del tribunale provvede a scegliere i componenti tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, presente in ogni tribunale. I componenti, così scelti dal presidente del tribunale, vengono nominati con decreto del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate.

Il testo è stato integrato con il riferimento ai membri supplenti per adeguarlo alle modifiche introdotta dall'articolo 3.

L'articolo 5 prevede che le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale sono assicurate da un segretario appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, nominato dal direttore regionale dell'Agenzia stessa.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

In relazione agli articoli da 6 a 9, che si occupano della commissione censuaria centrale, l'articolo 6 prevede che la commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti. Essa è articolata in tre sezioni (catasto terreni, catasto urbano, riforma del sistema estimativo del catasto fabbricati). È presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze. Il numero delle sezioni della commissione potrà essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

In connessione con l'analoga modifica apportata all'articolo 3, il testo dell'articolo 6 è stato integrato, al comma 1, con il riferimento ai membri supplenti: sono previsti 21 componenti supplenti (esclusi quindi i quattro membri di diritto della commissione, per i quali opera l'istituto della delega).

Non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera d) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, identica all'osservazione della Commissione del Senato, volta a estendere alla sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati anche compiti in materia di riforma del sistema estimativo del catasto terreni. Al riguardo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto rileva come una tale previsione sarebbe stata esorbitante rispetto all'ambito della delega, che opera un espresso riferimento alla sola riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

Non è stata altresì accolta l'osservazione di cui alla lettera c) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, identica all'osservazione della Commissione del Senato, volta a prevedere - nel caso di esercizio della facoltà di aumentare il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale - l'adeguamento del numero totale dei componenti della medesima. Al riguardo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto rileva come l'adeguamento del numero totale dei componenti non sarebbe necessario, in quanto i componenti di ciascuna sezione possono essere applicati ove necessario anche ad altre sezioni (richiamando al riguardo l'articolo comma 2, dello schema di decreto).

L'articolo 7 disciplina la composizione delle tre sezioni della commissione censuaria centrale, ciascuna di 11 membri. I 25 componenti della commissione censuaria centrale (oltre al presidente, per un totale di 26 membri) sono così designati: 4 dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate (membri di diritto di ogni sezione); 3 ingegneri della stessa Agenzia, 3 magistrati ordinari e 3 magistrati amministrativi; 6 membri designati dall'ANCI; 6 docenti universitari designati dal MIUR, 2 dei quali sentite le associazioni di categoria.

Anche in questo caso il testo dell'articolo è stato integrato, ai commi 1 e 5, con il riferimento ai membri supplenti, recependo sostanzialmente il senso dell'osservazione di cui alla lettera *e)* del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera.

In accoglimento della condizione di cui al numero 6) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, analoga a una condizione espressa dalla Commissione Finanze del Senato, è stato modificato il comma 6, prevedendo che per ciascuna sezione della commissione censuaria centrale sia designato dal Ministero dell'economia e delle finanze un esperto qualificato su indicazione delle associazioni di categoria nel settore immobiliare, da individuarsi tra i professionisti e i tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra esperti in economia e estimo rurale (per le sezioni catasto terreni e catasto urbano), ovvero in statistica ed econometria (per la sezione specializzata per la riforma del sistema estimativo del catasto fabbricati).

La riformulazione del comma 6 assorbe anche il contenuto dell'osservazione di cui alla lettera *f*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera.

L'articolo 8 disciplina le modalità di designazione e di nomina dei componenti, prevedendo che entro 90 giorni dalla richiesta del direttore dell'Agenzia delle entrate, i soggetti interessati (organi di autogoverno delle magistrature, ANCI e Ministero dell'istruzione) comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al direttore dell' Agenzia delle entrate. I membri sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri previsti.

Anche in tal caso il testo è stato integrato con il riferimento ai membri supplenti.

L'articolo 9 prevede che le funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione censuaria centrale sono assicurate da un segretario nominato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell'ambito degli uffici dell'Agenzia stessa.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

In merito agli articoli da 10 a 13, i quali disciplinano i requisiti di nomina, le incompatibilità e la durata degli incarichi, l'articolo 10 definisce i requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie (locali e centrale): vengono confermate le previsioni attualmente vigenti (essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici) salvo ridurre da 72 a 70 anni il limite di età al momento della nomina; per quanto riguarda gli aspetti penali - oltre alle condanne per delitti non colposi e per reati tributari - sono state ricomprese anche le condanne per contravvenzioni punite con pena detentiva, nonché l'essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Al riguardo non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *g*) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, analoga a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato, con la quale si chiedeva al Governo di valutare se il requisito della cittadinanza italiana per la nomina dei componenti delle commissioni censuarie sia congruente con la normativa dell'Unione europea; in merito la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto afferma che tale previsione risulta compatibile con i principi della normativa europea, in quanto trattasi di esercizio in modo diretto di pubblici poteri.

L'articolo 11 disciplina le incompatibilità, prevedendo che non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio e nell'esercizio delle loro funzioni o attività professionali:

- *a)* i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
- b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c) coloro che ricorrono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

d) i prefetti;

e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

f) gli appartenenti alle Forze armate
 ed i funzionari civili delle forze di polizia;

g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o con i comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.

È vietato far parte di più commissioni censuarie. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il secondo grado.

In accoglimento dell'ultima parte dell'osservazione di cui alla lettera h) del
parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera e dell'analoga osservazione della Commissione Finanze del
Senato, si è provveduto ad estendere l'incompatibilità ai membri del Governo e
delle giunte regionali e comunali.

Non è stata accolta la prima parte dell'osservazione di cui alla lettera h) del parere della Commissione Finanze della Camera, identica all'osservazione della Commissione Finanze del Senato, volta a rendere meno generica l'espressione « incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici »: al riguardo la relazione illustrativa segnala come non sarebbe agevole individuare una formula esaustiva più specifica che ricomprendesse anche le organizzazioni politiche medio tempore rappresentate in Parlamento, segnalando inoltre che è stata utilizzata la stessa locuzione prevista per le incompatibilità dei giudici tributari (di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 545 del 1992).

In merito non considera giustificato prevedere l'incompatibilità in relazione ai soli partiti politici, ed escludendo invece altre forme di aggregazione quali i movimenti politici; segnala quindi come la formulazione della previsione potrebbe essere precisata quantomeno riferendo la causa di incompatibilità all'assunzione di

cariche direttive o esecutive nei partiti o movimenti politici che abbiano una rappresentanza elettiva a livello nazionale o regionale.

L'articolo 12, in tema di decadenza dall'incarico dei componenti delle commissioni censuarie, conferma la disciplina vigente (di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972), prevedendo, tuttavia, il caso di omissione di assunzione dell'incarico entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di nomina e la perdita dell'idoneità fisica o psichica all'incarico. In caso di assenze la decadenza viene comminata nel caso di tre sedute consecutive; i presidenti decadono se omettono ripetutamente di convocare la commissione.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

L'articolo 13 stabilisce che i componenti delle commissioni, eccetto quelli di diritto, durano in carica per 5 anni e non possono essere rinnovati.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

Gli articoli 14 e 15 definiscono, rispettivamente, le attribuzioni delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale, integrandole con le attività di revisione generale degli estimi prevista dalla legge delega.

In merito non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera i) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica all'osservazione della Commissione Finanze del Senato, volta a integrare le funzioni delle commissioni censuarie - locali e centrale attribuendo loro anche competenze in tema di procedure deflattive del contenzioso in materia catastale. Al riguardo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto rappresenta che adeguate forme deflattive del contenzioso in materia catastale saranno inserite nell'ambito dello schema di decreto legislativo concernente la revisione della giustizia tributaria (come richiesto dalla condizione di cui al numero 8) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera), ovvero in altra sede normativa, al fine di evitare di snaturare la natura amministrativa delle commissioni censuarie e del relativo procedimento regolato dallo schema di decreto.

L'articolo 14, in particolare, dispone che le commissioni locali provvedono, entro 30 giorni dalla data di ricezione, alla validazione delle funzioni statistiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.2), e lettera i), numero 1), della legge di delega, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.

In accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera *m*) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato, è stato ampliato da trenta a sessanta giorni il termine per la validazione delle funzioni statistiche.

Non è stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera l) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato, volta chiarire se le commissioni censuarie locali siano chiamate a validare anche i metodi standardizzati e i parametri di consistenza specifici previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), della legge di delega (legge n. 23 del 2014), i quali devono essere utilizzati qualora i valori patrimoniali medi ordinari delle unità immobiliari non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche. Al riguardo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto rileva come tali « metodi standardizzati e parametri di consistenza» non rientrino nella nozione di «funzione statistica » la cui validazione è attribuita dalla legge delega alla competenza delle commissioni censuarie.

Al riguardo segnala come l'argomentazione addotta dal Governo per motivare il mancato accoglimento dell'osservazione di cui alla predetta lettera *l*), non risolva la questione sollevata dalla medesima osservazione, in quanto non risulta chiaro a chi spetti definire i metodi standardizzati e i

parametri di consistenza che devono essere utilizzati per determinare il valore patrimoniale medio delle unità a destinazione catastale ordinaria nel caso in cui non sia possibile determinare tali valori sulla base delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.2). A tale riguardo ritiene che le commissioni censuarie locali debbano avere un ruolo anche nella definizione dei predetti metodi standardizzati e parametri di consistenza, a meno che non si ritenga necessario attribuire tale incarico un'istanza unica a livello nazionale.

L'articolo 15 attribuisce alla commissione centrale la competenza sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle unità immobiliari urbane e ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni. Qualora la commissione censuaria locale non abbia validato tali funzioni statistiche e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione centrale provvede entro 90 giorni dalla ricezione dei relativi prospetti alla definitiva validazione delle funzioni statistiche.

Oltre a decidere sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali, la commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle entrate.

Sono previsti ulteriori poteri sostitutivi da parte delle commissione centrale nei confronti delle commissioni locali che non adottino le decisioni di loro competenza e funzioni consultive nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nonché su richiesta degli « organi competenti » in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto.

In accoglimento della condizione di cui al numero 7) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera e di una condizione e Commissione Finanze del Senato, è stata prevista, ai commi 1 e 2, la possibilità di richiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali in merito alle metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane e dei relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, anche da parte dei comuni e delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, da individuare con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Non sono è stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera n) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato, volta a valutare l'opportunità di sopprimere il richiamo alle « commissioni censuarie provinciali »: al riguardo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto motiva tale scelta rilevando come il Governo abbia voluto tenere conto, in via transitoria, delle ipotesi in cui la nuova commissione censuaria centrale venga investita di questioni trattate, in prima istanza, dalle ancora vigenti commissioni provinciali.

In accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera *o*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato, al comma 2 la locuzione: « prospetti delle qualità e classi » delle unità immobiliari urbane è stata sostituita con quella, più corretta, di: « quadro delle categorie e delle classi ».

In parziale accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera p) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato, volta a chiarire a quali organi si intende fare riferimento, la locuzione « organi competenti » è stata sostituita con « organi istituzionali competenti ».

L'articolo 16 attribuisce alle commissioni censuarie la facoltà di chiedere, a fini istruttori, dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai comuni.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

Gli articoli 17, 18 e 19 intervengono, rispettivamente, in tema di organizzazione delle sedute, di validità delle deliberazioni e di scioglimento delle commissioni censuarie.

In accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera q) del parere approvato dalla Commissioni Finanze della Camera, identica a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato, attraverso una modifica del comma 1 dell'articolo 18 (dove sono state soppresse le parole: « a sezione semplice ») il *quorum* per la validità delle deliberazioni di tutte le commissioni censuarie (a sezioni semplici e a sezioni unite) è stato uniformato, prevedendo che per tutte le commissioni censuarie le sedute sono valide in presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.

L'articolo 20 precisa che ai componenti delle commissioni censuarie, sia locali che centrale, non spetta alcun compenso, gettone o indennità, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.

In accoglimento della condizione contenuta nel parere approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, è stata adottata la modalità di copertura richiesta, specificando che al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286, della legge n. 147 del 2013 (il quale autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale).

L'articolo 21 dispone che la data di insediamento delle commissioni censuarie

sia fissata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

In parziale accoglimento della condizione di cui al numero 4) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a una condizione della Commissione Finanze del Senato, si prevede, al comma 1, che le commissioni censuarie sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che individua una data unica di insediamento a livello nazionale.

In merito ricorda che la predetta condizione posta dalle Commissioni parlamentari sostanzialmente richiedeva di definire l'entrata di entrata in vigore dello schema di decreto (stabilito dall'articolo 22 dello schema di decreto nel 1º novembre 2014) e di far coincidere tale data con quella di insediamento delle nuove commissioni.

Al riguardo la relazione tecnica allegata allo schema di decreto afferma che il procedimento per la costituzione delle commissioni censuarie presuppone l'entrata in vigore e dunque l'efficacia del decreto legislativo, che ne disciplina le relative modalità di composizione. Per tale motivo il Governo ha ritenuto congruo, per l'insediamento di tutte le commissioni censuarie (locali e centrale), fissare il termine di un anno dall'entrata in vigore dello schema di decreto (ossia il 1º novembre 2015).

Il comma 2 dell'articolo 21 specifica che fino alla data di insediamento prevista, continuano ad operare le commissioni censuarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, con i compiti ivi previsti.

L'articolo 22 è stato modificato, in primo luogo inserendovi un nuovo comma 1, il quale indica nel 1º novembre 2014 l'entrata in vigore dello schema di decreto e prevede, al comma 2, che con l'insediamento delle nuove commissioni censuarie, sono abrogate le disposizioni recate dal titolo III (articoli da 16 a 40) del decreto

del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 e sono conseguentemente soppresse le commissioni attualmente in essere.

L'inserimento del nuovo comma 1 costituisce parziale accoglimento della condizione di cui al numero 4) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a una condizione della Commissione Finanze del Senato, la quale chiedeva di fissare esplicitamente la data di entrata in vigore del decreto legislativo e di stabilire che la data di entrata in vigore fosse il termine per l'insediamento delle nuove commissioni.

Al riguardo osserva come il termine del 1º novembre 2014 potrebbe essere inferiore a quello ordinariamente previsto di 15 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (ai sensi dell'articolo 73 della Costituzione e dell'articolo 10 delle preleggi), laddove la predetta condizione delle Commissioni parlamentari specifica inoltre che dovrebbe trattarsi di un termine superiore a quello di 15 giorni.

In accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera *a)* del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato è stato inoltre modificato il comma 2, prevedendo che l'abrogazione delle disposizioni recate dal Titolo III, nonché degli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, decorra dalla data di insediamento delle commissioni disciplinate dal decreto legislativo.

In accoglimento dell'osservazione contenuta nel parere della Commissione Bilancio del Senato si è altresì provveduto, sempre nell'ambito del comma 2, a abrogare l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1-octies del decreto-legge n. 16 del 1993, relativo alla corresponsione di gettoni di presenza ai componenti delle commissioni censuarie provinciali.

Non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *r*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera e all'analoga osservazione della Commissione Finanze del Senato, relativa all'opportunità di avvalersi uniformemente nell'ambito dello schema di decreto della dizione

« catasto edilizio urbano » piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di « catasto dei fabbricati ». In proposito la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto fa presente che la diversità lessicale è voluta, per coerenza con la terminologia utilizzata dall'articolo 2 della legge delega di cui alla legge n. 23 del 2014, laddove si fa riferimento alla riforma del sistema estimativo del « catasto dei fabbricati ».

Al riguardo segnala come l'argomentazione addotta dal Governo per giustificare il mancato accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera r), non risolve il problema ivi segnalato, in quanto permane nel testo dello schema di decreto una difformità, dovuta all'utilizzo di entrambe le dizioni « catasto edilizio urbano » e « catasto dei fabbricati ».

Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere, anche all'esito di un approfondimento con il Governo sui temi evidenziati.

Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, rilevando come il parere sullo schema di decreto legislativo potrà essere espresso nella seduta di martedì 21 o di mercoledì 22 ottobre prossimo.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00466 Pesco: Definizione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Daniele PESCO (M5S) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione del fenomeno, a oggi in costante crescita, del mercato degli affitti brevi ovvero delle locazioni per brevi periodi, a volte anche di una sola notte, di case o appartamenti ovvero porzioni di esse, praticate dai proprietari in forma privata e non imprenditoriale.

Fa quindi presente come il settore interessi diverse categorie di soggetti, dal semplice possessore di un immobile che vuole renderlo produttivo senza ricorrere alle tradizionali forme di affitto a chi, soprattutto in conseguenza della crisi economica degli ultimi anni, cerca di arrotondare il proprio reddito affittando una stanza della propria casa in occasione di eventi particolari.

A tale riguardo rileva come, in tutti questi casi, la locazione breve del proprio immobile rappresenti una sicura e concreta fonte di guadagno. Ricorda, infatti, che, in base ai dati ISTAT relativi all'ultima rilevazione annuale (riferita all'anno 2012) si contano oltre nove milioni di presenze presso « esercizi ricettivi diversi da quelli tradizionali ». Evidenzia quindi come si tratti di numeri significativi, considerato che gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, nonché i tradizionali bed & breakfast, hanno totalizzato circa 18 milioni di presenze complessive, confermando le potenzialità economiche di tale settore.

In tale ambito rileva come all'espansione del mercato degli affitti brevi abbiano senz'altro contribuito le numerose piattaforme di prenotazione online che si sono diffuse negli ultimi anni: Società come la californiana AirBnB (www.airbnb.it), il gruppo Home Away (www.homelidays.it), Windows on Europe (di cui fa parte la società Halldis), la Home ltd, sono state tra le prime a intuire la redditività di tale nuovo mercato, raggiungendo introiti milionari. Rammenta che, attraverso appositi siti internet, tali società offrono a privati e aziende ogni tipo di servizio necessario per l'affitto del proprio immobile: dalla semplice pubblicizzazione dell'immobile sul sito alla integrale gestione del rapporto con il cliente (conclusione del contratto e pagamento) nonché, in alcuni casi, alla stessa amministrazione del bene, in cambio del pagamento di una provvigione per ogni singola transazione conclusa oppure del pagamento di un abbonamento annuale.

Sottolinea quindi come questa nuova forma di ricettività rappresenti un nuovo ed efficiente volano turistico, costituendo in particolare un incentivo nei confronti di un turismo di tipo nuovo, con caratteristiche di maggiore economicità, e crei conseguentemente un vantaggio sia per l'economia del Paese, che vede ampliato il proprio indotto legato al turismo, sia per i proprietari di immobili i quali, in questo periodo congiunturale, hanno la possibilità di incrementare i propri redditi concedendo in affitto le proprie case o porzioni di esse.

Nel segnalare come il settore degli affitti brevi non sia, peraltro, immune da criticità, evidenzia come la maggiore preoccupazione riguardi sia il sistema dei controlli sugli operatori, i quali, in quanto esercenti in forma privata e non imprenditoriale, sono difficilmente individuabili e, dunque, controllabili, sia l'osservanza delle regole e prescrizioni imposte dalla legge.

In primo luogo, rileva, sul piano fiscale, le difficoltà insite nell'individuazione della fonte reddituale, data dall'affitto temporaneo dell'immobile, conseguenti all'insussistenza di un obbligo di registrazione del contratto, che è previsto per i periodi di locazione superiori ai 30 giorni, consentendo in tal modo al proprietario locatore di evadere le imposte omettendo di dichiarare al fisco le entrate conseguenti alla locazione dell'immobile (che andrebbero tassate come ordinari redditi da locazione ovvero, in via opzionale, con l'imposta sostitutiva prevista con il regime della cedolare secca).

Sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, segnala l'elusione dell'obbligo di comunicazione all'autorità di sicurezza dei nominativi dei soggetti ospitati, imposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 79 del 2012 e dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Sul piano della concorrenza, evidenzia quindi come si determinino effetti distorsivi a danno dei tradizionali operatori del settore, che nella loro attività sono sottoposti a continui controlli e a ferrea tassazione.

In tale contesto, pur ritenendo che il settore degli affitti a breve meriti di essere incentivato e sviluppato, rappresentando una valida fonte reddituale soprattutto in un periodo di crisi quale quello attuale, considera necessario definire in termini organici la disciplina tributaria, in modo da assicurare, anche in questo settore, il pieno adempimento degli obblighi fiscali posti a carico dei proprietari degli immobili in locazione breve. A tal fine occorre a suo giudizio sfruttare le possibilità tecnologiche insite nelle stesse piattaforme informatiche per la prenotazione on line degli immobili in locazione, in modo da semplificare i relativi adempimenti per i proprietari e di garantire al tempo stesso un significativo gettito, quantificato da taluni in circa 100 milioni di euro annui, derivante dal prelievo sulle predette locazioni. In particolare, la risoluzione pone in evidenza come l'elemento chiave su cui far leva sia l'introduzione dell'obbligo, per gli intermediari, anche esteri, che forniscono ai proprietari degli immobili i servizi di prenotazione e pagamento on line o che supportano il proprietario nella locazione del proprio immobile, di svolgere la funzione di sostituto d'imposta nei confronti dei proprietari, obbligando gli stessi intermediari a operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sulle somme girate ai proprietari a titolo di canone di locazione. con la medesima aliquota del 10 per cento prevista per la cedolare secca sugli affitti. Sottolinea come tale meccanismo, le cui eventuali difficoltà tecniche sono certamente superabili, garantirebbe ai proprietari di evitare gravosi adempimenti dichiarativi o di versamento e consentirebbe agli intermediari di regolarizzare la posizione fiscale degli stessi proprietari.

Inoltre l'atto di indirizzo segnala la possibilità di introdurre, per i contratti conclusi direttamente dal proprietario, modalità di pagamento attraverso banche e sportelli postali che prelevino, sull'importo del solo canone, come ritenuta a titolo di imposta sostitutiva, una cedolare secca del 10 per cento, nonché di introdurre strumenti informatici e telematici al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali di dichiarazione e versamento delle imposte dovute sui redditi percepiti dai proprietari, prevedendo anche la predisposizione di una piattaforma *on line* gestita direttamente dall'Agenzia delle entrate che consenta la liquidazione e il pagamento delle imposte stesse.

Marco CAUSI (PD) manifesta il forte interesse del gruppo del PD per la tematica affrontata dalla risoluzione, ricordando come, in risposta alla sua interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-03615, relativa agli adempimenti IVA a carico dei soggetti che esercitano attività di commercio elettro-

nico diretto, sia emersa, la novità, sicuramente rilevante, secondo cui tali soggetti saranno chiamati a versare l'IVA nel Paese di fatturazione della prestazione da loro fornita. In tale contesto ritiene quindi opportuno approfondire tale tematica anche con riferimento alle imposte dirette relative ai redditi derivanti dai servizi on line, eventualmente utilizzando la medesima piattaforma prevista ai fini IVA.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

5-03732 Sberna: Introduzione di elementi di redistribuzione del carico della TASI a favore delle famiglie più povere e numerose.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede iniziative urgenti atte a garantire un carico d'imposta TASI sull'abitazione principale pari a quello determinato dall'IMU nel 2012, preservando un'equa redistribuzione fiscale.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, in ordine alle agevolazioni riconosciute dai comuni in relazione alla TASI per i figli a carico, occorre precisare che l'analoga agevolazione prevista per l'IMU è stata concessa, limitatamente agli anni 2012 e 2013, dal legislatore nazionale in virtù dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Alla luce di detta disposizione, l'agevolazione sarebbe comunque venuta meno a partire dall'anno 2014, ma al comune è attribuita la facoltà, nell'esercizio della sua autonomia impositiva, di effettuare una manovra di carattere agevolativo elevando la detrazione di 200 euro fino a concorrenza dell'imposta.

Pertanto, la simulazione effettuata dalla UIL – Servizio politiche territoriali – secondo cui le famiglie (con un figlio) proprietarie di una prima casa di categoria catastale A3 e rendita di 450 euro pagherebbero nel 2014 una TASI maggiore dell'IMU 2012, tenendo conto delle aliquote e detrazioni deliberate dai principali comuni italiani non considera che la detrazione, di cui al citato articolo 13, comma 10 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 50 euro per ciascun figlio convivente era in vigore per i soli anni 2012 e 2013.

Negli esempi indicati dall'interrogante, qualora si incrementi il gettito IMU dell'importo di 50 euro per il venir meno dell'agevolazione, il carico d'imposta TASI per 2014 non risulta superiore a quello generato dall'IMU nel 2012 per i comuni di Firenze, Milano e Venezia ed è sostanzialmente equivalente per il comune di Bologna.

Ciò posto, deve sottolinearsi che il riconoscimento del principio costituzionale di sussidiarietà, già presente per l'IMU, nelle norme appena citate, è stato amplificato dal Legislatore nella TASI che rappresenta un'imposta di natura prettamente federalista, in quanto al comune è lasciata la massima autonomia impositiva che si estrinseca soprattutto attraverso la possibilità di modellare liberamente l'imposta, comprese le agevolazioni, fino al suo azzeramento, sempre nel rispetto del principio costituzionale della riserva di legge.

L'unico vincolo che si rinviene è dettato dal comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che « per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 ».

Pertanto, l'equa redistribuzione fiscale auspicata dall'Onorevole interrogante appare già garantita attraverso l'intervento diretto del comune, ente territoriale più vicino ai cittadini e in grado di rappresentare meglio le necessità della collettività, nel determinare la misura dell'imposta dovuta, attraverso l'individuazione delle relative aliquote e delle detrazioni.

Comunque, il Dipartimento delle finanze ritiene opportuno sottolineare che un'analisi complessiva del gettito TASI sull'abitazione principale potrà essere effettuata una volta acquisiti i dati dei versamenti con scadenza 16 ottobre per i comuni che hanno inviato dopo il 23 maggio 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.

Con riferimento ai 2.178 comuni, che hanno invece effettuato il predetto invio entro la medesima data del 23 maggio, il confronto tra il gettito IMU 2012 sull'abitazione principale e il gettito IMU+TASI 2014 sulla stessa tipologia di immobili mostra una riduzione complessiva del gettito nel 2014 del 29.3 per cento rispetto al dato del 2012.

5-03789 Sandra Savino: Accorpamento delle sedi dell'Accademia della Guardia di Finanza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di confermare l'orientamento, emerso in più occasioni pubbliche di riportare l'intero quinquennio del corsi di allievi Ufficiali della Guardia di Finanza a Bergamo in vista della realizzazione della nuova Accademia nell'area degli ex ospedali riuniti della città lombarda.

Al riguardo, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, si riferisce quanto segue. La Guardia di finanza, in un'ottica di razionalizzazione degli spazi e ottimizzazione delle funzioni, ha avviato lo studio di un'ipotesi progettuale che prevede la riunificazione dell'Accademia – attualmente dislocata su due distinte strutture presenti alle sedi di Bergamo e Roma – in unico comprensorio immobiliare, sito a Bergamo, individuato nel complesso denominato « Ex Ospedali Riuniti » di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti Investimenti Sgr.

A tal fine, il Comando Generale e la predetta Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto nel corso del 2014 un Protocollo d'intesa propedeutico all'avvio dei necessari approfondimenti finalizzati a concretizzare la progettualità in questione. Tale documento programmatico, che non ha alcuna valenza contrattuale, si limita a formalizzare le intese preliminari delle parti e prevede l'intervento dell'Agenzia del demanio per le valutazioni economiche e tecniche sottese alla verifica di fattibilità dell'operazione.

Per la definizione del contesto, è stato elaborato un piano di razionalizzazione,

condiviso favorevolmente dalla prefata Agenzia, inquadrabile nell'ambito delle previsioni recate dall'articolo 2, comma 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'articolo 11 (« Riordino delle Scuole pubbliche di formazione ») del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di contenimento della spesa e riduzione delle superfici.

L'attuazione del piano comporterà un sensibile vantaggio economico sotto il profilo dei costi di gestione e di conduzione ordinaria delle strutture in ragione della riunificazione delle sedi nonché dell'ottimizzazione degli spazi occupati.

In tal senso, è stato predisposto uno studio di fattibilità secondo il prospettato piano di razionalizzazione e si attende la proposta tecnico-economica della proprietà da sottoporre al vaglio della richiamata Agenzia del demanio per le valutazioni di competenza.

È opportuno precisare che la tempistica di realizzazione dell'operazione nei termini ipotizzati dovrà essere compatibile con l'esecuzione di importanti interventi di riqualificazione volti a rendere la struttura (qualora acquisita) funzionale alle esigenze logistico-addestrative della Guardia di finanza e in linea anche con la naturale scadenza dei contratti stipulati con il Fondo Immobili Pubblici (anno 2022), che attualmente regolano la conduzione degli immobili alle sedi di Bergamo e Roma in uso all'Accademia.

5-03791 Paglia: Introduzione dell'obbligo, per i concessionari dei giochi pubblici, di realizzare campagne informative sui rischi del gioco.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante auspica iniziative atte a modificare quanto previsto in termini di investimenti pubblicitari di promozione del gioco con decreto ministeriale 15 novembre 2000, destinando una parte dell'aggio riscosso dai concessionari nella diffusione di messaggi pubblicitari, che, richiamando il senso di responsabilità e cautela, scoraggino le pratiche di gioco.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.

Le disposizioni in materia di pubblicità sui giochi sono state oggetto di profondi interventi per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (cosiddetto decreto Balduzzi).

Pertanto – riferiscono gli Uffici di merito – quanto espresso dall'Amministrazione ai tempi dell'indagine conoscitiva sulla ludopatia, cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, non poteva tenere conto delle norme poi sopravvenute.

L'Amministrazione, nei limiti della legislazione susseguitasi, ha da sempre prestato attenzione alla ricerca di misure utili al contrasto delle derive patologiche nell'approccio al gioco e nell'incidenza dell'offerta illegale su questo profilo di tutela dei consumatori.

Più di recente, si annovera poi il lavoro svolto dall'Osservatorio di cui al richiamato articolo 7, comma 10, del decretolegge n. 158 del 2012, che nell'ambito della valutazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco

d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, ha definito ed approvato un Piano d'Azione Nazionale sulla base del quale sono stati elaborati i piani per l'anno 2014.

Le iniziative assunte nel primo semestre dai concessionari, sono state orientate, tra l'altro, alla promozione di azioni di prevenzione, alla salvaguardia dai rischi derivanti dal ricorso al gioco d'azzardo illegale, ponendo in essere campagne di comunicazione e sensibilizzazione in ordine ai rischi connessi al gioco problematico e/o patologico o all'utilizzo di giochi illegali.

Per quanto riguarda la destinazione di quote degli investimenti pubblicitari a favore dell'attuazione di interventi in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, si rileva, in primo luogo, che tra le attività di comunicazione individuate nel piano delle iniziative pubblicitarie e promozionali dei concessionari sono previste iniziative di diffusione del messaggio di gioco consapevole e responsabile che si avvalgono anche del confronto e della collaborazione con varie associazioni.

In particolare per quanto concerne il gioco responsabile è prevista un'attività di informazione con specifico riguardo alla protezione delle categorie più vulnerabili, nonché, per la tutela dei minori, interventi su più direttrici compresa, ad esempio, l'avviata collaborazione con il Moige (Movimento italiano genitori) da parte del concessionario del gioco del Lotto Gtech.

Pertanto, quanto richiesto dal l'interrogante trova già riscontro nella prassi corrente. Relativamente alla concessione del gioco del Lotto l'articolo 8 del decreto ministeriale 15 novembre 2000 prevede un obbligo di investimento da parte del concessionario per promozione e pubblicità in misura non inferiore al 7 per cento del compenso percepito nell'anno precedente. Il piano pubblicitario viene sottoposto preventivamente all'Agenzia per l'approvazione.

Si tenga presente, peraltro, che la concessione in esame verrà a scadenza nel mese di giugno 2016 e che la nuova convenzione di concessione terrà debitamente conto di tutte le istanze finalizzate alla tutela dei soggetti più vulnerabili e dei minori, nonché della sensibilizzazione del gioco responsabile.

Più appropriate misure utili, in tema di gioco e pubblicità, ovviamente potranno trovare espressione nel momento di attuazione della delega di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, che reca appositi e specifici criteri di delega al riguardo.

5-03792 Busin: Corretta applicazione della normativa circa l'esenzione dall'accisa dei carburanti utilizzati dai natanti a uso commerciale di immatricolazione extracomunitaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il *question time* in esame viene richiesta l'adozione di iniziative volte a garantire da parte degli Uffici doganali la « corretta applicazione della normativa del regime fiscale agevolato di esenzione da accise carburanti per i natanti da uso commerciale battenti bandiera extra-UE ».

In merito, sentita l'Agenzia delle Dogane, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente va evidenziato che il quadro comunitario di riferimento nella specifica materia va rinvenuto nella direttiva 2003/96/CE che ha abrogato espressamente all'articolo 30 la direttiva 92/81/CEE, sebbene in molte parti ne ricalchi integralmente le disposizioni.

In particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera *c*) della direttiva 2003/96/CE dispone che gli Stati Membri esentino dall'accisa « i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto ».

Ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione della disposizione non solo soccorre la definizione di « imbarcazioni private da diporto » che fornisce il secondo periodo della predetta lettera *c*), ma anche il ventitreesimo *considerandum* della direttiva che espressamente statuisce che « gli obblighi internazionali vigenti e il mantenimento della posizione competitiva delle imprese comunitarie rendono opportuno mantenere le esenzioni per i prodotti energetici destinati alla navigazione aerea e marittima, esclusa la navigazione da

diporto, mentre dovrebbe essere possibile per gli Stati membri limitare tali esenzioni».

Va, altresì, fatto rilevare che il paragrafo 2 del medesimo articolo 14 prevede che uno Stato Membro possa derogare all'esenzione in parola « nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro ».

Da tali disposizioni non può che derivare che l'esenzione di che trattasi debba essere applicata con riguardo ai prodotti energetici impiegati esclusivamente dalle imbarcazioni, diverse da quelle da diporto, nazionali e comunitarie, ma non già dalle imbarcazioni extra-UE.

Per quanto riguarda la legislazione nazionale, il punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recepisce integralmente – trattandosi di una esenzione obbligatoria – il disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera *c*), della direttiva 2003/96/CE, riconoscendo l'esenzione dall'accisa ai prodotti energetici utilizzati, tra l'altro, come « carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto ».

In conseguenza del quadro comunitario di riferimento, secondo l'Agenzia delle Dogane, la citata disposizione del nostro ordinamento non può trovare applicazione tout court per le imbarcazioni extra-UE.

Quanto sopra, peraltro, trova coerente applicazione nel decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577, che per le imbarcazioni comunitarie ne ammette espressamente il rifornimento, in assenza di li-

bretto di controllo del quale sono invece munite quelle nazionali, previa esibizione della sola documentazione di bordo dell'imbarcazione.

Le considerazioni sopra riportate valgono, naturalmente, per il riconoscimento del beneficio in tutti gli scopi della navigazione marittima nelle acque comunitarie, per i quali l'esenzione è ammessa, inclusi quindi i rifornimenti alle unità da diporto adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio.

In questo quadro, l'Agenzia delle Dogane è recentemente intervenuta fornendo i criteri applicativi del beneficio fiscale di che trattasi con riguardo alle unità commerciali noleggiate per diporto battenti bandiera di Paesi non appartenenti alla UE.

Nel definire la posizione della nave destinata all'esercizio di attività commerciale, è stato precisato che l'unità navale battente bandiera di un Paese Terzo che viene destinata all'uso di noleggio presuppone, ai fini dell'impiego di carburanti denaturati in esenzione e di oli lubrificanti non soggetti a tassazione, l'importazione definitiva della stessa.

Peraltro, la predetta importazione definitiva non è condizionata all'obbligo di iscrizione nei registri navali nazionali, e ciò in conseguenza della modifica apportata dall'articolo 60, comma 1, del decretolegge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, all'articolo 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973.

Per quanto riguarda gli indirizzi operativi richiamati nel documento di sindacato ispettivo in esame, avendo gli stessi carattere meramente locale in quanto emanati da taluni organi periferici, secondo l'Agenzia delle Dogane, sono da ritenersi del tutto superati dai recenti criteri applicativi.

5-03799 Ruocco: Revisione della struttura del modello F24.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti auspicano iniziative volte ad implementare l'attuale modello F24, inserendo un numero di voci superiore a quelle attualmente previste, nonché ad estendere, con le opportune modificazioni, l'utilizzo del modello F24 anche per l'esecuzione di pagamenti che oggi prevedono l'utilizzo di altri modelli di versamento meno efficienti.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Occorre preliminarmente osservare che il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 8 novembre 2011 ha previsto l'attuazione graduale, mediante provvedimenti direttoriali, dell'estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 agli altri tributi indicati nel decreto stesso.

Il modello F24 Elide (previsto in sostituzione del modello F23 per il pagamento dei tributi individuati dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2014) ha una struttura diversa rispetto al modello F24 ordinario. Infatti è composto di un'unica sezione, denominata « Erario ed altro », in cui possono essere inserite fino ad un massimo di 28 voci.

Relativamente alla richiesta degli interroganti di consentire l'utilizzo del modello F24 anche per l'eventuale pagamento di somme spettanti ad altre amministrazioni, che oggi avviene con altre modalità di versamento, si rappresenta che in tal caso l'Agenzia dovrebbe sostenere i relativi costi di riscossione, pertanto sarebbe necessario prevedere un sistema di ristoro di tali costi.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (Atto n. 99-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia recepita la massima parte delle condizioni e osservazioni contenute nel parere espresso il 7 agosto 2014 dalla

Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;

sottolineata l'esigenza di assicurare la massima collaborazione tra le Commissioni parlamentari competenti e il Governo relativamente alla predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (Atto n. 99-bis).

PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Inserire la seguente osservazione:

a) con riferimento all'articolo 28, commi 4 e 5, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità: di ridurre il tempo di sospensione degli effetti estintivi derivanti dalla cancellazione della società dal registro delle imprese; di introdurre una norma volta a chiarire che la responsabilità personale del liquidatore non può essere invocata per i debiti tributari non conosciuti al momento della liquidazione; di precisare che le novità introdotte produrranno effetti a partire dalle cancellazioni delle società interve-

nute successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Capezzone.

Inserire la seguente osservazione:

a) con riferimento all'articolo 33 dello schema di decreto, valuti il Governo la possibilità di rinviare, ai fini IVA, l'operatività della nuova definizione di « abitazione di lusso » al definitivo completamento del processo di revisione del catasto dei fabbricati, che definirà anche le nuove categorie censuarie.

Capezzone.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (Atto n. 99-bis).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali;

premesso che:

l'articolo 7 della legge n. 23 del 2014, ha conferito una delega al Governo in materia di semplificazione fiscale affinché provveda:

- *a)* alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue;
- b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;
- c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, ha espresso, il 7 agosto 2014, parere favorevole al provvedimento, previo accoglimento di una serie di condizioni e osservazioni;

- il Governo, nel riformulare il testo del provvedimento, non ha ritenuto di accogliere integralmente le condizioni e osservazioni contenute nei pareri approvati dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati e della 6ª Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica ed in particolare:
- a) non ha accolto l'osservazione della 6ª Commissione del Senato di dimezzare l'importo della sanzione di cui all'articolo 2 del provvedimento, quantificata in cento euro in somma fissa per ogni caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati da parte del sostituto di imposta, « in quanto ciò avrebbe comportato l'indebolimento eccessivo della reazione sanzionatoria rispetto ad inadempimento fiscale particolarmente rilevante ai fini della corretta pre-compilazione »;
- b) non ha, altresì, ritenuto di accogliere l'osservazione di cui alla lettera c) del parere della VI Commissione della Camera che chiedeva di valutare l'opportunità di ampliare da 5 a 30 giorni il termine di cui all'articolo 2 del decreto per l'invio, senza sanzioni, dei summenzionati dati, in quanto « tale rimodula-

zione sarebbe, infatti, risultata incompatibile con l'esigenza di rendere i dati disponibili nella dichiarazione precompilata »;

c) non ha ritenuto di accogliere l'osservazione dalla 6ª Commissione del Senato, la quale suggeriva che, in caso di visto di conformità infedele direttamente ascrivibile alla responsabilità dell'intermediario, lo stesso non sia tenuto al pagamento dell'imposta che dovrebbe essere, pertanto, richiesta al contribuente (ai sensi dell'articolo 6 del decreto): il mancato accoglimento dell'osservazione si giustifica - secondo il Governo - in quanto la eliminazione della responsabilità dei CAF vanificherebbe la ratio dell'intera disposizione che privilegia la semplificazione nei confronti dei contribuenti; peraltro la possibilità di correzione entro il termine del 10 novembre offre ai CM la possibilità di ridurre ogni rischio connesso all'apposizione del visto:

d) non ha accolto l'osservazione, di cui alla lettera d) della VI Commissione della Camera, di valutare l'impatto delle previsioni contenute nelle disposizioni dell'articolo 15 (in tema di trasparenza e semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale) sulle imprese, in termini di eventuali oneri ed adempimenti aggiuntivi, sostenendo che la disposizione non comporti particolari oneri per le imprese; infatti, la norma richiamata non comporterebbe, secondo il Governo, aggravi per i sostituti sotto il profilo degli adempimenti e degli obblighi di registrazione, limitandosi a prevedere una diversa modalità di effettuazione delle medesime operazioni; sempre secondo l'Esecutivo la modifica proposta rileverebbe unicamente ai fini del software di produzione del modello F24 e avrebbe carattere non sostanziale; l'intervento si presenterebbe inoltre come non invasivo sotto il profilo tecnico, e pertanto eventuali oneri sarebbero da ricondurre agli ordinari oneri annuali di aggiornamento delle procedure; il Governo sostiene altresì che la norma proposta consentirebbe una semplificazione del modello 770 e una riduzione dei quadri da compilare a vantaggio degli stessi sostituti;

e) non ha fornito indicazioni esaustive sull'iter di progressiva eliminazione del modello 770 semplificato, confermando la vigenza dell'adempimento anche per l'anno 2015 e rimandano a successivi provvedimenti la normazione in materia;

f) nel richiamare il carattere sperimentale di tale disciplina, sottolineato anche dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, il Governo non ha inoltre fornito alcuna concreta indicazione sull'iter di graduale implementazione della dichiarazione pre-compilata, attribuendo a fonti normative di grado secondario il compito di approntare tutti gli eventuali strumenti di correzione e aggiustamento che saranno eventualmente necessari a massimizzarne l'efficacia;

l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, prevede che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) provveda il Governo a sopprimere gli articoli da 1 a 8;
- 2) provveda il Governo a sopprimere l'articolo 9;
- 3) provveda il Governo a sopprimere l'articolo 15 (*ex* articolo 16);
- 4) provveda il Governo a sopprimere l'articolo 19;
- 5) provveda il Governo a sopprimere l'articolo 20;
- 6) provveda il Governo a sopprimere l'articolo 29.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:	
5-03482 Manzi: Sul Centro nazionale di studi leopardiani (CNSL)	94
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	97
5-03254 Palmieri: Sull'attività svolta dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) presso le scuole	94
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	98
5-03432 Sibilia: Sulla presenza nelle indicazioni nazionali per i licei, con riferimento all'insegnamento della letteratura italiana, di autori meridionali e di autrici	95
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	100
5-03454 Carocci: Sull'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica nell'ultimo anno di scuola secondaria superiore	95
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	101
5-03528 Alfreider: Sull'insegnamento della lingua slovena nel Friuli-Venezia Giulia	95
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	102
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica (Esame del documento conclusivo e rinvio)	96
ALLEGATO 6 (Proposta di documento conclusivo)	104

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono il sottosegretario di Stato dei beni e delle attività culturale e del turismo, Francesca Barracciu, ed il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 9.

5-03482 Manzi: Sul Centro nazionale di studi leopardiani (CNSL).

Il sottosegretario Francesca BARRAC-CIU risponde all'interrogazione in titolo (vedi allegato 1).

Irene MANZI (PD), rispondendo, si dichiara soddisfatta della risposta del sottosegretario alla propria interrogazione. Per quanto riguarda in particolare la questione della governance del centro ricorda che si sono registrate delle difficoltà nei rapporti fra il medesimo centro studi e il comune di Recanati. Auspica pertanto che il Governo possa esercitare un ruolo di moral suasion affinché l'istituto possa avere degli organici di vertice all'altezza della sua grande tradizione.

5-03254 Palmieri: Sull'attività svolta dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) presso le scuole.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo (vedi allegato 2).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta, la quale appare sostanzialmente pilatesca nei confronti delle domande poste. Nelle scuole sta accadendo nelle scuole che, con la giustificazione della lotta alle discriminazioni di varia natura, si va sempre più imponendo una sorta di pensiero unico il quale finisce paradossalmente per determinare una sorta di discriminazione al contrario. Una discriminazione esercitata da chi in teoria dovrebbe impegnarsi contro le discriminazioni. L'UNAR in questo senso ha subito una sorta di mutazione genetica ed è diventata uno dei protagonisti di questa diffusione del pensiero unico nel nostro sistema scolastico. Ricorda il caso recente di un asilo nel quale era stata promossa una iniziativa che arrivava a negare il fatto che una famiglia fosse composta da un uomo e una donna. Si tratta di iniziative tanto più preoccupanti in quanto rivolte verso bambini in tenera età. Preannuncia la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo ogni qual volta la cronaca riporterà episodi di tale natura.

5-03432 Sibilia: Sulla presenza nelle indicazioni nazionali per i licei, con riferimento all'insegnamento della letteratura italiana, di autori meridionali e di autrici.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo (vedi allegato 3).

Carlo SIBILIA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente insoddisfatto della risposta. Ritiene che sarebbe necessaria una maggiore attenzione da parte del Governo rispetto al tema della sostanziale eliminazione degli autori meridionali dai programmi ministeriali per l'insegnamento della letteratura italiana nei licei, posta in essere con i decreti del 2010 del Ministro Gelmini. Sottolinea come la battaglia per il recupero della trazione letteraria meridionale non abbia affatto natura localistica, ma sia in realtà tesa a recuperare e valorizzare la tradizione dell'Italia intera.

Proporre una visione parziale della storia della nostra letteratura rappresenta un errore grave che ha ripercussione sulla stessa formazione degli studenti, producendo danni che si manifestano nel medio e nel lungo periodo. Ricorda come il proprio gruppo abbia già presentato una risoluzione in Commissione che affronta la questione. Auspica che vi possa essere maggiore attenzione ad un tema che serve a favorire il necessario recupero delle radici culturali della nostra identità.

5-03454 Carocci: Sull'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica nell'ultimo anno di scuola secondaria superiore.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo (vedi allegato 4).

Mara CAROCCI (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta. Sottolinea come il monitoraggio avviato dal Governo sugli effetti della sperimentazione della metodologia CLIL non sarà pronto prima del 2015. Il MIUR quindi al momento non dispone ancora di un quadro della situazione. E la necessità di disporre di dati attendibili appare tanto più importante nel momento in cui il piano « la buona scuola » presentato al Governo prevede un ampliamento del ricorso a tale metodologia. Al momento non siamo in grado di sapere quanti siano gli insegnati di ruolo in grado di attuare tale metodologia ne vi sono margini significativi per ricorrere a lettori di madrelingua che potrebbero supplire ai deficit del corpo insegnanti di ruolo. In questo quadro vi è il rischio che l'intera iniziativa, che ha una valenza strategica per elevare il livello del nostro sistema scolastico, sia lasciata alla spontanea iniziativa di alcuni insegnanti.

5-03528 Alfreider: Sull'insegnamento della lingua slovena nel Friuli-Venezia Giulia.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo (vedi allegato 5).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del sottosegretario. Ritiene apprezzabile l'impegno profuso dal Governo in merito alla questione sollevata nell'interrogazione anche se sottolinea che non tutti i problemi sono stati risolti.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Comunica, altresì, che è stata trasmessa dal direttore generale di progetto del « Grande Progetto Pompei », Giovanni Nistri, la relazione semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma.

Luigi GALLO (M5S), chiede di audire i responsabili della gestione del sito archeologico di Pompei, nonché il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che non è questa l'occasione per affrontare la questione posta dal collega Gallo, che potrà essere proficuamente esaminata in ufficio di presidenza.

Milena SANTERINI (PI) presenta una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, che illustra (vedi allegato 6).

Intervengono, quindi, per svolgere considerazioni sulla proposta di documento conclusivo testè illustrata dalla deputata Santerini i deputati: Maria Grazia ROC-CHI (PD), Antonio PALMIERI (FI-PdL), Maria MARZANA (M5S), Luisa BOSSA (PD), Giuseppe BRESCIA (M5S), Umberto D'OTTAVIO (PD), Luigi GALLO (M5S) e Maria COSCIA (PD).

Milena SANTERINI (PI) svolge alcune considerazioni sulle osservazioni esposte dai colleghi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

5-03482 Manzi: Sul Centro nazionale di studi leopardiani (CNSL).

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Manzi chiede alcuni aggiornamenti in merito all'attività del Centro nazionale di studi leopardiani.

A tale proposito le riferisco che il Centro Nazionale di Studi Leopardiani è, come noto, un ente privo di scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del decreto legislativo n. 419 del 1999 (decreto sulle « privatizzazioni », per intenderci).

Il Centro ha come scopo la promozione e la progettazione di ricerche e studi in tutti i campi della leopardistica.

Il Presidente del Centro, interpellato proprio in merito ai fatti descritti dall'onorevole interrogante, ha riferito che il Collegio dei Revisori, nel verbale n. 35, relativo al Conto Consuntivo dell'anno 2011 e redatto il 28 giugno 2012, ha dichiarato di prendere atto del completamento e della redazione dell'inventario dei beni mobili e dei beni immobili, mediante perizia effettuata in data 24 maggio 2012, dallo Studio Tecnico Geom. Cino Cinelli.

Il patrimonio dei beni mobili, secondo quanto risulta dall'inventario, è stato valutato in euro 342.622,69, mentre quello immobiliare è stato valutato in euro 5.116.000,00.

L'inventario dei beni mobili ed immobili è stato approvato dal Consiglio d'amministrazione del Centro, nella seduta tenutasi il 26 maggio 2012, come risulta dalla copia di convocazione del Consiglio, dal relativo verbale e dal già citato verbale n. 35 del 28 giugno 2012 del Collegio dei Revisori dei Conti.

In merito invece alla possibilità prospettata di affidare a personalità di rilievo internazionale e ad eminenti studiosi la guida del centro, in vista anche dell'imminente rinnovo degli organi in scadenza, si fa presente che lo Statuto del Centro prevede che il Presidente e il Consiglio di Amministrazione (composto da 7 membri) siano si nominati, per tre anni, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma su proposta dell'Assemblea, alla quale spetta la scelta dei suddetti membri.

La nomina dei rappresentanti ministeriali è dunque vincolata alla proposta del Centro che, si ribadisce, è un ente privato. Sono componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione un rappresentate della famiglia Leopardi e il Sindaco di Recanati.

Per completezza d'informazione si comunica che il Ministero vigila sul funzionamento amministrativo-contabile dell'ente in quanto, a norma dell'articolo 11 dello Statuto, nomina un proprio rappresentate nel Collegio dei Revisori dei Conti.

5-03254 Palmieri: Sull'attività svolta dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) presso le scuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede notizie in merito all'incontro tenutosi il giorno 11 luglio 2014 presso la sede centrale del MIUR, tra il Ministro ed un gruppo di Associazioni LGBT, vertente sul contrasto alle discriminazioni nei confronti delle diversità, con particolare riguardo al tema dell'omofobia.

Si specifica che la riunione citata va considerata come un'occasione di confronto con le Associazioni, in risposta alle loro numerose istanze di incontro, nel corso della quale sono state indicate le attività che il MIUR intende realizzare in un più ampio quadro di prevenzione e contrasto di tutte le forme di discriminazioni, obiettivo a cui l'Amministrazione è istituzionalmente chiamata a dare una risposta.

Tra gli obiettivi prioritari del MIUR vi è quello di garantire il rispetto delle differenze per prevenire e contrastare episodi di discriminazione e molestie che interessano da vicino il mondo della scuola, anche per quanto riguarda il bullismo di matrice omofobica e transfobica. La scuola rappresenta, infatti, l'agenzia fondamentale per la promozione e il rispetto dei diritti umani e la realizzazione di una società aperta e inclusiva.

Il MIUR svolge il suo ruolo istituzionale attraverso azioni e specifici interventi educativi tesi a coinvolgere le scuole, gli studenti e i genitori e finalizzate al superamento delle differenze e dei pregiudizi, nella convinzione che l'efficacia degli interventi volti al contrasto delle diverse forme di violenza e discriminazione è

strettamente connessa alla condivisione degli obiettivi e delle strategie con tutti gli *stakeholders*.

In tal senso, si inserisce l'impegno del MIUR, anche in relazione alla « Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere », a cui fa riferimento l'Onorevole Interrogante, approvata con decreto del 19 aprile 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, in attuazione della Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/REC (2010)5.

Inoltre, il MIUR ha attivato diverse iniziative a livello nazionale molto efficaci, tra cui « Noi siamo pari », che raccoglie progetti e buone pratiche sui temi dell'inclusione sociale, dalla lotta al femminicidio al contrasto di ogni altra forma di violenza e discriminazione, e la « Settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione », rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità.

In riferimento ad altre attività promosse dall'UNAR nello scorso anno scolastico, a cui si riferisce l'Onorevole interrogante, si specifica che esse attengono ad iniziative che tale Ufficio ha assunto nell'ambito della propria competenza e che non hanno riguardato il coinvolgimento di questo Ministero.

Per quanto riguarda l'ulteriore rilievo mosso dall'Onorevole interrogante, si fa presente che con l'emanazione delle Linee di indirizzo recanti « Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa » di-

ramate il 22 novembre 2012, il MIUR ha inteso sottolineare l'importanza della partecipazione dei genitori nella vita scolastica, sia negli istituti statali che paritari, trasformandola da mera presenza negli organi collegiali ad autentica cooperazione alla progettualità e ai processi formativi. Il contributo dei genitori allo sviluppo del sistema scolastico nazionale è acquisito attraverso l'attività del FONAGS - Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola - previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 567/96 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di valorizzare la componente dei genitori e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche.

In tale ottica, la « Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere » non pare porsi in contrasto con le Linee Guida per la Corresponsabilità educativa, perché queste ultime interessano la partecipazione dei genitori a livello della singola istituzione scolastica. Il citato documento, invece, fa riferimento a una strategia nazionale inter-istituzionale, che prevede, tra l'altro, attività destinate alla formazione

delle figure apicali delle Amministrazioni. Non si tratta, pertanto, di attività da realizzare all'interno delle Istituzioni scolastiche e destinate agli allievi.

Per quanto attiene infatti le attività che, a vario titolo, vengono promosse e realizzate nelle singole scuole, sia autonomamente sia in collaborazione con Enti, Associazioni c/o organizzazioni del territorio, pare opportuno evidenziare che i genitori, in forma individuale o collettiva, sono chiamati ad esercitare il loro ruolo propositivo ed esprimere le loro istanze nell'istituzione scolastica di loro appartenenza nella quale siedono in seno al Consigli d'Istituto (decreto del Presidente della Repubblica 416/74) ed esprimono pareri e proposte rispetto alle singole iniziative ivi presentate, nel rispetto dei principi dell'autonomia scolastica.

In conclusione, questo Ministero pone in essere tutte le misure che rispondono alla sensibilizzazione sul tema della diversità e della lotta alle discriminazioni, con il coinvolgimento di tutti gli *stakeholders*, esercitando il proprio ruolo di vigilanza sul sistema educativo e sostenendo i processi di inclusione e integrazione nella scuola, in linea con la propria *mission* istituzionale e con le indicazioni europee.

5-03432 Sibilia: Sulla presenza nelle indicazioni nazionali per i licei, con riferimento all'insegnamento della letteratura italiana, di autori meridionali e di autrici.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogante rappresenta il tema dell'esclusione di autori e autrici meridionali del '900 italiano dalle « Indicazioni nazionali » per i licei, emanate con decreto ministeriale n. 211 del 2010 e chiede una modifica delle stesse indicazioni.

Le « Indicazioni nazionali » degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei e le «Linee guida» per gli istituti tecnici professionali rappresentano un'intelaiatura non prescrittiva ma orientativa sulla quale, autonomamente, le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell'offerta formativa. Sono, dunque, indicazioni che non dettano alcun modello didatticopedagogico prestabilito, ma valorizzano il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche nella loro libera progettazione permettendo a ciascun insegnante di costruire un percorso di studi nella piena libertà del proprio ruolo, con riguardo alle specifiche caratteristiche delle singole realtà territoriali.

Nell'anno scolastico in corso giunge a compimento il riordino del secondo ciclo di istruzione, e in particolare, per quanto riguarda la questione sollevata nell'interrogazione in oggetto, come previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, i percorsi liceali sono oggetto di un processo di monitoraggio e valutazione che in questa fase dovrà intensificarsi per realizzare una approfondita riflessione sui curricoli del nuovo ordinamento. Solo al termine di questo complessivo processo di verifica sarà possibile procedere ad un

aggiornamento delle Indicazioni Nazionali per i Licei, unico documento tecnico idoneo a risolvere la questione prospettata.

Al riguardo, tra le ipotesi allo studio del Ministero, vi è anche quella di procedere alla sostituzione dell'attuale lista di autori, piuttosto che ad una integrazione, con linee di indirizzo più generali che richiamino l'attenzione su testi rappresentativi di tipologie letterarie diverse e di un ampio numero di autori, esemplificativi della ricchezza della tradizione letteraria italiana, colta anche nei suoi aspetti regionali.

Ciò premesso, il Ministero sta procedendo per l'aggiornamento delle « Indicazioni nazionali » e delle «Linee guida », che tenga conto degli sviluppi culturali emergenti e delle esigenze espresse da enti, soggetti e istituzioni qualificate. In sede di aggiornamento e revisione si potrà far confluire anche il dibattito sul tema del « canone » degli autori del Novecento della letteratura italiana, che la direzione degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale dell'istruzione sta conducendo, proprio in questo periodo, attraverso il proprio progetto di ricerca e azione « Compita », al quale aderiscono dodici università e circa cinquanta scuole secondarie superiori.

La partecipazione al dibattito avviato dal Ministero sulla questione del « canone » consentirà di raccogliere, da più voci, elementi di giudizio utili sulle sue possibili soluzioni.

5-03454 Carocci: Sull'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica nell'ultimo anno di scuola secondaria superiore.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede di conoscere se, ad oggi, tutte le scuole secondarie di secondo grado siano adeguatamente attrezzate per l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica attraverso la metodologia CLIL, come previsto dai regolamenti di riordino degli istituti tecnici e dei licei, approvati rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica n. 88 e n. 89 del 15 marzo 2010, e se le stesse dispongano di un adeguato numero di docenti formati a tale scopo.

Per le questioni poste, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazione di istruzione prot. n. 4969 del 25 luglio 2014 fornisce le istruzioni applicative (Norme transitorie) per il corrente anno scolastico.

Per quanto riguarda il monte ore dell'insegnamento disciplinare da veicolare in lingua straniera, il Ministero ha offerto la possibilità a tutti i docenti, anche se ancora impegnati nei percorsi formativi, di avviare progressivamente l'implementazione del la metodologia CLIL nelle proprie classi in modo flessibile e graduale. Tuttavia, ciò non impedisce a coloro che si troveranno nelle condizioni ottimali per ampliare il monte ore di insegnamento in lingua straniera, di attuare una implementazione più ampia ed incisiva della metodologia.

In riferimento, poi, alle figure preposte all'insegnamento CLIL, le norme transitorie di cui alla nota più volte citata individuano la costituzione di veri e propri team CLIL – a cui partecipano il docente della disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera e l'eventuale conversatore di lingua straniera o assistente linguistico – finalizzati allo scambio e al rafforzamento delle reciproche competenze. La sinergia all'interno del team CLIL è ancora più funzionale nei casi di carenza di personale pienamente formato nella nuova metodologia.

Quanto al monitoraggio delle iniziative progettuali e formative intraprese in questi ultimi anni, non può tacersi dell'azione di monitoraggio condotta nel 2013 dalla competente Direzione generale del MIUR in tutti i Licei linguistici, al fine di ricavare una panoramica generale dell'introduzione della metodologia CLIL nell'anno scolastico 2012/2013, primo anno di entrata in vigore ordinamentale a regime (il rapporto di monitoraggio è consultabile e scaricabile dal sito http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/).

Infine, per quanto riguarda la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, la Direzione generale per il personale scolastico ha costituito e implementato una piattaforma ad hoc (link http://www.miu-rambientelingue.it/indexCLIL.php) per raccogliere le candidature dei docenti dei licei ed istituti tecnici di tutto il territorio nazionale, da avviarsi gradualmente alla formazione CLIL in base all'attivazione a regime dei vari percorsi formativi, sia di tipo linguistico che di tipo metodologico.

5-03528 Alfreider: Sull'insegnamento della lingua slovena nel Friuli-Venezia Giulia.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante, riguardo alle scuole con Lingua di insegnamento slovena, della provincia di Gorizia e Trieste e alla scuola bilingue di San Pietro al Natisone, in provincia di Udine, segnala una carenza nel numero dei dirigenti scolastici (1) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (2), il mancato riconoscimento del sindacato scuola slovena, sulla tutela della minoranza linguistica slovena (3), nonché la soppressione, di fatto, dello « sportello » provinciale dell'ufficio scolastico per le scuole slovene, nella città di Gorizia (4).

Chiede, quindi quali misure intende intraprendere il MIUR per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia e per evitare l'abbassamento del livello di istruzione per le giovani generazioni appartenenti alla stessa.

Al riguardo, sulla base dell'informazioni assunte presso il competente Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia-Giulia, preciso che:

1) L'organico dei dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena della regione autonoma Friuli Venezia Giulia è di 14 (quattordici) unità, corrispondenti ai 14 istituti scolastici autonomi con lingua di insegnamento slovena (Trieste e Gorizia) e con insegnamento bilingue sloveno-italiano (Udine). Nell'anno scolastico 2014/15 risultano in servizio 10 (dieci) dirigenti scolastici, di cui uno distaccato presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia. Considerato che 1 (una) scuola è retta da un preside incaricato, il totale delle scuole

affidate in reggenza è di 4 (quattro) unità e ciò è in linea con la media nazionale e delle altre regioni.

Tale situazione è comunque destinata a risolversi a breve, considerato che il corsoconcorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, previsto dalla nuova normativa emanata in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, ex articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, verrà bandito annualmente, contestualmente al corso-concorso nazionale.

- 2) Per quanto riguarda i « direttori dei servizi generali e amministrativi », i cosiddetti DSGA, va in primo luogo precisato, che gli istituti autonomi di lingua slovena nella provincia di Gorizia sono 4 (quattro) e non 5 (cinque); inoltre negli istituti dove non è in carica un direttore di ruolo, il servizio è comunque garantito con il ricorso agli assistenti amministrativi, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto scuola e dalla contrattazione decentrata a livello generale.
- 3) in ordine, poi, alle organizzazioni sindacali che svolgono la loro attività nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 38 del 23 febbraio 2001, alle stesse sono estesi i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; a riprova di ciò, risulta a questo Ministero che, alle convocazioni relative al personale delle scuole in questione, sia sempre in-

vitata l'organizzazione sindacale di lingua slovena che invia, per l'occasione, un proprio rappresentante.

4) In merito, inoltre, allo « sportello » provinciale di Gorizia dell'ufficio per le scuole con lingua di insegnamento slovena, lo stesso non risulta affatto soppresso, come sostenuto dall'interrogante, ma è comunque operante, anche se con orario ridotto.

Il relativo personale, infatti, già previsto in distacco ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1973 n. 932, attualmente non è in servizio perché si è in attesa del parere richiesto all'Avvocatura generale dello Stato, in merito alla validità

della suddetta disposizione normativa a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 febbraio 2001 n. 38.

Alla luce di quanto esposto, non può non concludersi che l'attività di questo Ministero è orientata a garantire la tutela della minoranza linguistica slovena e ad evitare l'abbassamento del livello di istruzione per le giovani generazioni. Infatti, nella definizione degli organici di diritto per l'anno scolastico 2014-2015, il Ministero, nel provvedere alla redistribuzione su base regionale dei posti per i docenti, ha aumentato la dotazione organica di diritto nel Friuli Venezia Giulia di 4 posti con riferimento agli istituti di lingua slovena.

Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

Premessa

1. ANALISI DEL PROBLEMA

- 1.1 Dispersione scolastica: definizione e dimensioni del fenomeno
- 1.2 I fattori decisivi del rischio dispersione
- 1.3 Le risorse

2. LIVELLI DI INTERVENTO

3. STRATEGIE DI AZIONE

- 3.1 L'anagrafe degli studenti
- 3.2 Il nodo del primo biennio della scuola secondaria
- 3.3 Un'autonomia compiuta
- 3.4 L'Istruzione e Formazione Professionale
- 3.5 Scuola aperta e partnership con il territorio
- 3.6 Formazione dei docenti e qualità dei processi educativi
- 3.7 Gli studenti di cittadinanza non italiana
- 3.8 Nuovi ambienti di apprendimento
- 3.9 Il riordino dei cicli e il « taglio » di un anno

4. CONCLUSIONI: UNA STRATEGIA NA-ZIONALE PER ACCELERARE LA LOTTA ALLA DISPERSIONE

- 4.1 Obiettivo 10 per cento
- 4.2 Azioni prioritarie 4.2.1 Anagrafe e monitoraggio

- 4.2.2 Prevenzione nell'infanzia
- 4.2.3 Interventi nella scuola secondaria e IEFP
- 4.2.4 La seconda chance
- 4.3 Due strumenti per la realizzazione delle azioni
 - 4.3.1. Una sperimentazione che possa ampliare l'autonomia delle scuole
 - 4.3.2. Una « unità di crisi »

Premessa

Nell'ambito delle politiche del Governo che pongono la scuola e la formazione al centro dello sviluppo del Paese, la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica assumono oggi una rilevanza senza precedenti. Non c'è crescita o ripartenza se rimangono irrisolti nodi storici del nostro sistema di istruzione e di formazione, già oggetto, peraltro, nel 2000, di attenzione da parte della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera deputati. Eppure, la perdita di un'enorme massa di studenti che abbandona la scuola rimane un luogo comune accettato quasi con rassegnazione, dimenticando che in questa zona d'ombra si nascondono non solo i destini individuali di ragazzi e ragazze ma anche le prospettive di crescita del nostro Paese.

Rispetto al passato non è più tempo di descrizioni e diagnosi. Non c'è alcun bisogno di ripetere ritualmente la litania dell'abbandono scolastico o ricamare il tema con un restauro conservativo dei modi di vedere la questione, dominanti negli ultimi decenni. Ai livelli insostenibili di dispersione e alla perdita di attrazione della scuola occorre contrapporre un approccio strategico e operativo, orientato dal coraggio di una visione rivolta al futuro.

Accanto alle criticità accumulate negli anni dell'edilizia scolastica e alla quota di occupazione precaria nella scuola, la dispersione è uno degli ostacoli storici alla qualità del nostro sistema di istruzione e di formazione. Riconquistare i giovani alla scuola, e ridurre ritardi e uscite precoci, è una sfida decisiva per decisori, amministratori, insegnanti e famiglie, non solo per evitare la dissipazione delle risorse comunque investite ma, anche e soprattutto, per ridare all'educazione e alla formazione il ruolo di spinta per l'avvenire del Paese.

Per un'azione efficace non basta una generica intenzione di miglioramento, ma occorre mettere in campo tutte le energie in una strategia nazionale multi-livello che, attraverso la definizione di precise misure e traguardi da raggiungere, reinventi l'azione didattica, ridisegni gli ambienti di apprendimento, rimotivi studenti e riconosca il lavoro dei docenti.

Per migliorare la comprensione del fenomeno e, quindi, definire più efficaci strategie di intervento, la Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati ha ritenuto opportuno lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'insieme dei processi che caratterizzano la dispersione scolastica (abbandoni, ritardi, ripetenze, evasione), e sulle strategie per contrastarla, concentrandosi, in particolare, sulla prevenzione del fenomeno e sugli aspetti relativi all'inclusione. Il contrasto alla dispersione, infatti, rappresenta uno dei 5 obiettivi proposti dalla Commissione europea nell'ambito della strategia Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, richiedendo uno specifico impegno da parte del Parlamento e del Governo.

Gli indirizzi forniti dall'Amministrazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per abbattere la dispersione scolastica (indicati nel corso dell'audizione di Marco Rossi Doria, sot-

tosegretario all'Istruzione del Governo Letta il 22 gennaio 2014) consistono in tre linee di azione: costanza nel tempo delle azioni e coordinamento tra i promotori delle politiche, nonché valutazione dei risultati; approccio basato sulle competenze di base e personalizzazione degli apprendimenti; alleanze tra scuola, territorio, famiglia, agenzie educative.

Scopo dell'indagine conoscitiva è stato verificare se i processi avviati dalle istituzioni e le stesse azioni previste dal decreto-legge n. 104 del 2013, in particolare dall'articolo 7, che ha stanziato complessivi 15 milioni di euro per il biennio 2013-2014 (nonché dal decreto ministeriale di attuazione n. 87 del 2014), corrispondano ai suddetti indirizzi e indicatori di qualità, assumendo, in particolare, la prevenzione e il recupero della dispersione come obiettivo specifico, evitando di dirottare i finanziamenti per azioni mirate alla dispersione per azioni di carattere generale, di finanziamento alle attività ordinarie, nonché estemporanee.

L'indagine si è dunque svolta dal 23 aprile 2014 al 10 giugno 2014 con lo svolgimento di 6 sedute dedicate alle audizioni, durante le quali sono stati sentiti, oltre a soggetti istituzionali competenti in materia (rappresentanti del MIUR, dell'IN-VALSI e dell'ISFOL), dirigenti scolastici, insegnanti, docenti universitari, rappresentanti di associazioni, fondazioni e testate editoriali attivi nello studio e nel contrasto alla dispersione scolastica e esperti del settore provenienti da diverse esperienze. I rappresentanti di molti Uffici scolastici regionali, su richiesta della Commissione, hanno inoltre trasmesso loro memorie ove. oltre all'effettuazione di analisi concernenti il fenomeno a livello di singola regione, sono state descritte le azioni svolte dai singoli U.S.R. per il contrasto alla dispersione scolastica.

Ciascun soggetto audito – cui va il ringraziamento sentito dei componenti della VII Commissione – ha portato la propria esperienza, spesso integrata dal deposito di documentazione appositamente predisposta: gli esiti di questa indagine e la sintesi delle diverse le indicazioni emerse nel corso delle varie audizioni vengono di seguito riportate.

1. ANALISI DEL PROBLEMA

1.1 Dispersione scolastica: definizione e dimensioni del fenomeno.

Le diagnosi sulla dispersione scolastica permettono oggi una visione approfondita dei processi, delle dimensioni tradizionali e nuove del fenomeno e delle politiche d'intervento.

Gli indicatori tradizionali (bocciature, ripetenze, abbandoni...) che per anni sono stati oggetto di studio, rimangono importanti, anche se registrano solo una parte del fenomeno, visto il contenimento delle bocciature nel primo ciclo e la grande inflazione nel secondo.

Per anni abbiamo misurato il totale dei dispersi facendo una semplice sottrazione, cioè prendendo il totale della popolazione in età dai 14 ai 17 anni, sottraendo quelli iscritti a scuola, quelli assunti in apprendistato, quelli iscritti alla Istruzione e formazione professionale (IeFP) e, dopo questa sottrazione, quello che rimaneva era probabilmente la quota dei dispersi. Parliamo di un numero assoluto mai variato negli anni. Sempre con questo metodo di stima, quindi con tutte le cautele del caso, circa 110-115.000 ragazzi compresi fra i 14 ed i 17 anni, ogni anno, si trovano fuori dai percorsi formativi e scolastici. Essi sono concentrati al sud per il 42 per cento circa; la quota più grande è attribuibile alla regione Campania, che da sola rappresenta il 20 per cento del fenomeno. Anche la Lombardia ha una quota molto grande, ma semplicemente perché in quel territorio c'è più popolazione in età. In ogni caso, generalmente è un fenomeno caratteristico delle isole e del sud Italia ma si presenta « a macchia di leopardo » in tutto il paese.

Più recentemente, si è puntata l'attenzione sulla differenza tra il numero di iscritti al I anno di scuola superiore e i diplomati al V anno cogliendo indicatori

dell'inefficienza del sistema scolastico. Tale differenza, ad oggi del 29,7 per cento con variazioni tra le diverse tipologie di istituto, misura la quota di studenti che, per ragioni varie, denunciano limiti nei processi di orientamento e di scelta del percorso e del perdurare di un modello di espulsione non più compatibile con l'obiettivo di assicurare un percorso completo a ogni studente e a ogni studentessa.

In questa ottica l'indicatore, correntemente utilizzato a livello comunitario, degli *Early school leavers* – ESL (giovani dai 18 ai 24 anni che non dispongono di titolo di studio o qualifica superiore a quello ottenuto a conclusione del primo ciclo di istruzione e non attualmente in formazione) misura l'inefficienza del sistema formativo. Le indicazioni europee si riferiscono a coloro che non hanno conseguito un titolo di studio superiore alla scuola secondaria di primo grado e che, inoltre, nelle quattro settimane precedenti l'intervista, non abbiano svolto attività di istruzione e di formazione.

La diminuzione al di sotto del 10 per cento della quota degli ESL è il traguardo indicato per il 2020 dall'Unione. Per l'Italia il raggiungimento di tale traguardo è a portata di mano per le regioni del Nord; richiede, invece, una robusta azione mirata per le altre regioni. Il conseguimento di un diploma o di una qualifica, considerati come condizioni per l'ingresso nel mercato del lavoro, sono obiettivi standard nelle politiche dell'istruzione e della formazione, da perseguire specificamente e da monitorare sistematicamente.

Un ulteriore criterio di definizione del fenomeno della dispersione è stato elaborato ed utilizzato in alcune esperienze concrete. In particolare, l'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica, nato in Sicilia nel 1989, utilizza un criterio che affronta il problema conteggiando tutti gli aspetti diversi della dispersione scolastica. Per ognuna delle circa ottocento scuole siciliane vengono raccolti – anno per anno – i dati relativi all'evasione dall'obbligo scolastico, agli abbandoni in corso d'anno e all'istruzione parentale.

Le definizioni di dispersione e di abbandono sono basate sul conseguimento o meno - di un certo titolo di studio. La disponibilità di informazioni sulle performance degli studenti obbliga tuttavia ad andare oltre il mero dato del conseguimento di un diploma per includere anche una valutazione circa l'acquisizione di competenze adeguate; anzi, i dati OCSE Pisa mostrano che i livelli di competenze variano sensibilmente tra gli studenti della stessa età. Sulla base dei test di apprendimento, sappiamo che, spesso, allo stesso titolo di studio possono corrispondere livelli di competenze molto diversi. Pertanto, si dovrebbe mirare a una definizione basata non tanto sul conseguimento - o meno - della qualifica o del diploma, bensì sul grado di competenze raggiunte a una determinata età.

In questo senso, ci fa da battistrada l'impostazione dell'indagine OCSE-PISA, che dà livelli insufficienti del 30 per cento nelle regioni meridionali, toccando punte del 38 per cento nelle isole. L'obiettivo della Strategia Europa 2020, che pone al 10 per cento - come tetto massimo - il numero di giovani collocabili tra i predetti early school leavers (attualmente l'Italia sta - nel 2013 - al 17 per cento), seppure il dato sia in miglioramento, è un'impresa decisamente impegnativa, soprattutto per alcune aree del Paese. Oggi, nelle quattro regioni convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), abbiamo infatti un tasso del 21 per cento.

In ogni caso, per una comprensione allargata dei processi di dispersione è indispensabile fare riferimento ai NEET (Not in Education, Employment or Training), la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 non occupati e non iscritti a un percorso di formazione precisa. Da questo punto di vista l'Italia è in una situazione molto difficile: secondo Eurostat ha una percentuale di NEET di oltre il 25. Naturalmente nella valutazione di questo dato entrano in gioco altre variabili, che riguardano l'andamento dell'occupazione, le opportunità di lavoro, le opportunità professionali.

Come ulteriore aspetto bisogna valutare l'assenteismo degli studenti, un fenomeno ben più vasto di quello che normalmente si percepisce.

In questa prospettiva non si può dimenticare *l'achievement gap*, cioè quel divario che separa, spesso e in profondità, i risultati scolastici e le attese relative alle competenze profonde ormai richieste nel XXI secolo.

Allo stesso tempo la necessità di formare gli innovatori di domani denuncia una criticità prospettica che può rallentare i sistemi di istruzione e di formazione. Il divario che preoccupa va oltre i risultati di scuola, riguarda le condizioni di capitale, umano, sociale e professionale, per garantire al nostro Paese un ritorno alla crescita.

1.2 I fattori decisivi del rischio dispersione.

I soggetti che sono più a rischio di abbandono scolastico sono, tipicamente, soggetti maschi, spesso di origine straniera, con un background familiare fragile e, soprattutto, con una storia e un percorso educativo molto frastagliato, che parte dalle scuole medie. Questi sono i ragazzi che hanno la più alta probabilità di non arrivare al completamento della scuola secondaria, ovvero al raggiungimento di un diploma. Lo zoccolo duro della dispersione, quello dovuto ad abbandoni ed evasioni, è di tipo socio-economico, ma, utilizzando i valori che ci forniscono Eurostat o l'Istat, regione per regione, scopriamo che tra dispersione e grado di povertà c'è una correlazione moderata: la povertà influisce sulla dispersione scolastica, ma non è il fattore determinante. Ciò che influisce di più sono le scarse competenze: correlando le competenze che scaturiscono dai test INVALSI e la dispersione, scopriamo che la correlazione è molto forte. Questo significa che, in linea con l'approccio analitico, ciò che occorre combattere è la dispersione dovuta ai fallimenti pregressi nella scuola e alle bocciature.

Dal punto di vista della distribuzione geografica, è importante sottolineare come la media del 17,6 per cento di early school leavers attuale presenti differenze assai significative tra le diverse Regioni. Alcune Regioni registrano percentuali vicino a quella media europea, che è del 12,8 per (Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo); mentre il Molise presenta un valore del 9,9 per cento. Altre, come la Toscana sono in linea con la media nazionale (17,6 per cento), altre ancora come la Valle D'Aosta, hanno un tasso del 21,5 per cento di giovani tra i 18 e i 24 anni che non riescono a conseguire un diploma o una qualifica di scuola secondaria superiore. La situazione nel Mezzogiorno appare generalmente peggiore rispetto al resto d'Italia, registrandosi un tasso del 25,8 per cento in Sardegna, del 25 per cento in Sicilia, del 21,8 per cento in Campania e del 19,8 per cento in Puglia (dati del MIUR aggiornati al giugno 2013), pur dovendosi ricordare che, in quest'ultima regione, il tasso di early school leavers, nel 2006, era di ben il 27 per cento. È anche vero che la Calabria, con il 17,2 per cento è in linea con la media nazionale, mentre la Basilicata, con il 13,8 per cento, è ben sotto la media nazionale. Le differenze « a macchia di leopardo », inoltre, valgono anche all'interno delle singole Regioni.

Accanto alla collocazione territoriale, un importante fattore di rischio è rappresentato dalla tipologia di scuola. La dispersione è maggiore negli istituti tecnici e negli istituti professionali. Secondo lo studio di Tuttoscuola, la dispersione scolastica negli istituti statali, misurata come differenza tra il numero degli iscritti all'ultimo anno nel 2013-2014 rispetto agli iscritti al primo anno cinque anni prima, cioè nel 2009-2010, è inferiore alle 170.000 unità di studenti dispersi, pari al 27,9 per cento. L'anno scolastico 2012-2013, sempre secondo la comparazione quinquennale, erano stati 10.000 in più, pari al 29,7 per cento. Secondo il medesimo studio la dispersione è risultata concentrata negli istituti professionali, dove raggiunge il 38 per cento, ma, dieci anni, fa arrivava al 50 per cento. Negli istituti tecnici la percentuale di dispersi arriva al 28 per cento Lo

sviluppo del sistema di istruzione e formazione è fortemente intrecciato con il tema della dispersione. Nel momento in cui l'offerta formativa non incontra i bisogni di formazione o diverge rispetto ad essi, si crea tale fenomeno. Nella realtà italiana, soprattutto nel settore dell'istruzione tecnica e professionale, vi è una strutturazione dell'offerta formativa che continua a non incrociare i bisogni e, al contrario, la divergenza aumenta.

Gli abbandoni della scuola avvengono prevalentemente nel primo biennio della superiore in genere a seguito di una bocciatura. Questo dato è omogeneo su tutto il territorio nazionale; ciò porta a concentrare l'attenzione sull'orientamento degli studenti che, se mal gestito, porta a scelte a volte irreversibili. Vari esperti osservano che le bocciature all'inizio del corso di studi superiore si rivela spesso decisiva per la scelta di abbandonare la classe.

Altrettanto importante è portare l'attenzione sul fenomeno delle assenze saltuarie frequenti, elemento predittivo dell'insuccesso seguente, soprattutto nelle zone ad alto rischio di esclusione sociale.

Accanto a questi fattori di ordine generale, ve ne sono poi alcuni che riguardano alcune specifiche categorie di ragazzi. Qualche anno fa, una ricerca in termini sia previsionali sia longitudinali, pubblicata sul sito *lavoce.info*, spiegava che l'esperienza di coorti di ragazzi osservati nel loro percorso scolastico longitudinale, a partire dall'asilo nido e dalla scuola dell'infanzia, era ben differente rispetto all'esperienza di ragazzi che non avevano avuto la possibilità di partecipare a un percorso di apprendimento in età prescolare e dai 3 ai 6 anni. Si tratta di un fattore previsivo dei probabili abbandoni, in età da scuola media e nel corso del primo biennio della scuola superiore.

Per affrontare seriamente il tema della dispersione scolastica, non si può non tener conto del dello svantaggio educativo, cioè le difficoltà e il disagio di cui sono carichi questi ragazzi e ragazze (che ovviamente non hanno una certificazione di disabilità, una patologia certificata). Si tratta di alunni e studenti indicati nella

terza fattispecie dei BES, (Bisogni educativi speciali), che presentano non una certificazione di disturbo di apprendimento o una patologia, ma difficoltà di apprendimento o inserimento. Attribuire la responsabilità del disagio solo all'ambiente o alla famiglia porterebbe fuori strada. È la scuola stessa che può diventare una causa di disagio o - viceversa una risposta. La sfida educativa si gioca nella competenza relazionale degli insegnanti, la capacità di «leggere» e comprendere le singole situazioni, e la necessità di un rapporto strutturato con le agenzie educative. Il rapporto con le famiglie diventa centrale, mentre a volte vengono percepite come « cause » delle difficoltà o elementi di «disturbo» nello svolgimento del lavoro didattico. Lo svantaggio rappresenta un fenomeno multidimensionale e come tale va compreso. La famiglia fa parte del quadro, e deve essere coinvolta attivamente nelle strategie educative della scuola, senza concorrenza o conflitto.

Uno specifico punto di sofferenza riguarda i bambini e ragazzi Rom e Sinti. Il quadro del rapporto tra bambini Rom e scuola, con particolare attenzione ai nodi critici e alle possibili strategie di intervento, si basa su due livelli: quello organizzativo e quello della professionalità dei docenti. In Italia, il 19,2 per cento dei minori Rom è analfabeta. Oltre agli sgomberi dei loro insediamenti che fanno cambiare scuola più volte ai ragazzi Rom, c'è uno svantaggio sociale di base dove i genitori spesso sono analfabeti: c'è una difficoltà, da parte dei genitori, ad affrontare l'iscrizione stessa alle scuole, in assenza di un mediatore che aiuti in questo senso Quasi nessuno dei ragazzi delle baraccopoli frequenta la scuola superiore. In Europa, lo fa il 10 per cento dei ragazzi, mentre in Italia la percentuale è molto più bassa. Pochi di loro terminano la terza media: l'esito drammatico è che non possono accedere ai livelli di istruzione successiva, cioè ai corsi professionalizzanti, alle scuole bottega, perché non ne hanno diritto, pur avendo età da istruzione obbligatoria, non avendo ancora la

licenza media. Siamo di fronte a una dispersione molto alta nel passaggio dalla scuola media al biennio delle scuole secondarie superiori e ad un ritardo italiano che va colmato con strategie specifiche.

Oltre ai fattori socio-economici facilitanti la dispersione, ne esistono varie prodotte dal sistema d'istruzione stesso. In particolare, il focus va posto nella scuola secondaria di secondo grado, particolarmente nel primo biennio, che è d'istruzione obbligatoria, in quanto l'istruzione scolastica obbligatoria è stata innalzata a 16 anni. Occorre in particolare concentrarsi sulla questione della qualità dell'orientamento e il tema della precocità della scelta, cui si aggiunge quello della sua reversibilità: la scelta può anche essere non precoce ma, nel momento in cui per la rigidità del sistema quella scelta risulta irreversibile, è molto facile che, laddove si riveli sbagliata, generi l'abbandono scolastico. Risulta quindi necessario l'orientamento nella scuola secondaria di primo grado e il rafforzamento del collegamento tra scuola e mondo del lavoro. Desta poi preoccupazione il dato di abbandono dei ragazzi al primo anno di istruzione secondaria di secondo grado, omogeneo su tutto il territorio nazionale. Tale fenomeno fa emergere l'esigenza di interventi che riguardino l'orientamento degli studenti, che, probabilmente, nella scelta del ciclo secondario, o per mancanza di conoscenza o per influenze diverse, scelgono un corso di studi sbagliato.

L'abbandono scolastico più che la dispersione, che esplode durante i primi due anni della scuola superiore, ha inoltre le sue profonde radici nelle assenze saltuarie che caratterizzano la frequenza scolastica degli alunni del primo ciclo di istruzione, soprattutto in quelle scuole situate nelle zone ad alto rischio di esclusione sociale. Molti studenti che abbandonano la scuola mostrano segnali di pericolo per mesi, se non per anni, a scuola e al di fuori della scuola. Tali ragazzi si trovano ad affrontare sin da piccoli sfide personali, sociali ed emotive che devono essere colte dalla scuola.

Altro tema fondamentale è quello degli studenti di cittadinanza non italiana, nella scuola secondaria superiore circa il 7 per cento, ossia circa 175.000 studenti. È un tema che funziona come cartina di tornasole per tutte le situazioni di svantaggio sociale, con la differenza che sugli alunni stranieri abbiamo una ricchezza notevole di dati, perché il fenomeno è molto studiato. Sulle infinite varianti dello svantaggio sociale è più complicato avere dati controllabili, ma per approssimazione possiamo dire che alcuni aspetti, caratteristici della popolazione giovanile straniera in età scolare, sono estendibili, per analogia, anche ad altri tipi di svantaggio sociale. I bisogni della popolazione di cittadinanza non italiana in età scolare sono diversi. Per i neo-arrivati è necessario continuare a sostenere misure di insegnamento dell'Italiano L2. Gli stranieri di seconda generazione invece presentano problemi legati all'Italiano-per-lo-studio. L'80 per cento di questi ragazzi frequenta gli istituti tecnici e gli istituti professionali e ciò indica che per loro si va creando una sorta di segregazione formativa nell'istruzione tecnica e professionale.

I fenomeni di dispersione scolastica non riguardano però unicamente i ragazzi che presentano un livello di competenze insufficiente. Vi è anche un fenomeno opposto, forse meno visibile, ma anch'esso importante, quello degli iperdotati. Alcuni degli studenti che abbandonano la scuola, in realtà, andavano benissimo a scuola. Molti di loro, probabilmente, hanno avuto una buona carriera alla scuola elementare. o nei primi anni della scuola media, quindi teoricamente non c'era nessun segnale che potesse far pensare a un possibile fallimento, a un abbandono scolastico. Questi studenti presentano alcune caratteristiche, per quanto riguarda i fattori di rischio, comuni alla popolazione generale, cioè il problema socioeconomico, il basso livello culturale della famiglia, il sesso (l'abbandono è più alto tra i maschi). Nella scuola superiore si trovano senza strategie di studio o sfide cognitive adeguate alle loro capacità e aspettative.

Esistono poi i low achievers, che hanno un basso rendimento scolastico: questo è dovuto alla presenza di quella che viene definita la twice exceptional, che potrebbe essere un DSA (disturbo specifico di apprendimento), come la dislessia, la discalculia e così via: in questa popolazione particolare tali disturbi, molto spesso, sono riconosciuti tardivamente. L'intelligenza, aiutandoli a compensare, li nasconde. La presenza di ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività) e una serie di altre situazioni in comorbilità portano ad avere, invece, proprio un abbassamento del rendimento e dell'autostima.

1.3 Le risorse.

Il nodo delle risorse finanziarie è naturalmente una questione di carattere politico, che coinvolge la scelta su quante risorse il Paese vuole dedicare alla scuola. Ma pur non essendo una questione di natura tecnica, presenta un aspetto tecnico relativo ai criteri ed alla modalità di utilizzo. Il precedente Governo ha stanziato 15 milioni di euro - all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge cosiddetto « istruzione », n. 104 del 2013, di cui 3,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2014 - per la lotta alla dispersione scolastica: cifra certamente insufficiente. Queste risorse sono state stanziate operativamente attraverso il decreto ministeriale n. 87 del 7 febbraio 2014. Questi finanziamenti, unitamente anche ad altri, come quelli legati all'articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro (Area a rischio e a forte processo immigratorio), non sono riusciti a costruire un sistema consolidato nel tempo di lotta alle assenze saltuarie e al conseguente abbandono scolastico.

Anche per i Piani operativi nazionali (PON), soprattutto per quanto riguarda le regioni dell'Obiettivo Convergenza (Sicilia, Puglia, Calabria e Campania), non si può parlare di successo, perché, misurando lo scarto fra il punto di partenza e il punto di arrivo, ci si accorge che i livelli raggiunti – in termini di incremento di suc-

cesso formativo – non sono molto rilevanti. Sappiamo che sono state impiegate risorse molto ingenti ma i risultati in termini di contrasto sono stati differenti. Regioni che hanno ricevuto anche molti fondi, ad esempio, non hanno visto migliorare in modo corrispondente le loro percentuali. Si ribadisce quindi la necessità di rendicontare gli esiti dei finanziamenti e dei progetti relativi. Soprattutto, i PON hanno creato progetti a termine anche validi, ma che purtroppo restano estemporanei non avendo modificato la routine scolastica.

Con riferimento alle risorse impiegate, comprese quelle dei PON si rileva che molti progetti non hanno prodotto routine. La questione della dispersione, come altre, si risolve nel momento in cui è la scuola « normale » ad agire in un certo modo. Quindici milioni di euro stanziati per il 2013-2014 possono anche essere risorse interessanti, nel momento in cui riguardano un biennio: succede però che si alimentano dei progetti, probabilmente anche ben fatti, alcune pratiche, effettivamente, producono qualche risultato nel biennio in cui il progetto è in corso, ma tutto questo non è in grado di modificare la routine scolastica. Quello che manca davvero è la capacità di avere uno standard in grado di affrontare il problema. Bisogna piuttosto pensare a progetti integrati, organici, di sistema, capaci di incidere sulla qualità dell'organizzazione della didattica e, quindi, di elevarne la qualità: progetti che diventino dunque stabili.

Con riferimento alle risorse finanziarie, occorre considerare come sino ad oggi gli interventi siano stati finanziati prevalentemente attraverso risorse comunitarie, in particolare del Fondo sociale, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione. Naturalmente occorre che le esperienze valide riescano a passare a sistema. È pur vero, però, che in questi anni il MIUR non ha avuto molte risorse di bilancio per poter realizzare questa operazione. Ad esempio nella formazione degli insegnanti, si è intervenuti sulle competenze di base degli stessi con cinque progetti nazionali molto consistenti, anche

da un punto di vista della partecipazione degli insegnanti, ma non c'erano risorse sufficienti in bilancio. Ma, evidentemente, per passare a sistema occorre trovare fonti finanziarie ordinarie e stabili.

In merito al nodo risorse occorre però fare uno sforzo per comprendere come la lotta alla dispersione scolastica da un lato comporti adeguati investimenti ma dall'altro possa determinare significativi risparmi, o quantomeno riduzione nello spreco di risorse pubbliche. Circa 472.000 alunni che, ogni anno, vanno incontro all'insuccesso scolastico, perché abbandonano gli studi, vengono bocciati oppure si ritirano senza più dare notizie di sé. Sappiamo benissimo che gli organici della scuola vengono conteggiati anche in base agli studenti ripetenti. Se un ragazzo viene bocciato, la scuola ritiene che rifrequenterà le lezioni. Basta moltiplicare - è un calcolo che serve solo per avere un ordine di grandezza del fenomeno - gli 8.646 dollari che l'OCSE stima siano il costo annuale di uno studente per la scuola media e gli 8.607 dollari per la scuola secondaria superiore e arriviamo a qualcosa come 3,5 miliardi di euro che, ogni anno, siamo costretti a spendere in più per sostenere l'insuccesso scolastico.

Anche la questione degli asili nido rimanda al nodo delle risorse disponibili e, quindi, delle possibilità operative degli enti locali e di altri soggetti. La dispersione si contrasta a partire dai primissimi anni di età, essendo ormai acquisito che coloro che non hanno frequentato la scuola dell'infanzia hanno maggior probabilità di non continuare proficuamente gli studi superiori. La possibilità di frequentare la scuola già dai 3 ai 6 anni diminuisce le percentuali di probabilità dell'abbandono (www.lavoce.info). In realtà abbiamo oggi ancora 40.000 bambini che non frequentano, specie nelle regioni del sud a più alto rischio di dispersione.

È essenziale far frequentare la scuola dell'infanzia a soggetti particolarmente svantaggiati come i bambini rom. Bisogna che le scuole comincino a segnalare ai servizi sociali o al tribunale dei minori i casi di evasione scolastica, considerato che le frequenti assenze spesso sono tollerate dalle scuole. La scuola è un diritto e mandare i bambini a scuola è un dovere che bisogna far rispettare. Anche se per quanto riguarda la scuola dell'infanzia in Italia siamo al di sopra del target fissato dalla Strategia « Europa 2020 », dobbiamo ricordarci dei numeri e non solo delle statistiche. Abbiamo ancora 40.000 bambini che non entrano alla scuola dell'infanzia e se, disaggreghiamo il dato, scopriamo che sono, in particolare, in alcune regioni del sud dell'Italia, le stesse regioni che, non per caso, hanno i tassi di dispersione maggiore.

2. LIVELLI DI INTERVENTO

Un'efficace azione di contrasto alla dispersione scolastica richiede una pluralità di azioni collocate su piano diversi e coordinate in una visione di insieme. Nel corso delle audizioni sono state prospettate diverse azioni che potrebbero, se utilmente inserite in una strategia organica, far fare un salto di qualità al nostro sistema scolastico.

Il Thematic Workgroup on early school leaving della Commissione Europea, nel Rapporto finale Reducing early school leaving: key messages and policy support del novembre 2013 sugli abbandoni precoci nella scuola, ha indicato che le azioni contro la dispersione scolastica vanno collocate a tre livelli e cioè azioni di prevenzione, azioni dirette e misure di recupero.

Sulla base di tale documento, è possibile individuare le seguenti cinque priorità che dovrebbero caratterizzare una efficace strategia di lotta alla dispersione scolastica in Italia:

- 1) l'incremento dell'accesso agli asili nido e alla scuola dell'infanzia, soprattutto nelle regioni del Sud d'Italia e nelle Isole;
- 2) la qualificazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, con l'applicazione rigorosa in ogni regione italiana dell'ordinamento relativo all'ampliamento dell'offerta formativa;

- 3) la creazione di idonei ambienti di apprendimento, (non solo una questione di allestimenti) con la realizzazione di un piano di formazione dei docenti in servizio e di sperimentazione di principi educativi e pratiche didattiche centrati sui fattori d'influenza dell'apprendimento;
- 4) l'organizzazione e la strutturazione di un sistema di monitoraggio, con un'anagrafe nazionale dello studente basata sui dati delle rilevazioni del Sistema nazionale di valutazione (che si avvale dell'attività dell'INVALSI), per valutare un rischio basso, medio o alto di abbandono precoce degli studi;
- 5) interventi in molteplici dimensioni nei confronti delle famiglie degli studenti a rischio, potenziandone i compiti e le capacità educative.

Per quanto riguarda i livelli di intervento di carattere generale, vengono individuati a) la prevenzione, b) intervento e c) compensazione.

In ambito europeo, per misure di *prevenzione*, si intendono azioni o misure o interventi che anticipano l'insorgenza conclamata di segni di abbandono precoce dei percorsi scolastici o formativi. Le misure investono molto sugli ambienti di apprendimento, i curricoli, la formazione dei docenti e i sistemi di connessione anticipata del mondo scolastico con il mondo del lavoro e della produzione: ciò in modo tale che il contatto con il mondo produttivo possa essere, esso stesso, un'opportunità di apprendimento e un modo per organizzare la propria carriera scolastica o le proprie scelte future.

Per quanto riguarda le misure di *intervento*, queste sono definite come misure a contrasto, non appena i primi segni dell'abbandono scolastico si manifestano. Queste misure sono indirizzate agli studenti, agli insegnanti e ai genitori. Anche in questo caso, l'attenzione è posta sui percorsi e sui curricoli.

L'ultimo livello di questo quadro generale di contrasto degli abbandoni precoci e della dispersione scolastica viene definito di *compensazione*. L'Unione europea, in

questo caso, fa riferimento ai percorsi cosiddetti « formativi di seconda occasione », rivolti sostanzialmente ai ragazzi che hanno perso ogni connessione con la scuola e la formazione professionale, ma possono essere recuperati a seguito di un ripensamento o del sostegno di servizi territoriali, il cui scopo principale sia quello di reintegrare i giovani nei contesti scolastici e formativi.

3. STRATEGIE DI AZIONE

Le strategie di azione qui di seguito enucleate sulla base delle audizioni non sono presentate in ordine di priorità, bensì compongono un quadro di azioni parallele, da sviluppare in modo convergente.

3.1 L'anagrafe degli studenti.

Innanzitutto, occorre considerare come per implementare un'efficace strategia di contrasto alla dispersione scolastica sia decisivo poter disporre dei dati e delle misurazioni che consentano di dare il giusto peso ai problemi e di orientare per programmare iniziative mirate alla loro soluzione. Pensare di dover raccogliere i dati, scuola per scuola, potrebbe sembrare un intervento complicato, ma in realtà si tratta di dati già in possesso delle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Eccezion fatta per l'evasione, il MIUR conosce il dato degli abbandoni, delle interruzioni non comunicate e delle bocciature e sarebbe in grado di censire il fenomeno in maniera analitica scuola per scuola e forse - plesso per plesso. Interfacciando questi dati con quelli provenienti dalla banca dati INVALSI, le scuole potrebbero conoscere le competenze dei ragazzi che entrano nelle stesse, per intervenire con azioni - quasi individuali - volte a evitare le bocciature.

Oggi noi non abbiamo ancora un'Anagrafe degli studenti che ci consenta di dire per quella classe di età dove siano gli studenti. Abbiamo tutti dei pezzi della realtà, ma non dialogano tra di loro. L'Anagrafe degli studenti riguarda solo quelli del sistema dell'istruzione: non c'è un collegamento con le Anagrafi regionali della formazione ed è quindi necessaria un'integrazione dei dati tra l'Anagrafe nazionale degli studenti del Ministero dell'istruzione e le altre anagrafi, come i dati degli uffici scolastici regionali. L'altro tema, legato alle anagrafi, è che - da qualche anno – non si registra più o non si verifica più quando le iscrizioni avvengono. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, tutte le anagrafi dei municipi non inviano più - come invece avveniva in passato alle scuole il registro dei residenti per verificare se siano stati iscritti, o meno, a scuola. È stato segnalato nel corso dell'indagine conoscitiva che per i bambini stranieri questo rappresenta un problema molto serio.

Con riferimento all'integrazione delle varie banche dati, occorre puntare ad un'informazione dettagliata, mirata e quasi microscopica sui casi singoli (scuola per scuola e plesso per plesso) e sulle caratteristiche della dispersione scolastica, degli abbandoni precoci, delle ripetenze, dei ritardi - soprattutto per quanto riguarda i ritardi degli studenti stranieri che non sono ammessi nella classe della propria coorte di età. Sono tutti dati ovviamente essenziali, a patto però che siano rispettate due condizioni. La prima condizione è che la direzione sia biunivoca. Il fatto di implementare una banca dati, straordinariamente efficiente nella capacità di distillare i dati anche nelle loro caratteristiche microscopiche, senza però un ritorno di questi dati alle scuole stesse. che ne sono i principali fornitori, è un'operazione che rischia di essere un eccellente patrimonio di dati utili per gli uffici studi e le analisi, ma non per gli interventi. È quindi essenziale pensare a come garantire, nel meccanismo di fornitura delle informazioni, l'andare e il ritornare dei dati. I dati entrano grezzi e devono uscire, invece, con un commento, cioè con una qualità di lettura che consenta alle singole scuole, ai territori, agli uffici scolastici regionali, alle regioni, ai comuni – non cito più le province per ovvi motivi – di orientare le proprie politiche di aggressione nei confronti del fenomeno. In secondo luogo, in una logica sussidiaria, i Comuni dovranno fare quello che lo Stato non è in grado di fare, perché lo Stato accentra i dati e può analizzarli e fornirli. Il Comune, in sinergia con gli uffici e i centri per l'impiego, dovrà creare piuttosto un'anagrafe dei dispersi. A livello di territorio, abbiamo bisogno di una capacità di lettura del fenomeno che intercetti i casi singoli e sia in grado di recuperare storie e vicende, in modo che il territorio sia messo in condizione, sia nelle cause della dispersione sia negli effetti, di recuperare le persone attraverso strategie « multi-attoriali », che coinvolgano non soltanto il pubblico, ma anche il privato sociale, l'associazionismo e il volontariato specializzato nella cosiddetta « seconda opportunità ».

3.2 Il nodo del primo biennio della scuola secondaria.

Un punto importante per contrastare la dispersione riguarda il potenziamento dell'orientamento nel primo biennio della scuola secondaria. Da tempo la scuola media non è più la fine del percorso dell'obbligo. Abbiamo quindi bisogno di sviluppare l'orientamento di tipo formativo non solo nella scuola media ma soprattutto nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado: ciò sarebbe fondamentale e permetterebbe allo studente i passaggi da un indirizzo all'altro. Il sistema della scuola secondaria di secondo grado è organizzato a canne d'organo - licei, istituti tecnici, istituti professionali e formazione professionale sistemi che non dialogano tra loro e non sono integrati. Al contrario, gli ultimi provvedimenti normativi approvati hanno irrigidito i modelli e non permettono i passaggi da un indirizzo all'altro. Questo rappresenta una fonte di dispersione.

Importante è anche una decisa azione di contenimento delle bocciature, che sono l'anticamera dell'abbandono scolastico, contrasto da attuare – in particolare – nei primi due anni della scuola secondaria superiore, dove le bocciature sono stimate in circa 185.000, attraverso piani di studio più flessibili e personalizzati.

Si potrebbe considerare la possibilità di passare nel primo biennio delle superiori a una valutazione biennale anziché annuale, ai fini dell'ammissione alla classe successiva. Si potrebbe riprendere questa norma per il biennio iniziale della scuola secondaria superiore, prevedendo la bocciatura nel primo anno di corso solo come evento eccezionale, puntando a garantire una soglia di equivalenza, di abilità e conoscenza a tutti gli studenti, dei licei, dei tecnici, dei professionali, della formazione professionale.

3.3 Un'autonomia compiuta.

dell'organizzazione Nell'ottica scuola come comunità di apprendimento per superare l'insuccesso scolastico, occorre pensare come coinvolgere nel processo di apprendimento tutti gli agenti che influenzano l'educazione. È importante coniugare strettamente la questione della dispersione scolastica con l'autonomia scolastica compiuta, come era stata inizialmente introdotta e solo teorizzata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, che consentirebbe di disegnare un progetto di scuola adatta al territorio. Pur rispettando i termini generali di un sistema di istruzione nazionale, dovrebbe e potrebbe essere capace di far diventare la scuola come il luogo che sa interpretare le domande delle famiglie di quel territorio, che sa disegnare davvero percorsi personalizzati, può prendersi cura di ciascuno, progettare, utilizzando risorse umane ed economiche per mettere in campo azioni di sistema che innestino processi culturali ed educativi.

L'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, nel momento in cui in Italia si parlava dell'autonomia, sembrava dovesse diventare un punto di riferimento per lo sviluppo di tutto il sistema formativo italiano. All'articolo 7 del decreto del Presidente della

Repubblica citato si fa riferimento alla possibilità per le scuole di associarsi in reti o consorzi, utile per affrontare il tema della ricerca educativa e della rappresentanza delle istituzioni scolastiche, nonché dell'approfondimento di tutte le questioni relative al rapporto tra scuola e territorio.

Evidentemente, nella tradizione scolastica italiana, all'autonomia hanno creduto in molti, ma rispetto allo sviluppo della stessa hanno operato solo pochissime persone. Al contrario, le scelte sono state prevalentemente orientate ad attenuare tutte le possibilità offerte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. La rappresentanza delle scuole viene percepita in modo non corretto. Le scuole sono rappresentate dall'amministrazione, dall'Ufficio scolastico regionale, ma questo tipo di rappresentanza amministrativa è effettivamente distante dall'idea della scuola autonoma e, quindi, dalla possibilità per le scuole di affrontare in modo complesso e diretto le problematiche. In questa prospettiva è interessante l'esperienza del Consorzio istituti professionali associati toscani (CIPAT) in cui sono presenti i presidi e gli insegnanti che lavorano nelle azioni di ricerca e nei progetti europei.

3.4 L'Istruzione e Formazione Professionale.

Un efficace strumento antidispersione in questi anni è rappresentato dallo sviluppo dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, percorsi triennali che portano a 22 qualifiche, diplomi quadriennali, anno integrativo per l'esame di Stato e alta formazione tecnico-professionale. Si possono seguire percorsi triennali di questo tipo sia presso le agenzie formative accreditate sia presso gli istituti professionali di Stato in regime di sussidiarietà integrativa o complementare a seconda dei casi. Il sistema di istruzione e formazione professionale in Italia è finanziato dal Ministero del lavoro con 189 milioni di euro l'anno. Questo significa che, siccome l'ultimo monitoraggio indica 300.000 giovani sui percorsi, parliamo di 630 euro all'anno per corso utente, effettivamente molto scarsi. Se il costo medio di un giovane a scuola è circa 7.000 euro l'anno, 630 euro l'anno di investimento da parte del Paese su un percorso professionalizzante antidispersione sono decisamente insufficienti.

Lo sviluppo del sistema di Istruzione e Formazione Professionale è fortemente intrecciato con il tema della dispersione. È evidente che, nel momento in cui l'offerta formativa non incontra i bisogni di formazione o diverge rispetto ad essi, si crea questo fenomeno. Nella realtà italiana, soprattutto nel settore dell'Istruzione tecnica e professionale, vi è una strutturazione dell'offerta formativa che continua a non incrociare i bisogni e, al contrario, la divergenza aumenta.

Risulta imprescindibile l'obiettivo di valorizzare questo sistema, ed in particolare l'apprendistato (anche dagli ultimi due anni delle superiori), le esperienze di scuolalavoro, gli stage in azienda, i tirocini formativi, ormai parte integrante del sistema di istruzione che costituiscono uno degli strumenti più efficaci nella lotta alla dispersione. Dare pieno diritto alla formazione professionale e all'apprendistato, stabilizzandola e rendendola di uguale qualità nelle diverse Regioni, rappresenta la base di partenza per una strategia articolata.

Un altro tema da affrontare riguarda la professionalità del corpo docente, che deve essere sviluppata in modo specifico per quanto riguarda gli Istituti professionali. Infatti, la personalizzazione degli insegnamenti, che rappresenta in teoria una risposta molto efficace al problema della dispersione, è in concreto assai complessa da realizzare. La strategia migliore per avvicinarsi all'obiettivo è rappresentata dall'articolazione dei profili all'interno della scuola. Il tutor, il mentore, l'insegnante che progetta, l'integrazione della scuola con il territorio rappresentano strumenti per fornire risposte alla personalizzazione.

3.5 Scuola aperta e partnership con il territorio.

Si potrebbero prevenire i rischi di bocciatura anche attraverso corsi di recupero obbligatori pomeridiani ed estivi, che consentano agli studenti un più adeguato recupero delle lacune accumulate e che, al contempo, rendano più facile incontrare e accogliere il disagio, anche umano, che questi ragazzi si trovano spesso a vivere. Sarebbe da seguire l'approccio metodologico, utilizzato con successo nelle esperienze di integrazione, di un'esplicita personalizzazione degli obiettivi formativi, valorizzando le attitudini e le potenzialità individuali e registrando a verbale, senza negarle e occultarle, le limitate performance raggiunte dallo studente in una o più discipline.

Una più ampia apertura delle scuole potrebbe essere sia orizzontale, nel periodo di giugno-luglio, sia verticale, cioè allungando gli orari di funzionamento degli istituti nei giorni di lezione. Ciò non significa però perpetuare la distinzione tra saperi e discipline « ufficiali » di tipo teorici e le attività « pratiche » — in un certo senso « extra-scolastiche — in subordine. Le attività non possono essere messe in gerarchia, ma tutte devono concorrere alla qualità del modello pedagogico-didattico.

La scuola, allungando i suoi tempi, deve rendere ordinario ciò che ora è frutto di esperienze casuali, soprattutto nelle zone ad elevata esclusione sociale. Sul punto, peraltro, vi sono diversità di opinioni fra gli esperti: secondo alcuni, infatti, non è detto che migliori la situazione allungare la giornata scolastica, aumentare le ore di lezione - soprattutto nel caso di insegnanti che contribuiscono ad alimentare il disagio - perché il tempo scolastico è una variabile che influisce nella misura in cui si traduce, poi, in un tempo di apprendimento, di concentrazione e di studio. Occorre però considerare che almeno nelle zone a rischio di emarginazione socioeconomica un prolungato orario scolastico permetterebbe ai giovani socialmente svantaggiati di poter far riferimento nella scuola come centro di formazione e aggregazione sociale.

In questo senso non si può immaginare che il contrasto alla dispersione possa essere realizzato unicamente all'interno del sistema scolastico. Bisogna avvalersi di contributi diversi. Non si pensi, infatti, che i recuperi possano essere realizzati soltanto dai docenti di scuola. Se si vuole davvero fronteggiare la dispersione, sia in fase preventiva, sia nel recupero, occorre che vi sia un'alleanza fra la scuola e tutti i soggetti di un sistema formativo veramente integrato. Si tratta dell'associazionismo, del volontariato, delle cooperative e dei soggetti portatori delle altre risorse professionali necessarie, come gli educatori professionali o gli psicologi.

È necessaria la trasformazione della scuola in un centro di riferimento culturale e sociale del territorio: la scuola deve diventare, nelle zone ad alto rischio di esclusione sociale, una potente macchina di attacco alla disgregazione sociale e anche alla conseguente diffusione della criminalità organizzata. Lo Stato anche e soprattutto attraverso la scuola, può e deve interamente e profondamente riappropriarsi dei territori occupati da qualcun altro. È altresì necessaria la costituzione, presso tutti gli Uffici scolastici regionali, di un gruppo di lavoro, così come è stato fatto in Campania, per la prevenzione e il contrasto all'abbandono scolastico e al disagio giovanile, con il compito, tra gli altri, di ricercare sistemi di allerta che permettano di individuare precocemente gli studenti a rischio di abbandono scolastico. È necessario, inoltre, assicurare la stabilità del corpo docente. Il continuo cambio dei docenti è spesso vissuto da questi bambini come un'altra occasione di abbandono. Il rapporto costruito tra adulto e bambino, tra docente e bambino, fondamentale nel processo di crescita e di apprendimento, quel legame empatico che si instaura tra gli alunni e i docenti diventa un patrimonio che viene disperso, a tutto svantaggio del bambino.

Un'esperienza interessante è rappresentata dalle « scuole di seconda occasione »: una rete di sei esperienze che si articolano in molte città italiane. Uno dei limiti fondamentali di queste esperienze è il fatto che sono esperienze che vanno riprodotte di anno in anno, poiché vengono garantite dall'accesso ai fondi europei, quindi bisogna fare nuovi progetti. Un altro tema è quello della seconda opportunità. Oggi, quasi il 20 per cento degli stranieri iscritti ai CTP ha un'età inferiore ai diciannove anni. Questo ci dice chiaramente che l'istruzione pensata per gli adulti ha, in realtà, una domanda forte di seconda opportunità, cioè di ragazzi che sono stati espulsi dal sistema scolastico normale e che tentano di riprendere gli studi.

3.6 Formazione dei docenti e qualità dei processi educativi.

Una delle chiavi della strategia deve essere la formazione degli insegnanti, in direzione di un rinnovamento della didattica auspicato da tutti a parole ma in realtà raramente realizzato. Se si vuole investire urgentemente risorse sui cosiddetti processi educativi un elemento determinante, per farlo, è avere chiari i dieci fattori di influenza che producono alti livelli di apprendimento. A tale proposito elementi interessanti possono essere rintracciati in una ricerca evidence-based, centrata sui dati meta-analitici - pubblicati tra il 2009 e il 2012 - di circa ottocento studi sperimentali curati da un professore australiano dell'Università di Melbourne, John Hattie. Secondo tale ricerca I dieci fattori sono i seguenti: aspettative degli studenti; credibilità del docente agli occhi degli alunni; fornire ai docenti un supporto e una valutazione formativa; valutazione degli studenti basata sul feedback educativo; insegnamento reciproco tra pari; programmi per lo sviluppo di abilità cognitive; programmi di arricchimento lessicale; competenza di letturacomprensione; relazione tra insegnante e studente; organizzatori grafici della conoscenza. Si noti che al secondo e terzo posto vi sono fattori legati alla credibilità e all'aggiornamento continuo del docente.

Sul versante della professionalità docente, dunque, vi sono ampi spazi di intervento. La qualità della didattica dipende per molti aspetti dal contesto professionale più ricco e opportunità di formazione per gli insegnanti in servizio, soprattutto in alcuni campi specifici necessari alla lotta alla dispersione: innovazione didattica, competenze psicopedagogiche e relazionali, tecniche di lavoro di gruppo, competenze di educazione alla cittadinanza, insegnamento Italiano L2, cura dei disturbi di apprendimento.

A livello di formazione iniziale, occorrerebbe instaurare una più stretta collaborazione con i Corsi di laurea in Scienze della formazione e con la formazione universitaria dei docenti delle scuole superiori. Il nodo centrale è rappresentato dalla qualità del Tirocinio, con il ruolo centrale del supervisore come insegnante esperto che aiuta gli studenti a fare sintesi tra esperienza e saperi disciplinari, riflessione e esplicitazione della didattica, studi e deontologia professionale. Nel momento del reclutamento, bisognerebbe infatti valutare anche le competenze relazionali degli insegnanti, i fattori di personalità, la capacità di lavorare in gruppo e in rete e la conoscenza delle questioni etiche e normative.

Si deve puntare sulla formazione dei docenti, ma occorre anche che un certo numero di docenti sia sistematicamente dedicato. Per ottenere ciò bisogna che una quota di docenti sia rimotivata e, sicuramente, ri-professionalizzata in tale direzione. Serve un organico di istituto che non ha niente a che vedere con l'organico « piatto » che abbiamo oggi. Dobbiamo avere risorse in più, ma anche capire dove tagliare. Un suggerimento in questa prospettiva è quello di collegare l'abbreviazione del curricolo scolastico, al recupero di ingenti risorse professionali.

3.7 Gli studenti di cittadinanza non italiana.

Gli alunni e studenti di cittadinanza non italiana costituiscono una fascia a rischio di dispersione. La questione va però affrontata distinguendo tra chi arriva in Italia dal paese d'origine senza adeguate conoscenze e gli studenti (ormai quasi la metà del totale) considerati « di seconda generazione perché nati o cresciuti qui. Le strategie devono essere quindi molto diverse. Anzitutto i corsi intensivi di Italiano L2 sia in alcuni periodi sia per tutto l'anno, i laboratori pomeridiani a fianco della classe (e non separati), i corsi per disciplina devono essere strutturati nel sistema scolastico anziché estemporanei, impiegando risorse professionali con un alto livello di specializzazione.

Inoltre, con riferimento alla questione dei ritardi, la normativa dello Stato (articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) stabilisce che lo straniero che si iscrive in una scuola debba essere inserito nella classe della sua età, salvo deroghe. In questo caso si inseriscono i ragazzi di origine immigrata in classi inferiori. Queste deroghe - pur decise dal collegio dei docenti e dal consiglio d'istituto allo scopo di facilitare l'apprendimento della lingua - raramente sono utili al successo scolastico, come è dimostrato da dati empirici. Ci sono anzi indici di correlazione fra ritardi e ripetenza. Sulle deroghe esiste, quindi, un problema. Anche se non si può imporre per legge la rinuncia, prevista dalla legislazione, occorre ripensare lo strumento della deroga creando altri tipo di sostegno e facilitazione all'apprendimento dei neoarrivati o di chi non conosce la lingua italiana.

3.8 Nuovi ambienti di apprendimento.

È necessario un approccio globale al curricolo. Non si può progettare solo la formazione, ma un intero ambiente di apprendimento per creare una scuola nuova, più aperta e coinvolgente, cooperativa e « senza zaino ».

Occorre a questo proposito considerare sia l'hardware sia il software. Da un lato si parla dell' architettura scolastica, con tutte le problematiche legate all'edilizia carente, la distribuzione degli spazi, l'organizzazione degli arredi sino all'interno dell'aula, le dotazioni digitali. Si vuole però sottolineare soprattutto la dimensione corporea e tattile, sensoriale. Se i bambini e i ragazzi sin dall'infanzia non si abituano alla dimensione manuale, corporea, saranno adulti nel mondo del lavoro incapaci di avere una visione a 360 gradi.

Le aule devono diventare ambienti strutturati come aree organizzate di lavoro, con attrezzature tecnologiche.

Per i ragazzi (in particolare quelli a rischio) la scuola può e deve preparare percorsi personalizzati e individualizzati, costruendo ambienti di apprendimento attivi, adatti e stimolanti, trasformando l'aula in laboratorio. Oggi, invece, la struttura tradizionale dell'insegnamento contraddice tutto ciò che la ricerca scientifica ormai da più di un secolo ha scoperto sulle modalità cognitive con cui si impara: rende passivi bambini e ragazzi curiosi, ignora l'importanza della corporeità nell'apprendimento, stimola la competitività e non il lavoro di gruppo, ricorre quasi esclusivamente a modalità frontali di insegnamento, separa le materie di studio anziché lavorare per centri di interesse, crea un fossato tra lo studio scolastico e il sapere digitale, sottovaluta la pluralità delle intelligenze trascurando la creatività, impone tempi rigidi quando si dovrebbe lasciare spazio allo spirito di ricerca e adattarvi luoghi e orari della scuola. Lo dimostra il disagio anche degli studenti dotati che non trovano interesse nella scuola.

3.9 Il riordino dei cicli e il « taglio » di un anno.

Nella lotta alla dispersione si devono prendere in considerazione le diverse ipotesi di riordino dei cicli e il progetto di un anno in meno del sistema formativo. Per trovare risposte obiettive a tali ipotesi di intervento (da attuare nel primo o secondo ciclo?) è utile tra l'altro sostenere le attuali sperimentazioni della scuola secondaria di secondo grado in quattro anni: la praticabilità di questa soluzione potrebbe far ricavare rilevanti risorse da destinare alla lotta alla dispersione scolastica.

Una variante dei quattro anni di scuola secondaria è quella « dell'anno-ponte » tra scuola secondaria e istruzione post-secondaria. È un'altra modalità con la quale si potrebbe accorciare, di un anno, il percorso complessivo compiuto. Si tratterebbe di utilizzare l'ultimo anno di scuola se-

condaria superiore come anno-ponte verso gli studi successivi, attraverso la riduzione delle prove dell'esame di maturità a due o tre discipline. La scelta di tali discipline dovrebbe vincolare la scelta degli studi successivi – il corso di laurea o di istruzione tecnica superiore – con i quali esse dovrebbero essere coerenti e potrebbe comportare, d'intesa con l'università e con gli altri soggetti formativi e anche lavorativi, il riconoscimento di crediti.

4. CONCLUSIONI. UNA STRATEGIA NA-ZIONALE PER ACCELERARE LA LOTTA ALLA DISPERSIONE

4.1 Obiettivo 10 per cento.

L'obiettivo ultimo di una strategia nazionale che acceleri il contrasto alla dispersione scolastica è portare la quota percentuale degli *early school leavers* al 10 per cento dal 17,6 per cento attuale.

Tale obiettivo è stato enunciato come condizione anche nel parere che la VII Commissione della Camera ha espresso il 2 luglio 2013, al termine dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 10 gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1). Esso appare ambizioso, ma raggiungibile (attualmente è a portata di mano solo per alcune regioni) se si comincia immediatamente ad operare sui ragazzi che oggi hanno 12-14 anni.

Infatti, in base ai dati PISA del 2012, il sistema dell'istruzione italiana si è rimesso in moto per la prima volta dopo un decennio di stallo. Anche nella lotta alla dispersione si registrano notevoli progressi poiché nel 2000 superava il 25 per cento ed oggi la quota media si attesta al 17,6 per cento. Nelle 4 regioni convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) il dato si pone intorno al 21 per cento. Con

gradualità questa percentuale potrebbe continuare a diminuire, ma troppo lentamente. La sfida è oggi l'accelerazione dei processi, da cui dipende la possibilità per l'Italia di ricominciare a crescere, fornire una qualificazione adeguata ai giovani e contrastare la disoccupazione.

È superfluo ribadire che i costi dell'ignoranza sono pesanti per un sistema formativo che assorbe il 20 per cento della spesa pubblica. Tuttavia, la lotta agli abbandoni e la scelta di far concludere al maggior numero possibile di ragazzi la carriera scolastica e formativa non possono avere soltanto uno scopo funzionale. La cultura e l'apprendimento sono beni in sé che permettono di sviluppare il capitale umano di ciascuno. Apertura alla cultura e passione per la conoscenza sono il bene più prezioso che la scuola può lasciare in eredità alle nuove generazioni. Dal mancato apprendimento nasce una minore capacità di comprendere la complessità del mondo attuale e quindi un deficit di cittadinanza, una contrazione della possibilità di costruire il futuro.

Le policy options per il contrasto alla dispersione sono oggetto di una vasta letteratura e oggetto di molteplici documenti strategici. Per il contesto del nostro Paese alcuni criteri di azione vanno considerati prioritariamente, in modo mirato rispetto alle diverse dimensioni del fenomeno. In ogni caso, appare necessario che le strategie e le azioni concrete considerino adeguatamente i differenti contesti territoriali ai quali si applicherà e che, semmai, punti, prendere in prestito e disseminare nelle diverse aree del Paese tutte le esperienze e le buone pratiche maturate nel territorio nazionale.

Si potrebbe elencare a lungo lo spreco di intelligenza, interesse e talento compiuto dalla scuola italiana, mentre molti altri paesi europei stanno modificando e innovando i loro metodi di insegnamento/ apprendimento. Lo confermano anche le esperienze del mondo non profit che recuperano ragazzi a rischio o che hanno lasciato la scuola con la rimotivazione, la responsabilizzazione, le competenze relazionali. La centralità dell'istituzione scolastica non deve far dimenticare, infatti, che il contrasto alla dispersione richiede un lavoro di partenariato e coordinamento tra scuola e territorio, Enti locali, associazionismo. Senza una forte sinergia la scuola si troverebbe sola e impari al compito.

Il contrasto alla dispersione scolastica parte dalla coscienza di dover rendere nuovamente protagonisti gli studenti e non solo i bisogni degli adulti, della società e degli insegnanti. Lo sviluppo di un paese dipende infatti dalla capacità di coinvolgere le nuove generazioni. Il rapporto scuola/lavoro assume, in questo senso, un'importanza determinante per la sua valenza di apprendimento attivo, legato alla realtà, motivante e di tipo pratico. Troppo a lungo in Italia si è avvalorata la gerarchia tra i saperi di tipo teorico e quelli di tipo pratico dimenticando che essi costituiscono le due facce speculari dell'apprendimento, che deve essere sempre di tipo laboratoriale anziché trasmissivo.

Vanno in questa direzione le misure prese dai recenti governi, in particolare lo stanziamento di 15 milioni di euro disposto per la lotta alla dispersione scolastica dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge cosiddetto « istruzione », n. 104 del 2013, di cui 3,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2014. Va segnalato inoltre il programma europeo Garanzia per i giovani, di cui alla raccomandazione 2013/C120/01 del Consiglio, del 22 aprile 2013, richiamato dall'articolo 8 del medesimo decretolegge n. 104 del 2013: questo articolo, al comma 2, ha autorizzato la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione, programmazione e realizzazione delle attività di orientamento per gli studenti iscritti alle scuole secondarie, al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali.

Nel presente documento conclusivo vengono quindi proposte le seguenti azioni prioritarie di carattere generale.

4.2 Azioni prioritarie.

4.2.1 Anagrafe e monitoraggio

Il primo passo urgente consiste nella realizzazione e nel completamento di Anagrafi integrate che permettano di acquisire dati certi. Si è cercato di affrontare il problema grazie alle disposizioni contenute all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, il quale prevede, in particolare, che al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 76 del 2005, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti siano integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione. Un aspetto che evidenzia l'importanza di avere a disposizione dati utili sui ragazzi che frequentano le nostre scuole è dimostrata dalla previsione del comma 2-ter del suddetto articolo 13, introdotto nel corso della conversione del decreto-legge n. 104, il quale prevede che, al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 104 del 1992, prive di elementi identificativi degli alunni.

Un monitoraggio regolare del fenomeno andrebbe effettuato sulla base dei seguenti indicatori:

A. *Early school leavers* 18-24 che non hanno diploma o qualifica superiore e non sono in formazione

B. Percentuale tra quelli che iniziano e che finiscono fatte salve le scelte diverse dal punto di vista formativo (come indicatore della capacità di continuità di percorso della scuola). A tali dati devono far riferimento le scuole nei loro piani di miglioramento.

- C. Numero di studenti che acquisiscono una qualifica o un diploma nella formazione professionale anche nell'ottica di disporre di una visione integrata del sistema complessivo di diplomi e qualifiche (qualifiche triennali, diplomi quadriennali, diploma di esame di stato,...) da far entrare come informazione statistica corrente negli annuari ISTAT.
- D. Preparazione studenti su dati OCSE Pisa e Invalsi.

Ogni USR deve effettuare una precisa diagnosi del fenomeno a livello regionale sulla base di tali indicatori, definire gli specifici obiettivi e fare un piano di azione nel quadro di cooperazione inter-istituzionale. Il Miur può incrociare questi dati con quelli Invalsi per effettuare censimento analitico scuola per scuola del fenomeno, condizione *sine qua non* di una lotta rigorosa.

4.2.2. Prevenzione nell'infanzia.

Una strategia preventiva riferita alla fase dell'infanzia, dovrebbe basarsi sui seguenti punti.

- 1. Incrementare l'accesso agli asili nido specie nelle Regioni meridionali. Come dimostrato da numerosi studi del settore, un fattore che fa la differenza è l'arricchimento educativo precoce a partire già dall'asilo nido e dalla scuola dell'infanzia.
- 2. Valorizzare e rafforzare in funzione preventiva la scuola dell'infanzia all'interno del sistema integrato di istruzione anche facilitando l'accesso delle scuole dell'infanzia paritarie al finanziamento europeo.
- 3. Implementare il sistema di allarme precoce sulle assenze frequenti, ai sensi della raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico (2011/C 191/01) e della Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2012 del-

l'Italia, formulando un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2015.

4. Incrementare l'individuazione precoce dei problemi e difficoltà di apprendimento a livello della scuola dell'infanzia e primaria

4.2.3. Interventi nella scuola secondaria e IEFP.

Per quanto riguarda gli interventi relativi alla scuola secondaria ed alla formazione professionale, la strategia dovrebbe includere i seguenti interventi.

- 1. Prevedere un riordino dei cicli e la revisione della loro scansione in funzione della diffusione di un nuovo modello pedagogico-didattico mirato al contrasto alla dispersione (personalizzazione, tutoring, didattica attiva). La riallocazione delle risorse risparmiate abbreviando e ridisegnando il percorso (nella secondaria inferiore o superiore) permetterebbe di qualificare il sistema e giungere ad un organico funzionale. In questa direzione promuovere la sperimentazione di riforma del ciclo della secondaria di 4 anni, non solo per adeguarsi all'Europa ma soprattutto per ricavare risorse da destinare alla lotta all'insuccesso e alla dispersione scolastica. Ciò permetterebbe di creare figure di tutor e docenti dedicati.
- 2. Le bocciature sono l'anticamera della dispersione, specie nel I anno di scuola media e nei primi due anni della scuola superiore dove sono stimate in circa 185.000. Il 70 per cento dei bocciati lascia la scuola. Intervenire sulle bocciature prevedendo ad esempio una valutazione biennale (lasciando la bocciatura al I anno come evento eccezionale) nel quadro di un complessivo rinnovamento della didattica. Rendere più flessibile e orientativo il primo biennio superiore.
- 3. Migliorare l'orientamento alla scelta del percorso scolastico dopo il primo ciclo. È indispensabile un'azione nazionale dedicata.
- 4. Realizzare il miglioramento delle competenze linguistiche degli alunni di

cittadinanza non italiana anzi tutto all'interno dell'orario nonché con corsi intensivi estivi, ad esempio prima dell'inizio dell'anno scolastico. Nella scuola secondaria di secondo grado gli alunni di cittadinanza non italiana sono il 6,6 per cento degli iscritti e di questi circa 175 mila studenti stranieri che frequentano tale ciclo scolastico, quelli « a rischio di abbandono » sono pari al 2,42 per cento degli iscritti, contro l'1,16 per cento degli alunni italiani.

5. I corsi triennali di IeFP che portano ad una qualifica (attualmente le qualifiche sono 22) si sono rivelati un efficace investimento contro NEET (dati Isfol) Oggi, il Ministero del lavoro li finanzia con 189 milioni l'anno. Per 300.000 giovani, sono 630 euro l'anno a studente, una cifra largamente inadeguata, specie se si pensa che il costo di uno studente è circa di 7000 euro). L'allocazione delle risorse deve quindi privilegiare questo segmento di formazione per rinforzarlo, stabilizzarlo e riordinarlo, coinvolgendo la Conferenza Stato-Regioni, e omogeneizzando gli interventi tra Regioni che oggi spendono in modo diverso.

Allo stesso tempo, va valorizzata l'Istruzione Tecnica, e l'utilizzo di una didattica di tipo laboratoriale e tutte le forme di alternanza scuola-lavoro.

- 6. Realizzazione di un Piano di formazione straordinaria dei docenti in servizio del primo anno della scuola superiore (in collegamento con terza media) su temi chiave come l'innovazione didattica, i problemi di motivazione degli studenti, la personalizzazione dell'insegnamento, la gestione delle classi eterogenee. La modalità didattica standard della scuola deve passare da trasmissione di conoscenze a attivazione di competenze. Per fare questo occorre una formazione specifica degli insegnanti in servizio, svolta a livello regionale in modalità di laboratori e gruppi auto generativi di competenze, in collaborazione con l'Università.
- 7. Creare ambienti di apprendimento adeguati, classi destrutturate, trasformate in laboratorio e digitalizzate. L'architettura scolastica va interamente ripensata

nell'organizzazione degli arredi per creare una scuola accogliente dove la dimensione corporea e sensoriale sia messa in primo piano.

4.2.4. La seconda chance.

Monitorare il programma di didattica integrativa previsto dal DM 87 del 7.2.14 in attuazione dell'articolo 7 del DL 104 convertito con modifiche nella Legge 128/2013. Il decreto prevede misure di apertura delle scuole e progettualità nel campo della prevenzione della dispersione stanziando un totale di 15 milioni di cui 11,4 nel 2014: una cifra largamente insufficiente.

Altrettanto necessario è la valutazione dei fondi utilizzati per i PON (programmi operativi nazionali) nelle Regioni convergenza a seguito dei quali non appaiono rilevanti i risultati nel ridurre la dispersione, e i finanziamenti legati all'articolo9 del CCNL (Aree a rischio e a forte processo migratorio) passando dalla logica dell'estemporaneità a quella di lungo periodo.

Per le attività di recupero e di « seconda occasione » occorre valorizzare le risorse esterne alla scuola, le esperienze delle associazioni, cooperative e terzo settore e le professionalità di tipo pedagogico (educatori professionali) e psicosociali. Il partenariato con l'associazionismo non può limitarsi a un mero prolungamento del tempo-scuola ma deve promuovere un'integrazione di queste risorse nel sistema scolastico.

4.3. Due strumenti per la realizzazione delle azioni.

Molti insuccessi registrati in passato nonostante le diagnosi puntuali e tempestive vanno ricondotti alla carenza di strumenti di implementazione delle decisioni e degli orientamenti. Per le azioni di rilievo prioritario indicate alla luce degli indicatori e dei criteri di azione occorre una strategia efficace di implementazione che per il periodo 2014-2020 dovrebbe avere due capisaldi: il potenziamento della capacità di iniziativa delle singole scuole, da

un lato, e la regia di una unità di crisi capace di creare le necessarie condizioni favorevoli dall'altro.

Per realizzare in modo efficace tali indirizzi strategici occorre dotarsi di due strumenti fondamentali:

4.3.1. Una sperimentazione che possa ampliare l'autonomia delle scuole.

Le esperienze positive e le ipotesi di lavoro nella lotta alla dispersione potrebbero essere verificate con una sperimentazione a livello nazionale (con adesione volontaria degli istituti). La sperimentazione deve permettere di ampliare l'autonomia degli istituti all'insegna della flessibilità soprattutto nella scelta dei docenti, negli orari e tempi scolastici, nella formazione mirata di docenti e tutor.

4.3.2. Una « unità di crisi ».

Dato il carattere di una emergenza nazionale è indispensabile un forte pilotaggio a livello nazionale, in grado di creare le indispensabili sinergie tra i soggetti in campo e di mantenere nell'arco dei cinque anni la rotta intrapresa. A questo scopo si raccomanda la costituzione di una Unità di crisi presso la Presidenza del Consiglio che coordini gli interventi in corso 2014-20 e coinvolga tutti gli attori (Miur, Ministeri interessati, Conferenza Stato Regioni, Invalsi, USR etc.) su obiettivi precisi e mirati.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	124
D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Seguito esame e rinvio)	124
ALLEGATO (Proposte emendative approvate)	131
ERRATA CORRIGE	130

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, presidente, comunica che, per il gruppo Nuovo Centro Destra (NCD), il deputato Filippo Piccone ha cessato di far parte della Commissione mentre entra a farne parte il deputato Vincenzo Piso, in sostituzione dell'onorevole Giuseppe Castiglione, sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali.

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione buro-

cratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2014.

Ermete REALACCI, presidente, informa che sono pervenute le seguenti sottoscrizioni: l'onorevole De Menech sottoscrive l'emendamento Zan 3.9; l'onorevole Fragomeli sottoscrive l'emendamento Mariastella Bianchi 38.162; l'onorevole Fabbri sottoscrive gli emendamenti Guerra 3.80 e 4.58, Fragomeli 4.59, Guerra 4.51, Fragomeli 7.93, Guerra 7.92, Fragomeli 17.68, Guerra 17.67, Fragomeli 17.61, 37.19, 38.118, 43.21, Guerra 43.19 e 43.23, Gasparini 17.3, Capelli 16.10, Lenzi 16.11, Miotto 28.6, 28.7 e 42.27; l'onorevole Venittelli sottoscrive l'emendamento Borghi 38.91; l'onorevole Manfredi sottoscrive l'emendamento Borghi 1.80 e l'emendamento Mariani 1.112; l'onorevole Salvatore Matarrese sottoscrive l'emendamento 3.18:

l'onorevole Laura Venittelli sottoscrive l'emendamento Borghi 38.91, nonché gli emendamenti Mariastella Bianchi 38.161 e 38.162; l'onorevole Fregolent sottoscrive l'emendamento Mariastella Bianchi 38.162; l'onorevole Mino Taricco sottoscrive l'emendamento 38.162.

Patrizia TERZONI (M5S) chiede chiarimenti in merito all'organizzazione dei lavori della seduta odierna.

Ermete REALACCI, presidente, fa presente che, come già annunciato nella seduta di ieri, i lavori proseguiranno fino alle 17.00. Fa presente, altresì, che l'esame delle proposte emendative proseguirà poi nella giornata di venerdì, in orario antimeridiano e pomeridiano, con eventuale prosecuzione notturna.

Samuele SEGONI (M5S) rileva che, essendo in corso in Assemblea un'informativa urgente del Governo, la seduta dovrebbe essere sospesa per consentire ai deputati interessati di parteciparvi.

Ermete REALACCI, presidente, fa notare che durante le informative in Aula, nel corso delle quali non sono previste votazioni, le Commissioni possono svolgere i propri lavori.

Samuele SEGONI (M5S) fa presente che è altresì in corso una riunione della Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, di cui fanno parte diversi componenti della VIII Commissione.

Patrizia TERZONI (M5S), fa notare come sarebbe opportuno consentire ai deputati che sono membri anche della Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti di prendere parte all'audizione del ministro Galletti ivi prevista.

Ermete REALACCI, presidente, pur rendendosi conto della difficoltà determinata dal fatto che non sono ammesse sostituzioni nelle Commissioni bicamerali, fa notare come la sovrapposizione con i lavori delle Commissioni bicamerali è e sarà inevitabile, considerato che le stesse possono convocarsi negli stessi spazi delle Commissioni permanenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati dati i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 39.

Cristian IANNUZZI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 39.5, raccomandandone l'approvazione.

Diego DE LORENZIS (M5S) dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo e dal relatore sull'emendamento Iannuzzi 39.5, del quale condivide le finalità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 39.5

Mirella LIUZZI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Mucci 39.6, raccomandandone l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Mucci 39.6.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Braga 39.7 e l'emendamento Borghi 39.2; quindi respinge il subemendamento Segoni 0 39.0.5.1.

Davide CRIPPA (M5S), fa richiesta al relatore di riconsiderare il parere contrario espresso sul subemendamento a sua firma 0.39.0.5.2.

Chiara BRAGA (PD), relatore, conferma il parere contrario precedentemente espresso.

La Commissione respinge il subemendamento Crippa 0.39.0.5.2.

Davide CRIPPA (M5S) lamenta il fatto che da parte del relatore e del rappresentante del Governo non vi sia alcuna disponibilità ad accogliere le proposte emendative formulate dai gruppi di opposizione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Crippa 0.39.0.5.3, 0.39.0.5.4, 0.39.0.5.5, 0.39.0.5.15, 0.39.0.5.6 e Segoni 0.39.0.5.7

Davide CRIPPA (M5S), accogliendo l'invito del relatore, ritira i suoi subemendamenti 0.39.0.5.8, 0.39.0.5.9, 0.39.0.5. 11, 0.39.0.5. 12 e 0.39.0.5. 13.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Crippa 0.39.0.5.10 e 0.39.0.5. 14.

Diego DE LORENZIS (M5S), manifesta contrarietà al contenuto dell'articolo aggiuntivo della relatrice 39.05.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 39.05 della relatrice (vedi allegato).

Chiara BRAGA, *relatrice*, propone di passare all'esame dell'articolo 1 e delle relative proposte emendative.

Davide CRIPPA (M5S), stigmatizza la modalità della relatrice di procedere all'esame degli articoli del provvedimento in esame, non seguendo l'ordine già indicato nella seduta di ieri.

Chiara BRAGA, relatrice, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.145; esprime parere favorevole sugli emendamenti Borghi 1.80, Mannino 1.13, Mariani 1.112, Dorina Bianchi 1.144, Iannuzzi 1.119, Borghi 1.122, Coppola 1.75, Minnucci 1.121, Catalano 1.74. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Iannuzzi 1.120 e Mannino 1.45, purché riformulati. Invita al ritiro degli emendamenti Colonnese 1.6, Pili 1.65, Di Lello 1.62, Pellegrino 1.135, Liuzzi 1.11, De Rosa 1.28, De Mita 1.63, De Rosa 1.42, Colonnese 1.46, Zan 1.64, Labriola 1.72, Spessotto 1.53, Dorina Bianchi 1.143, Latronico 1.124, Spessotto 1.56, Gallo Afflitto 1.126 e 1.141, Attaguile 1.01, Busin 1.02, esprimendo altrimenti parere contrario, nonché sul subemendamento De Rosa 0.1.145.1. Esprime parere contrario sul-l'emendamento De Rosa 1.28.Chiede di accantonare gli emendamenti Cera 1.71 e Dorina Bianchi 1.127.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda con il parere espresso dalla relatrice, fatta eccezione per gli emendamenti Zan 1.64 e Latronico 1.124 sui quali esprime parere favorevole a condizione che siano riferiti all'articolo 3, comma 6.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Colonnese 1.6.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione respinge l'emendamento Colonnese 1.6.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pili 1.65, intendendosi che vi abbia rinunciato.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), nel sottoscrivere l'emendamento Borghi 1.80, ritira l'emendamento Di Lello 1.62, di cui è cofirmatario.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva l'emendamento Borghi 1.80.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pellegrino 1.135: s'intende che vi abbia rinunciato.

Mirella LIUZZI (M5S), illustra le finalità del suo emendamento 1.11.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione respinge l'emendamento Liuzzi 1.11.

Diego DE LORENZIS (M5S), sottolinea il positivo e costruttivo contributo della

sua parte politica, dimostrato dall'emendamento Mannino 1.13.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mannino 1.13, Mariani 1.112 e Dorina Bianchi 1.144.

Diego DE LORENZIS (M5S), illustra le finalità dell'emendamento De Rosa 1.28.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione respinge l'emendamento De Rosa 1.28.

Ivan DELLA VALLE (M5S), illustra le finalità del suo emendamento 1.30.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione respinge l'emendamento Della Valle 1.30.

Tino IANNUZZI (PD), accetta la riformulazione del suo emendamento 1.120.

Diego DE LORENZIS (M5S) manifesta perplessità sulla riformulazione proposta sull'emendamento Iannuzzi 1.120.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva l'emendamento Iannuzzi 1.120 (Nuova Formulazione) (vedi allegato).

Giuseppe DE MITA (PI), ritira il suo emendamento 1.63.

Diego DE LORENZIS (M5S), illustra le finalità dell'emendamento De Rosa 1.42.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione respinge l'emendamento De Rosa 1.42.

Mirella LIUZZI (M5S), dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Iannuzzi 1.119.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Iannuzzi 1.119. Diego DE LORENZIS (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Mannino 1.45.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva l'emendamento Mannino 1.45 (Nuova Formulazione) (*vedi allegato*).

Mirella LIUZZI (M5S), illustra le finalità dell'emendamento Colonnese 1.46.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione respinge l'emendamento Colonnese 1.46.

Diego DE LORENZIS (M5S) manifesta perplessità sul contenuto dell'emendamento Borghi 1.122.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva l'emendamento Borghi 1.122.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), accetta la riformulazione proposta dal Governo del suo emendamento 1.64 e sottolinea il carattere strategico dell'opera ferroviaria destinata a collegare le due grandi realtà portuali di Salerno e Taranto, potenziando finalmente il collegamento. Ricorda che l'emendamento è stato condiviso e sottoscritto dal collega Tino Iannuzzi.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), sottoscrive l'emendamento Zan 1.64 e accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Borghi 1.123 è stato ritirato.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Spessotto 1.53.

Chiara BRAGA, *relatrice*, fa presente che il previsto parere delle competenti Commissioni parlamentari è ricompreso nella formulazione dell'emendamento Coppola 1.75.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Spessotto 1.53.

Diego DE LORENZIS (M5S) giudica non soddisfacenti le affermazioni espresse dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Coppola 1.75.

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Dorina Bianchi 1.143 e Borghi 1.79 sono stati ritirati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Minnucci 1.121 e Catalano 1.74.

Arianna SPESSOTTO (M5S) illustra il suo emendamento 1.56.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Spessotto 1.56.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra le finalità del suo subemendamento 0.1.145.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.1.145.1; approva quindi l'emendamento 1.145 della relatrice.

Ermete REALACCI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gallo Afflitto 1.126 e 1.141 e dell'articolo aggiuntivo Attaguile 1.01: si intende che vi abbiano rinunciato. Precisa quindi che su richiesta della relatrice gli emendamenti Cera 1.71 e Dorina Bianchi 1.127 si intendono accantonati.

Diego DE LORENZIS (M5S) manifesta contrarietà al contenuto dell'articolo aggiuntivo Busin 1.02. Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Busin 1.02.

Chiara BRAGA, *relatrice*, nel passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, invita al ritiro degli identici emendamenti Mannino 2.1, Paglia 2.9 e Realacci 2 10

Davide CRIPPA (M5S)chiede chiarimenti sull'ordine degli articoli da esaminare.

Chiara BRAGA, *relatrice*, rileva che è intenzione della relatrice procedere all'esame degli articoli 2, 4, 9, 10.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritira il suo emendamento 2.10.

Arianna SPESSOTTO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Mannino 2.1 di cui è cofirmatario.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea le problematiche connesse alla realizzazione della tratta Orte-Mestre.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottolinea l'assenza di fondi in relazione alla realizzazione dell'autostrada Orte-Mestre.

Filiberto ZARATTI (SEL) sottolinea che l'emendamento ritirato dal presidente Realacci era sottoscritto da tutti i componenti del Partito Democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge gli identici emendamenti Mannino 2.1 e Paglia 2.9.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una verifica sulla regolarità della votazione testè effettuata alla luce delle sostituzioni pervenute.

Ermete REALACCI, *presidente*, annulla quindi la votazione testè effettuata, invitando a ripeterla.

La Commissione respinge, quindi, gli identici emendamenti Mannino 2.1 e Paglia 2.9.

Chiara BRAGA, relatrice, passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mariani 4.5, Amoddio 4.50, Melilli 4.52, Causi 4.53 e Catalano 4.77. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Guidesi 4.43, purché riformulato. Invita al ritiro degli emendamenti De Rosa 4.60, Guidesi 4.39, Terzoni 4.62, Minardo 4.26, Guidesi 4.45. Chiede di accantonare l'esame dei seguenti emendamenti: gli identici De Menech 4.14, Russo 4.20 e Pastorelli 4.71, nonché degli emendamenti Dorina Bianchi 4.28, De Menech 4.13 e degli identici Cominelli 4.8 e Russo 4.19. Chiede altresì di accantonare l'esame degli emendamenti Guidesi 4.47, Speranza 4.2, Fragomeli 4.59, Guerra 4.51, Castricone 4.11.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede che venga fornito l'elenco delle opere infrastrutturali segnalate dai comuni a cui fa riferimento l'articolo 4.

Filiberto ZARATTI (SEL) si associa alle considerazioni svolte dal collega De Rosa in merito alla necessità di avere con certezza l'elenco dei comuni interessati.

Diego DE LORENZIS (M5S) sottolineato l'alto numero degli emendamenti accantonati, ritiene opportuno passare all'esame di altri articoli.

Claudia MANNINO (M5S) chiede l'accantonamento dell'articolo 4.

Mauro PILI (Misto) stigmatizza il contenuto dell'articolo 4 del provvedimento in esame.

Filiberto ZARATTI (SEL), nel ritenere l'articolo 4 del provvedimenti di dubbia costituzionalità, ritiene opportuno che la data del 15 giugno 2014 relativa alla segnalazione delle opere da parte dei comuni alla Presidenza del Consiglio dei

ministri sia posticipata alla data del 31 dicembre 2014.

Paolo GRIMOLDI (LNA) manifesta perplessità sui criteri di selezione dei comuni destinatari dei finanziamenti.

Patrizia TERZONI (M5S) manifesta contrarietà all'inserimento in un testo di legge di una procedura informale quale quella prevista dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) manifesta perplessità sull'opportunità di procedere all'esame dell'articolo 4 considerati i numerosi emendamenti accantonati.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo per un richiamo al regolamento, fa notare come la Commissione non possa procedere alla votazione del primo emendamento soppressivo dell'intero articolo 4 senza conoscere la posizione della relatrice e del Governo sugli emendamenti successivi accantonati. Fa infatti notare come il parere della relatrice e del Governo su tali emendamenti potrebbe condizionare la posizione dei gruppi in sede di votazione sull'emendamento interamente soppressivo.

Chiara BRAGA (PD), relatrice, propone quindi di accantonare l'esame dell'intero articolo 4 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, invita al ritiro degli emendamenti Abrignani D'Agostino 9.10 e Mannino 9.21, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Abrignani 9.7 e De Mita 9.45, nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Matarrese 9.11, Mannino 9.23 e degli identici emendamenti Pellegrino 9.13 e De Mita 9.46. Propone l'accantonamento dell'emendamento Mariani 9.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Realacci 9.3. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Pellegrino 9.16 e Terzoni 9.42, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Mariani 9.2, Malpezzi 9.17, 9.18 e 9.19. Invita al ritiro del subemendamento Mannino 0.9.47.1, mentre esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Mariani 0.9.47.2 e Dorina Bianchi 0.9.47.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 9.47, a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire al secondo periodo le parole: alla dichiarazione dello stato di calamità con le seguenti: alla dichiarazione dello stato di emergenza. Invita infine al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Abrignani 9.020.

Il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro esprime parere conforme a quello del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento D'Agostino 9.10 è stato ritirato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Abrignani 9.8 e Mannino 9.21.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) accetta la riformulazione del suo emendamento 9.7 proposta dal relatore.

Giuseppe DE MITA (PI) accetta la riformulazione del suo emendamento 9.45 proposta dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che è stato ritirato l' emendamento Matarrese 9.11.

La Commissione approva gli identici emendamenti Abrignani 9.7 e De Mita 9.45 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede che siano disposte verifiche sulla presenza

nella sala antistante l'aula in cui si stanno svolgendo i lavori di esponenti di associazioni di categoria.

Ermete REALACCI, presidente, rassicura che procederà a far effettuare i necessari controlli.

Serena PELLEGRINO (SEL) invita la presidenza a valutare attentamente l'ammissibilità dell'emendamento 17.195 del Governo che avrebbe dovuto a suo avviso essere dichiarato inammissibile in quanto recante contenuto estraneo al provvedimento. Fa quindi notare come tale emendamento riproduca i contenuti di una disposizione del decreto-legge cosiddetto « Competitività » inserita dal Senato e soppressa dalle Commissioni riunite VIII e X su parere favorevole del rappresentante del Governo.

Davide CRIPPA (M5S), nel dichiarare di condividere le considerazioni testé formulate dall'onorevole Pellegrino, ricorda di aver sottoposto la medesima questione alla presidenza nella seduta di ieri.

Ermete REALACCI, presidente, si riserva un supplemento di istruttoria sulla questione evidenziata dall'onorevole Crippa e dall'onorevole Pellegrino.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 314 del martedì 14 ottobre 2014:

a pagina 472, prima colonna, alle righe trentasettesima e trentottesima, le parole: Marroni 3.31 si intendono soppresse:

a pagina 472, prima colonna, alla riga quarantesima, le parole Marroni 21.1 si intendono soppresse.

ALLEGATO

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 39.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

« *d-bis*) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e comunitari, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento. ».

39. 2. Borghi.

All'articolo 39, comma 1, lettera c), sostituire le parole: uso promiscuo ai dipendenti con le seguenti: disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

39. 7. La Relatrice.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti).

- 1. All'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la lettera *tt*) è sostituita dalla seguente:
- « tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscalda-

mento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

- il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
 - il 50 per cento di calore di scarto;
- il 75 per cento di calore cogenerato;
- il 50 per cento di una combinazione delle precedenti; ».

39. 05. La Relatrice.

ART. 1.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tratta appenninica Apice-Orsara aggiungere le seguenti: fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie.

1. 80. Borghi, Famiglietti, Paris, D'Agostino, De Mita, Giancarlo Giordano, Tino Iannuzzi, Carfagna.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: adottando provvedimenti d'urgenza aggiungere le seguenti: Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalità stipulati con le Prefetture – Ufficio Territoriale del Governo competenti, riferite alle misure di prevenzione, controllo e

contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara, e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto.

Conseguentemente, allo stesso comma, quarto periodo, sostituire le parole: Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato con le seguenti: Il mancato inserimento delle suddette previsioni.

Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta ferma infine l'applicazione dell'articolo 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190.

1. 112. Mariani, Tino Iannuzzi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la seguente parola: definitivi.

1. 144. Bianchi Dorina, Tancredi, Vignali.

Al comma 4, sostituire il quarto ed il quinto periodo, con il seguente: « con riferimento agli interventi di cui al presente comma, in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica l'articolo 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, e in tal caso tutti i termini previsti dal citato comma 3 sono dimezzati ».

1. 120. (Nuova formulazione). Tino Iannuzzi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

- 6. Con apposita convenzione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SPA, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale della predetta Agenzia per favorire la informazione, il coinvolgimento ed i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell'opera.
- 119. Iannuzzi Barbato, Manfredi, Famiglietti, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 8, dopo la parola: provvede inserire le seguenti: entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.

Conseguentemente, allo stesso comma, dopo le parole: definanziamento degli interventi aggiungere il seguente periodo: Il rendiconto semestrale viene pubblicato nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni il territorio delle quali è attraversato nella tratta ferroviaria Napoli-Bari.

 45. (Nuova formulazione). Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al fine di non incorrere nei limiti del patto di stabilità interno, il Commissario è autorizzato a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera.

1. 122. Borghi.

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014, è stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

1. 75. Coppola, Catalano, Oliaro, Meta.

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: Agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con RFI per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità, è concesso di escludere, dal computo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, le spese da essi sostenute per la realizzazione di detti interventi a condizione che RFI disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 5, sostituire l'alinea con la seguente: Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 290 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 195 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 95 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:.

1. 121. Minnucci, Giuliani, Giulietti.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-

10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il « Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria» con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della Connecting Europe Facility, sia per il settore merci che per il trasporto passeggeri. Tale piano è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore e reso tempestivamente pubblico, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

1. 74. Catalano, Zaccagnini.

All'articolo 1, comma 11, primo periodo, dopo le parole: dall'entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.

1. 145. La Relatrice.

ART. 9.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inserire le seguenti: per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria,.

* 9. 7. (Nuova formulazione). Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inserire le seguenti: per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria,.

* 9. 45. (Nuova formulazione). De Mita.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	134
5-01912 Catalano: Dispositivo unico <i>open hardware</i> e <i>open source</i> per il monitoraggio degli spostamenti dei mezzi su strada	134
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	140
5-03392 Francesco Sanna: Termini e attuazione della convenzione tra lo Stato e la società Compagnia italiana di navigazione SpA per l'esercizio dei collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori	135
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	141
5-03451 Censore: Assenza di collegamenti ferroviari efficienti in Calabria, con particolare riguardo alla provincia di Vibo Valentia	136
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	147
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince. Doc. XXII, n. 23 Piras ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)	136
RISOLUZIONI:	
7-00453 De Lorenzis: Procedura di rilascio della patente nautica (Discussione e rinvio)	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
AVVERTENZA	139

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, presidente, comunica che l'onorevole Paolo VITELLI, appartenente al gruppo Scelta Civica per

l'Italia (SCpI), ha cessato di far parte della Commissione.

5-01912 Catalano: Dispositivo unico *open hardware* e *open source* per il monitoraggio degli spostamenti dei mezzi su strada.

Il viceministro Riccardo NENCINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Ivan CATALANO (Misto), replicando, fa presente che l'utilizzo di un sistema *open* data rappresenterebbe un motore per la crescita e lo sviluppo efficiente del sistema di trasporto delle merci. Osserva, infatti, che sia in ambito portuale che ferroviario si stanno sperimentando sistemi di geolocalizzazione delle merci, che, attraverso l'utilizzo telematico di dispositivi a bordo dei mezzi su strada che interagiscono con i sistemi centrali presenti nelle infrastrutture portuali e ferroviarie, rendono più efficiente il trasporto delle merci. Ritiene pertanto opportuno che si realizzi un dispositivo telematico per il rilevamento degli spostamenti, che, attraverso una interazione con una banca dati generale gestita da un'unica struttura, da individuarsi, a suo giudizio, all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consenta agli operatori dell'autotrasporto di dotarsi di un unico dispositivo in grado di far conoscere in tempo reale e in modo preciso e puntuale il tragitto delle merci e permettere una riduzione dei costi.

5-03392 Francesco Sanna: Termini e attuazione della convenzione tra lo Stato e la società Compagnia italiana di navigazione SpA per l'esercizio dei collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori.

Il viceministro Riccardo NENCINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Francesco SANNA (PD), replicando, manifesta preliminarmente il forte interesse non solo proprio, ma anche di altri colleghi provenienti dalla Sardegna per le questioni sollevate nell'interrogazione da lui presentata. Esprime apprezzamento per la puntualità analitica della risposta fornita dal rappresentante del Governo e si riserva di esaminare con attenzione le tabelle che il Viceministro ha depositato, in particolare al fine di valutare l'effettiva situazione finanziaria derivante dalle attività sovvenzionate. Auspica la prosecuzione e il rafforzamento delle misure di vigilanza, che a suo giudizio devono essere adottate principalmente a bordo e presso le banchine, in modo da poter verificare la qualità e puntualità del servizio. Evidenzia infatti che la Convenzione prevede parametri in merito ai tempi di trasporto del servizio che risultano assai arretrati, in quanto non corrispondono alla velocità di cui le navi sono attualmente capaci. Ciò arreca un evidente pregiudizio riguardo ai tempi di percorrenza, che potrebbero già oggi essere notevolmente ridotti. Rileva che in assenza di livelli adeguati di efficienza e velocità dei servizi di trasporto non è possibile incrementare il numero dei passeggeri. Per queste ragioni ritiene che un giudizio sul merito delle questioni avanzate nella propria interrogazione può basarsi soltanto su un attenta lettura dei dati contenuti nella documentazione fornita dal rappresentante del Governo. In ogni caso ritiene che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze non possano limitarsi a prendere atto delle valutazioni espresse dalla società di revisione, tanto più che la società Tirrenia Compagnia italiana di navigazione non è quotata in borsa. Ritiene invece che i due Ministeri incaricati di compiti di vigilanza e controllo debbano formulare una propria valutazione con la terzietà che caratterizza gli organi dell'amministrazione pubblica. Sottolinea altresì un ulteriore aspetto che, a suo giudizio, merita di essere evidenziato, vale a dire che la società in questione nei mesi estivi opera, anche sulle rotte sovvenzionate, in situazione di mercato, incrementando i prezzi in rapporto alla domanda di gran lunga più alta. Ritiene invece che permettere alla società di operare per quattro mesi l'anno al di fuori della convenzione rappresenti un vantaggio non giustificato; a suo giudizio, infatti, anche nel periodo estivo i prezzi dovrebbero essere allineati alle tariffe previste dalla convenzione. La situazione attuale ha invece comportato un notevolissimo incremento dei prezzi che ha avuto per conseguenza la perdita di oltre un milione di passeggeri che si è determinata in pochi anni, con ricadute pesantissime sul turismo e un forte incentivo per i passeggeri stessi che intendono raggiungere la Sardegna a ricorrere al trasporto aereo.

5-03451 Censore: Assenza di collegamenti ferroviari efficienti in Calabria, con particolare riguardo alla provincia di Vibo Valentia.

Il viceministro Riccardo NENCINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara non soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale si evince da una parte la responsabilità della regione nella gestione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, ma dall'altra anche una modalità non condivisibile di gestione, da parte di Trenitalia, dei servizi di trasporto ferroviario nei territori nei quali si registra scarsa domanda. Ritiene che il servizio universale debba essere garantito in tutto il territorio nazionale e che quindi si debbano mettere in campo politiche volte ad affrontare e risolvere le problematiche dei territori svantaggiati, nei quali la qualità del servizio ferroviario è andata sempre più peggiorando, sia a causa della riduzione del trasporto ferroviario sia a causa della cattiva pianificazione sugli orari dei treni in partenza e in arrivo, che spesso non tiene conto delle coincidenze ferroviarie, generando gravi danni ai cittadini di quei territori.

Michele Pompeo META, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince.

Doc. XXII, n. 23 Piras ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2014.

Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Il viceministro Riccardo NENCINI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e rinvia alle determinazioni che saranno assunte in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi la determinazione delle modalità con cui proseguirà l'esame del provvedimento, anche per quanto concerne la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00453 De Lorenzis: Procedura di rilascio della patente nautica.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) fa presente che, ai sensi dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, la patente nautica per unità da diporto è obbligatoria per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua.

In base a quanto stabilito dall'articolo 65 del codice della nautica da diporto, la regolamentazione, tra le altre cose, dei titoli abilitativi necessari al comando, alla condotta e alla direzione nautica delle unità da diporto, compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, è demandata a un decreto ministeriale di natura regolamentare.

Ricorda che il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 costituisce il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto ed attualmente prevede tre tipologie di patenti nautiche e diverse autorità competenti per il loro rilascio: le patenti di categoria A, che abilitano al comando e alla condotta dei natanti, ossia dei mezzi fino a 10 metri, esclusi dall'obbligo di registrazione e tenuti a navigare comunque entro le 12 miglia, ovvero delle imbarcazioni da diporto la cui lunghezza varia da 10 a 24 metri, sia entro dodici miglia dalla costa, che senza alcun limite dalla costa; le patenti di categoria B, che abilitano al comando delle navi da diporto ovvero di lunghezza pari o superiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista; le patenti di categoria C, che abilitano per la direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, rilasciate esclusivamente a soggetti portatori di alcune patologie invalidanti, sempre che sia presente a bordo almeno un'altra persona maggiorenne idonea a svolgere le funzioni manuali di conduzione del mezzo e di salvaguardia della vita umana in mare.

Osserva che il rilascio delle patenti dipende non solo dal tipo di patente, ma anche dalla tipologia di navigazione, essendo previsti attualmente una molteplicità di uffici a seconda che la navigazione si svolga entro le 12 miglia dalla costa o oltre questa distanza. Volendo illustrare più nel dettaglio la normativa al riguardo, fa presente che per la navigazione entro le 12 miglia sono competenti sia le capitanerie di porto che gli uffici circondariali marittimi, nonché gli uffici della motorizzazione civile delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale; per la navigazione oltre le 12 miglia sono competenti solo le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi; per le navi da diporto, quindi per le patenti di categoria B sono competenti le sole Capitanerie di porto.

Per quanto riguarda, infine, l'esame per il conseguimento delle patenti nautiche, rileva che l'articolo 29 del regolamento di attuazione prevede che questo vada sostenuto presso soggetti diversi a seconda della tipologia di navigazione ed in particolare: per la patente A e la navigazione entro le 12 miglia dinanzi ad un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, tra gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali, tra il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione o a quello di ufficiale di navigazione del diporto ovvero da un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal direttore della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto tra i medesimi soggetti, nonché tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitati; per lo svolgimento della prova sia teorica che pratica di navigazione a vela l'esaminatore deve essere inoltre assistito da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana; per la patente A e la navigazione oltre le 12 miglia è prevista una commissione d'esame nominata dal capo del circondario marittimo; per la patente B delle navi da diporto è invece prevista una commissione d'esame nominata dal capo del compartimento marittimo.

Osserva inoltre che il decreto ministeriale 4 ottobre 2013, n. 366 ha recentemente previsto nuove modalità di svolgimento degli esami, introducendo la prova a quiz, nonché nuovi programmi di esame. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sta curando l'aggiornamento dei programmi e delle modalità di esame per il conseguimento delle patenti nautiche e il passaggio alla modalità di esame a quiz, ed ha comunicato lo scorso mese di giugno che la prova teorica a quiz degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C (rispettivamente comando e direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto), non è ancora operativa, in quanto bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale di approvazione della banca dati dei quesiti, dopo il completamento della fase di informatizzazione delle procedure di esame ed il loro collaudo con esito positivo presso gli Uffici periferici competenti al rilascio delle patenti nautiche. Sottolinea pertanto che, al momento, gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche continuano a svolgersi secondo i programmi e le modalità vigenti, anche se sul sito del Ministero sono stati resi disponibili e sono scaricabili per consultazione i testi dei quiz, in modo da

permettere una prima conoscenza dei quesiti in attesa della loro piena entrata in funzione.

Con la risoluzione si intende quindi chiedere al Governo di semplificare, accentrare, uniformare e armonizzare le diverse procedure di rilascio delle diverse tipologie di patenti nautiche, in particolare, attraverso: il riconoscimento in capo ai soli uffici della motorizzazione civile della potestà di rilasciare ogni tipo di patente nautica; l'armonizzazione dei criteri e delle modalità di composizione delle commissioni d'esame per ogni tipo di patente nautica, riconoscendo la potestà di nomina delle commissioni esclusivamente al capo del compartimento marittimo e prevedendo, quale naturale sede per lo svolgimento degli esami, gli uffici della motorizzazione civile; la modifica di quanto disposto all'articolo 49 del regolamento, rendendo obbligatoria l'assegnazione ai natanti da diporto di un numero identificativo.

Roberta OLIARO (SCpI), pur condividendo l'esigenza, sottesa alla risoluzione in discussione, di razionalizzare le procedure per il rilascio delle patenti nautiche, osserva che le strutture a cui si dovrebbe demandare tale funzione, ovvero gli uffici della Motorizzazione civile, potrebbero non disporre né delle necessarie attrezzature per lo svolgimento dell'esame né del personale altamente specializzato richiesto. Non condivide inoltre la necessità di registrazione dei natanti di lunghezza inferiore a 10 metri, dal momento che l'esenzione dall'obbligo di registrazione prevista per tali unità diversi anni or sono non ha inciso negativamente in termini di sicurezza, ma ha consentito, invece, la sburocratizzazione e la conseguente promozione del mercato delle piccole unità da diporto.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) concorda con la collega Oliaro. Pur apprezzando le finalità che muovono l'atto di indirizzo in discussione, esprime perplessità riguardo alla reale semplificazione che l'approvazione di tale atto comporterebbe. Per questo non ritiene, almeno sulla base degli elementi di giudizio attualmente disponibili, di poter condividere l'atto di indirizzo. Ritiene in ogni caso opportuno, ai fini di una adeguata valutazione dei contenuti della risoluzione, che la Commissione proceda all'audizione delle strutture pubbliche interessate.

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede alla Presidenza di poter svolgere audizioni della Motorizzazione civile e delle Capitanerie di porto, anche al fine di acquisire elementi informativi in grado di fugare le perplessità espresse dai colleghi nel corso del dibattito.

Michele Pompeo META, presidente, rinvia alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi eventuali decisioni in ordine alla richiesta del collega De Lorenzis. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-02882 Covello: Soppressione del servizio ferroviario su numerose tratte nella regione Calabria.

ALLEGATO 1

5-01912 Catalano: Dispositivo unico *open hardware* e *open source* per il monitoraggio degli spostamenti dei mezzi su strada.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta al quesito posto dall'onorevole interrogante circa la possibilità di integrare i diversi sistemi di tracciabilità dei veicoli in un unico dispositivo, sono state assunte precise informazioni presso i competenti uffici del MIT.

Allo stato, il regolamento comunitario CEE n. 3821/85, che disciplina – tra l'altro – il tachigrafo digitale, è oggetto di revisione; infatti, come evidenziato dall'onorevole interrogante, è in discussione presso la Commissione europea la comunicazione COM(2011)454 corredata di una proposta di regolamento COM(2011)451, finalizzata a rendere i tachigrafi digitali più efficaci nel controllo dei tempi di guida e di riposo per i conducenti dei cosiddetti veicoli pesanti.

L'onorevole evidenzia l'opportunità che il MIT – autorità deputata, tra l'altro, al rilascio delle omologazioni – coordini, con gli altri Ministeri competenti per materia, i processi volti alla realizzazione di un unico dispositivo open hardware e open source per il monitoraggio degli spostamenti, che racchiuda al suo interno, per i veicoli che per norma devono essere dotati di tachigrafo digitale, anche le funzioni di eCall, SISTRI e UirNet.

Al riguardo devo evidenziare che i dispositivi antifrode assicurativa, cronotachigrafo, eCall, SISTRI e UirNet hanno esigenze funzionali assai differenti che, allo stato attuale della tecnologia e, soprattutto, dei modelli organizzativi di servizio ad oggi implementati, con molta difficoltà potrebbero essere – almeno nell'immediato – ricondotte ad un pur opportuno unico *standard* tecnologico e organizzativo di riferimento.

In realtà, la valorizzazione del flusso informativo e la creazione di sinergie di sistema rappresenta un argomento di particolare attualità, anche nei lavori parlamentari e di Governo.

In effetti, la portabilità delle scatole nere e la relativa *governance* del settore da parte del MIT sono state oggetto, negli ultimi anni, di diverse proposte normative.

Proprio il Governo, infatti, nell'ottica di compiere un primo passo verso la standardizzazione dei modelli organizzativi di riferimento - ad oggi profondamente disomogenei e frutto di uno sviluppo « autonomo» e non regolato - ha disposto, con l'articolo 8, punto b), comma 1-ter del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto Destinazione Italia), l'istituzione presso il MIT di un servizio unico di raccolta dei dati di tracciatura dei veicoli, proprio per garantire la portabilità e l'interoperabilità delle scatole nere: tanto a beneficio dei cittadini e del costo complessivo del servizio, che per l'avvio del necessario processo di governance.

Tuttavia, la suddetta norma, che affidava al MIT le funzioni anzidette, è stata soppressa in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

ALLEGATO 2

5-03392 Francesco Sanna: Termini e attuazione della convenzione tra lo Stato e la società Compagnia italiana di navigazione SpA per l'esercizio dei collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti circa la Convenzione MIT – CIN (Compagnia Italiana di Navigazione SpA), sono state acquisite precise informazioni presso i competenti uffici del MIT e del MEF.

In merito all'attività di vigilanza, di cui all'articolo 10 della Convenzione Rep. 54/2012, sono competenti: per il MIT, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e, per il MEF, il Dipartimento del tesoro e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Da parte del MIT, l'attività di vigilanza è stata disimpegnata sia tramite ispezioni svolte presso la sede societaria sia con riunioni del tavolo tecnico istituito presso gli Uffici di Gabinetto, cui hanno partecipato anche rappresentanti del MEF e delle Regioni Sardegna e Sicilia. La somma impiegata per l'espletamento di tale attività si è attestata entro il limite di 70.000 euro, in ragione d'anno, corrispondente al 50 per cento circa dell'importo del due per mille del corrispettivo annuo di sovvenzione, così come previsto dal citato articolo 10.

Da parte del MEF, l'attività di vigilanza è stata svolta sulla base della documentazione pervenuta, non essendo state effettuate visite *in loco;* pertanto, non sono stati imputati alla sovvenzione costi di vigilanza.

Circa le violazioni degli obblighi di Convenzione, con riferimento ai primi due anni di attività sovvenzionata (19 luglio 2012 – 18 luglio 2014) sono state irrogate penalità sia per violazioni riferite a ritardi od omissioni nell'effettuazione dell'attività nautica, sia per violazioni dei parametri di efficienza e qualità del servizio per l'utenza.

Le penali irrogate ammontano complessivamente a circa euro 1.340.000. In sintesi, le penalità irrogate, ripartite per periodo di contestazione, sono le seguenti:

anno 2012: dal 19 luglio al 31 dicembre, euro 1.045.000;

anno 2013: 1º semestre, euro 265.000; 2º semestre, euro 0/00;

anno 2014: 1º semestre euro 30.000.

Occorre evidenziare che le sanzioni irrogate hanno registrato un andamento sensibilmente decrescente nel tempo, grazie alla descritta attività di vigilanza e all'entrata a pieno regime dell'attività del gestore dei servizi.

Il bilancio di esercizio della società, al 31 dicembre 2013, chiude con un utile di 1,4 milioni di euro; si tratta del risultato complessivo e non solo quello dell'attività sovvenzionata.

Con riferimento, invece, alla sola attività sovvenzionata, il risultato gestionale, inclusivo sia della remunerazione del capitale investito spettante in base alla Convenzione che della sovvenzione di esercizio, presenta uno sbilancio negativo di circa 25 milioni di euro.

In merito poi ai costi generali, evidenzio che, ai sensi dell'articolo 5, lettera *f*) della Convenzione, la Società deve trasmettere ai ministeri vigilanti, con cadenza

annuale, il bilancio di esercizio approvato e, entro i successivi 60 giorni, le risultanze della contabilità analitica certificate da società di revisione contabile. È pertanto cura di tale società controllare la veridicità del bilancio e le risultanze contabili.

MIT e MEF, sulla base delle risultanze della revisione, e senza entrare nel merito dei controlli effettuati dalla società di revisione, qualora emergesse una sovracompensazione della sovvenzione, possono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, richiedere la verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario. Pertanto, la correttezza del *quantum* di costo ribaltato è implicitamente contenuto nella verifica positiva della società di revisione.

Circa i costi di funzionamento del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, questi ammontano ad euro 230.000 annui, così come stabilito dall'assemblea degli azionisti. In particolare, per il consiglio di amministrazione (11 membri, fra cui il presidente che ha rinunciato al compenso) e il collegio sindacale (5 membri) la remunerazione annuale è stata stabilita, rispettivamente, in euro 100.000 ed euro 130.000.

Negli anni 2012-2013 CIN ha poi sostenuto circa euro 2,5 milioni di spese legali, di cui circa euro 1,8 milioni relativi alle spese sostenute per l'acquisizione del ramo d'azienda, il restante importo di 0,7 milioni riguarda le ordinarie spese legali necessarie per il contenzioso esistente, assistenza Antitrust e aiuti di Stato, assistenza di diritto del lavoro e della navigazione, recupero dei crediti. In particolare, nel 2012, sono state sostenute spese legali per euro 2 milioni (di cui euro 1,8 milioni sono stati capitalizzati, in quanto relativi a spese sostenute per l'acquisizione del ramo d'azienda) e nel 2013 per 0,5 milioni di euro.

Inoltre, nel corso dell'esercizio 2013, la Società ha sostenuto costi per prestazioni fatturate dai seguenti azionisti:

Moby SpA, euro 1.089.000 per servizi portuali;

L19 SpA, euro 750.000 per consulenza e assistenza nella gestione economi-

co-finanziaria del ramo di azienda di cabotaggio marittimo e nella sua pianificazione strategica.

Come previsto dall'articolo 9 della Convenzione, la CIN, in data 7 novembre 2013, ha presentato richiesta formale di revisione dell'equilibrio economico-finanziario, sulla base del sostanziale scostamento in diminuzione tra i ricavi previsti in Convenzione e quelli ottenuti durante il primo anno di esercizio convenzionale.

I dati presentati dalla società, con riferimento al primo anno di attività e a quelli riferiti ai rimanenti anni del primo periodo regolatorio (di durata triennale), hanno confermato la sussistenza di uno squilibrio economico-finanziario.

Tali dati sono riportati in un prospetto, che deposito agli atti per successiva consultazione (Allegato 1 – Tabella 1), dall'esame del quale emerge uno sbilancio negativo, non coperto da sovvenzione, in tutti gli esercizi per un importo complessivo di 75,1 milioni di euro e per un valore medio annuale di 25 milioni di euro.

Tale conclusione, d'altronde, risulta anche confermata dal confronto tra i parametri di cui all'allegato B della Convenzione e le risultanze del primo periodo regolatorio (Allegato 1 – Tabella 2).

Effettuando, infatti, la comparazione dei dati medi annuali (ma lo stesso risultato si raggiunge anche mediante la comparazione dei dati totali del triennio) risulta che il trasportato e i ricavi mostrano singolarmente e cumulativamente variazioni in riduzione rispetto ai parametri di Convenzione di gran lunga superiori al 3 per cento, limite oltre il quale è prevista la possibilità di richiedere l'applicazione della clausola di salvaguardia.

Infatti, a livello complessivo i ricavi sono inferiori ai parametri di riferimento di circa il 32 per cento. La riduzione dei ricavi incide in modo determinante sullo squilibrio economico-finanziario e comporta, già di per sé, la sussistenza dei presupposti della clausola di salvaguardia.

Quanto, poi, alla componente costi, occorre tener presente che, sebbene « i costi ammessi al netto carburante » siano in riduzione del 31,3 per cento rispetto ai parametri, il dato sintetico complessivo ottenuto della differenza tra sbilancio costi e ricavi totali, inclusi i combustibili, evidenzia uno squilibrio che cresce del 15,1 per cento; anche in questo caso percentuale ben oltre la soglia di attivazione della clausola di salvaguardia.

Il Tavolo tecnico istituito presso il MIT, preso atto di tutta la documentazione prodotta dalla Società, ha convenuto circa la sussistenza del predetto squilibrio.

Nei conteggi sono stati tenuti presenti le efficienze e i risparmi realizzati a livello di costi. Infatti, come già evidenziato, i costi gestionali risultano inferiori ai parametri convenzionali (-31,3 per cento). Nel breve periodo di attività della CIN, sono stati rinegoziati al ribasso i contratti trasferiti con il Ramo Cabotaggio Tirrenia e sono stati effettuati investimenti per migliorare l'efficienza delle navi e i servizi di bordo, oltreché potenziare le vendite via web, in modo da ridurre le spese di acquisizione del traffico sostenute con i canali di vendita tradizionali.

Prendendo a riferimento l'esercizio 2013, le miglia percorse dalla flotta CIN ammontano complessivamente a 1.111.123, di cui 780.536 su linee da e per la Sardegna, con un'incidenza del 70,25 per cento.

Con riferimento, poi, all'incidenza dei dipendenti residenti in Sardegna sul totale della forza lavoro, informo che i dati più recenti disponibili si riferiscono al mese di luglio 2014, come da Allegato 2 (che deposito agli atti).

Inoltre, nel corso del mese di agosto sono state effettuaste ulteriori 31 chiamate all'imbarco dal turno generale della Capitaneria di Porto di Cagliari.

In ordine ai restanti quesiti, faccio presente che le misure proposte per ripristinare l'equilibrio economico-finanziario sui collegamenti oggetto della Convenzione sono state verificate da parte del citato Tavolo tecnico MIT-MEF-Regione Sardegna-Regione Siciliana. Dal momento della presentazione dell'istanza (7 novembre 2013) e sino alla definizione delle misure compensative adottate, è stata contestual-

mente svolta un'apposita attività istruttoria presso la sede societaria volta a verificare la sussistenza delle condizioni previste e la fattibilità delle soluzioni da portare al successivo vaglio del suddetto Tavolo.

Tutte queste attività hanno trovato compimento nell'Atto bilaterale del 7 agosto 2014, approvato con decreto interministeriale n. 361 del 4 settembre 2014, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Al riguardo, evidenzio che in base alla Convenzione, qualora le misure proposte dalla società per ripristinare l'equilibrio economico-finanziario non fossero state ritenute applicabili, si sarebbe resa necessaria la rimodulazione dei livelli tariffari di passeggeri e merci, aumento difficilmente assorbibile dal mercato considerata l'attuale fase di stagnazione.

In particolare, circa l'impatto sui servizi di trasporto delle misure adottate, evidenzio che:

per le linee che subiranno una riduzione di attività saranno preservate le corse nei periodi di maggior traffico. Ad esempio, la linea Civitavecchia-Cagliari-Arbatax ridurrà la frequenza da giornaliera a trisettimanale nel solo periodo invernale, preservando comunque la frequenza giornaliera durante le festività natalizie, pasquali e nel periodo estivo, assicurando in ogni caso due scali settimanali ad Arbatax; verrà preservata, inoltre, la tratta Olbia-Arbatax e viceversa nell'alta stagione estiva; sempre in alta stagione estiva verranno rimpiazzati i viaggi in meno sulla Cagliari-Trapani con quelli in più sul limitrofo collegamento Cagliari-Palermo:

al fine di evitare la sola riduzione dei servizi offerti, sono stati considerati anche i risparmi derivanti da una razionalizzazione della regolamentazione convenzionale: per esempio i risparmi derivanti da un anticipato pagamento di metà del primo acconto di sovvenzione; ed ancora, un più flessibile impiego della flotta e della nave di riserva; la sospensione delle linee merci nei periodi festivi quando non c'è traffico; l'accorpamento dei collegamenti sulla tratta Napoli-Cagliari da svolgere con una stessa unità navale avente capacità sufficiente per soddisfare la domanda degli autotrasportatori e dei passeggeri; la razionalizzazione del servizio sulla Ravenna-Catania, con sostituzione delle navi e possibilità di effettuare uno scalo intermedio a Brindisi.

Gli impatti sul traffico sono stati stimati bassi o nulli. Per quanto riguarda il settore passeggeri, la rete dei servizi è sostanzialmente preservata, senza abolizioni indiscriminate di collegamenti che pregiudichino radicalmente la continuità territoriale, soprattutto in alta stagione e nel periodo di Natale e Pasqua. Per quanto riguarda invece il traffico merci, la razionalizzazione dell'impiego flotta in generale e dei servizi sulla tratta Ravenna-Catania permetteranno di migliorare l'offerta agli autotrasportatori con effetti positivi sul traffico atteso.

In conclusione, proprio a tutela degli interessi dell'utenza e delle istituzioni pubbliche, locali e nazionali, valga considerare che, in base all'articolo 8 della Convenzione in esame, i parametri e i servizi convenzionali sono soggetti ad un aggiornamento al termine di ciascun periodo regolatorio, la cui scadenza è ora stabilita al 31 dicembre 2015 in luogo del 18 luglio 2015; in tale contesto potranno valutarsi eventuali aggiustamenti, miglioramenti o ripristini di servizio, soprattutto in caso di una ripresa significativa e stabile del traffico.

Allegato 1 alla risposta all'interrogazione n. 5-03392 Francesco Sanna.

Tabella -1-

Valori in €/000	Escreizio 2012 (Consuntivo corr operatività dal 19.07.2012)		Esercizio 2014	o pubblico (1º pei Esercizio 2015 (Previsioni dal 01.01 al 18.97)		Media annuale nel triennio
Ricavi	67.835	161.804	165.028	89.253	483.921	161.30
Costi operativi	-96,215	-225.622	-223.712	-130.376	-675.925	-225.308
Ammortamenti	-5.687	-15.348	-17.056	-10.281	-48.372	-16.12
Remunerazione Capitale Investito (al 6,85%)	-7.190	-18.376	-17.259	-9.787	-52.612	-17.53
Shilancio ante sovvenzione	41.256	97,542	92.999	61.190	292.988	97.fds
Sovvenzione	32.866	72.586	72.686	39.629	217.866	72.62
Sbilancio non coperto do sovvervione	8.390	24,857	20.314	-21.551	75.122	-出,(9)

<u>Tabella -2-</u>

		Alleg	ato Đ		Consuntivo	Bilancio	Budget	Previsione		Var %
Descrizione	1° Anno Conv	2° Anno Conv	3° Anno Conv	Media annuale	dal 19/07 al 31/12/2012	2013	2014	dal 1/1/2015 al 18/07/2015	Media Annualo	Media annuale
Passeggeri (n°)	1,939,000	1.949.000	1,958,000	1,948,667	473.614	952,323	973,409	498,369	965.905	-50,4%
Auto (n°)	479,000	481.000		481,000	1	236,329	239.734	1		-50,6%
Merci (metri lineari)	4.184.000	4,205,000	4.226.000	4,205,000	1.132.682	2.764.507	2.757.179	1.596.960	2 750,443	-34,6%
Euro/000										
Ricavi Passeggeri	72,474	73,201	73.934	79,203	19.758	41.831	43.147	21.043	41.926	-42,7%
Ricavi Auto	27.926	28.205	28,489	28.207	8.812	17.039	17.433	8.402	17.229	-38,9%
Ricavi merci	120.147	120.089	121.293	120.510	35,003	91.879	93,875	54,387	91.715	-23,9%
Totale ricavi traffico	220.547	221.496	223,716	221.920	63.573	150.749	154.455	83.832	150.869	-32,0%
Costi ammessi al netto carburante	240.797	242,228	243,900	242,308	65.011	164,216	170.599	99.913	166,580	-31,3%
Costo carburante	72,801	73,568	74.259	73,543	44.080	95,131	87,429	50.531	92,390	25,6%
Totale costi ammessi	313,598	315.796	318.159	315.851	109.091	259.347	258.028	150.443	258.970	-18,0%
Shilancio Costi/Ricavi (senza combustibili	(20.250)	(20.132)	(20.183)	(20.388)	(1.439)	(13.467)	(16.144)	(15,081)	(15.710)	27.5%
Shilando Costi/Ricavi totali	(93.051)	(94,300)	(94,413)	(99,991)	(45.518)	(108.598)	(103.573)	(66.611)	(108-100)	15.6%

^{&#}x27;Si specifica che i ricavi sopra riportati non includono gli altri proventi (diritti di prenotazione, proventi di bordo e altri ricavi)

[&]quot;I Noli sopra riportati devono intendersi inclusivi dei diritti portuali

[&]quot;I costi ammessi sono comprensivi della remunerazione sul Capitale Investito Regoletorio

Allegato 2 alla risposta all'interrogazione n. 5-03392 Francesco Sanna.

Categorie	Consistenza al 31/07/2014	Di cui Residenti in Sardegna	% incidenza Sardegna
- Amministrativi - Naviganti (Ruolo Organico;Continuità	245	17	6,9%
Rapporto di Lavoro; Turno Particolare)	911	33	3,6%
- Naviganti (Turno Generale)	240	29	12,1%
Totale	1396	79	5,7%

ALLEGATO 3

5-03451 Censore: Assenza di collegamenti ferroviari efficienti in Calabria, con particolare riguardo alla provincia di Vibo Valentia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto rappresentato dagli Onorevoli Interroganti in merito al servizio ferroviario regionale interessante la stazione di Joppolo (Vibo Valentia), sono state assunte precise informazioni presso Ferrovie dello Stato Italiane.

Preliminarmente, devo ricordare che, secondo la normativa vigente (decreto legislativo n. 422 del 1997), la programmazione dei servizi ferroviari regionali – che assicurano la mobilità della clientela pendolare – è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da un Contratto di Servizio, nell'ambito del quale vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili da ciascuna Regione.

Quindi, nel caso in esame, le dimensioni e le caratteristiche dell'offerta vengono determinate dalla Regione Calabria la quale, peraltro, con deliberazione di Giunta n. 124 dell'8 aprile 2014, ha stabilito « ... l'adeguamento dei programmi di esercizio dei servizi affidati a Trenitalia, con riduzioni dei servizi sulle linee a più bassa domanda servita... »; ciò per effetto di una minore disponibilità di risorse economiche.

Pertanto, nell'ambito dell'adeguamento dell'offerta ferroviaria alla disponibilità finanziaria regionale e tenuto conto del livello di frequentazione rilevato per ciascuna linea, Trenitalia, d'intesa con la Regione Calabria, ha predisposto una rimodulazione del servizio offerto; infatti, a partire dall'orario estivo 2014, sulla diret-

trice Rosarno-Lamezia Terme (via Tropea) è stato sospeso il collegamento Regionale 12669 (p. Lamezia Terme Centrale 12.45 – a. Rosarno 14.10, con fermata a Joppolo) ed è stato invece confermato il collegamento Regionale 12654 con partenza da Rosarno alle ore 6.57, fermata a Joppolo alle 7.13 e arrivo a Lamezia Terme Centrale alle ore 8.30.

Infine, su quanto evidenziato dagli Onorevoli Interroganti circa la mancata fermata nella stazione di Joppolo di alcuni treni provenienti da Rosarno e diretti a Lamezia Terme Centrale e che sostano – invece – nella vicina stazione di Ricadi (distante circa 8 chilometri da Joppolo), faccio presente che la scelta di tale sosta e la relativa durata sono previste per motivazioni che attengono alla gestione della circolazione ferroviaria su di una linea a binario unico: la sosta, infatti, è funzionale all'effettuazione degli incroci con treni provenienti da Lamezia Terme.

Aggiungo che i servizi ferroviari in parola, oggetto del processo di razionalizzazione ed efficientamento previsto dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 9 del 2012 così come modificato ed integrato dall'articolo 1 comma 301 della legge di stabilità 2013, saranno oggetto di verifica nel corso dell'anno da parte del MIT.

Nel concludere informo che, per quanto di competenza del MIT, le problematiche segnalate potranno comunque essere esaminate nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale sul TPL, istituito con l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro	
e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro	
e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.	
C. 2660, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 15.40.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

C. 2660, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente e relatore, segnala preliminarmente che il provvedimento del quale si avvia oggi l'esame è stato indicato tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica dalla risoluzione Speranza e altri 6-00083, re-

lativa alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, approvata dall'Assemblea della Camera martedì 14 ottobre 2014. Fa presente, altresì, che analoga indicazione è contenuta nella risoluzione Zanda e altri 6-00065, relativa al medesimo documento, approvata dall'Assemblea del Senato lo stesso 14 ottobre. Evidenzia, quindi, che nella seduta odierna svolgerà la relazione introduttiva sul provvedimento e che potranno quindi svolgersi interventi nell'ambito dell'esame preliminare. Precisa, peraltro, che la discussione potrà quindi proseguire al termine dello svolgimento del previsto ciclo di audizioni informali sulla base del calendario che verrà stabilito dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Passando alla relazione, osserva che il disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato, contiene cinque deleghe al Governo, da esercitare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, per intervenire su varie materie nel settore del lavoro. Rileva, in primo luogo, che i commi 1 e 2 recano una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Fa notare che la

delega è intesa ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale ed a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro e beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi. Per quanto concerne gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, fa presente che la delega è volta a consentire la modifica della normativa che attualmente disciplina gli interventi in costanza di rapporto di lavoro, ossia gli interventi della Cassa integrazioni guadagni, ordinari (CIG) e straordinari (CIGS), nonché i contratti di solidarietà. Rileva che i principi e criteri direttivi più significativi prevedono l'esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa; l'accesso alla cassa integrazione solo in caso di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, con conseguente revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, ai fini della loro incentivazione; la revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIG) e straordinaria (CIGS), nonché dei fondi di solidarietà bilaterali, relativi ai settori non coperti dagli strumenti di integrazione salariale; la revisione dei limiti di durata e delle aliquote di contribuzione ordinarie, con una maggiore compartecipazione da parte delle imprese effettivamente beneficiarie. Per quanto concerne gli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, si prevede la rimodulazione dell'ASpI l'eventuale introduzione di un ulteriore prestazione (dopo la fruizione dell'ASpI) destinata a lavoratori in stato di particolare disagio economico. Con riferimento, in particolare, all'ASpI, si prevede l'omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla

pregressa storia contributiva del lavoratore, con incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti, nonché l'estensione dell'ASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Osserva che la delega introduce, poi, principi relativi al cosiddetto obbligo di attivazione dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito. A tal fine si prevede l'individuazione di meccanismi che garantiscano un coinvolgimento attivo e lo svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione secondo percorsi personalizzati, senza determinare aspettative di accesso agevolato alle pubbliche amministrazioni, nonché l'adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si renda disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali.

Rileva, poi, che i commi 3 e 4 recano una delega al Governo in materia di incentivi per l'occupazione e politiche attive per il lavoro. Per quanto concerne il riordino degli incentivi all'occupazione viene previsto il collegamento alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, nonché a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto, mentre per il riordino degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità viene prevista la definizione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome. Fa presente che in materia di politiche attive l'elemento di maggiore novità è l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, con competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI, operante in raccordo con l'INPS. Alla definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia partecipano le parti sociali. Altri criteri di delega attengono al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi, alla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego, all'introduzione di modelli sperimentali, tenendo conto anche delle buone pratiche realizzate a livello regionale.

Nel quadro della ridefinizione delle politiche attive viene prevista la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati. Per quanto concerne le competenze istituzionali, si prevede la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente; l'attribuzione al Ministero delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale; il mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro. Specifici criteri di delega, infine, sono volti alla semplificazione e alla razionalizzazione delle procedure amministrative, anche con riferimento al collocamento obbligatorio dei disabili, nonché alla valorizzazione della bilateralità, per la quale si prevede il riordino della disciplina vigente anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati.

Osserva che i commi 5 e 6 recano, innanzitutto, una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla

gestione dei rapporti di lavoro. Per quanto concerne la materia dell'igiene e sicurezza del lavoro si prevede la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione ed in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché la valorizzazione degli istituti di tipo premiale. Uno specifico criterio di delega pare affrontare, poi, il tema delle dimissioni in bianco, prevedendo l'adozione di modalità semplificate per garantire la data certa e l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore. Ulteriori criteri di delega, infine, riguardano la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione con la banca dati delle politiche attive e passive del lavoro, nonché la lotta al lavoro sommerso.

Fa presente che il comma 7 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti, nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva. Per quanto concerne il riordino delle forme contrattuali, i principi e criteri direttivi prevedono, innanzitutto, l'individuazione e l'analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali, con confluenza di tutta la normativa di settore all'interno di un testo organico semplificato. Specifici criteri di delega riguardano la promozione, in coerenza con le indicazioni europee, del contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti, nonché, con riferimento alle nuove assunzioni, l'introduzione del

contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. Fa notare che un criterio di delega è dedicato alla revisione della disciplina delle mansioni in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, individuati sulla base di parametri oggettivi; a tal fine si prevede che l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale deve essere contemperato con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; si consente, inoltre, che la contrattazione collettiva, anche aziendale o di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi di revisione delle mansioni. Si prevede, poi, la revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore; l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l'estensione del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi. Infine, un criterio direttivo è volto alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, anche attraverso l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Osserva che i commi 8 e 9 recano una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici; l'estensione alle lavoratrici madri « parasubordinate » del diritto alla prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (cosiddetto principio di automaticità della prestazione); l'introduzione di un credito d'imposta, inteso ad incentivare il lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o figli disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; l'incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità di genitore, l'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro; l'eventuale riconoscimento della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessiti di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; la promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia, forniti dalle aziende o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona; la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione, per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali. Relativamente al tema della tutela della maternità e delle forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro considerata la particolare complessità della materia, nella quale sono confluiti nel tempo diversi interventi normativi -

segnala l'esigenza di svolgere un approfondimento adeguato sull'impatto determinato da talune delle disposizioni previste nel testo sulla legislazione già vigente, al fine di evitare di introdurre nell'ordinamento norme ridondanti.

Fa presente, infine, che i commi da 10 a 14 dettano disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe. A tal fine si prevede, innanzitutto, che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri siano trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi i pareri delle Commissioni parlamentari competenti. Dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui le amministrazioni competenti provvedono a far fronte agli eventuali nuovi adempimenti attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane. finanziarie e strumentali in dotazione. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Infine, si prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Giorgio AIRAUDO (SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede conferma che la Commissione potrà proseguire la discussione generale al termine del ciclo di audizioni informali, auspicando che possa svolgersi tra i gruppi un approfondito dibattito, che consenta di sviluppare tutte le questioni affrontate dal provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, ribadisce che la discussione potrà proseguire al termine dello svolgimento del previsto ciclo di audizioni informali sulla base del calendario che verrà stabilito dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Claudio COMINARDI (M5S), intervenendo per svolgere una prima considerazione, sollecitata da una prima lettura del testo, evidenzia una certa genericità delle deleghe, sulla quale ritiene necessario svolgere opportuni approfondimenti nel prosieguo dell'iter. Si riserva, in ogni caso, di svolgere un intervento più puntuale in sede di prosecuzione della discussione di carattere generale, al termine del previsto ciclo di audizioni informali.

Irene TINAGLI (SCpI) chiede se sia possibile da subito acquisire l'orientamento del Governo sul provvedimento in esame.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) si associa alla richiesta testé formulata dal deputato Tinagli.

Cesare DAMIANO, presidente, assicura che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza saranno definiti tempi di esame che potranno consentire di svolgere un adeguato dibattito. Ricorda, inoltre, che il Governo potrà intervenire in sede di replica, in conclusione della discussione di carattere generale. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 ottobre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di	
Trento e Bolzano e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito	
dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore	
delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare». C. 698 Grassi,	
C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti	153
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina	
del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba	153
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 ottobre 2014.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare ». C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 15.25.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2014.

Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2617, « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale » e delle proposte di legge abbinate nn. 2071 e 2095.

Federico GELLI (PD) precisa, in primo luogo, che intende soffermarsi solo sulle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 1, lettera *e*), che interviene in materia di revisione e promozione del sistema dei centri di servizio per il volontariato. Osserva che si tratta di una misura molto attesa, posto che tali centri, introdotti

dalla legge-quadro sul volontariato, n. 266 del 1991, hanno visto progressivamente ridursi le risorse loro spettanti. Ricorda, infatti, che i centri sono finanziati con una quota parte dei proventi delle fondazioni bancarie e che, oltre che in conseguenza della crisi economica, le risorse si sono ridotte a causa di una diversa modalità di calcolo di tale contributo.

Auspica, pertanto, che con il previsto riordino possa esservi un reintegro della cifra attualmente disponibile, pari a circa 31 milioni di euro, in ragione dell'importante ruolo svolto da tali centri. Ritiene che, in ogni caso, sia indispensabile un uso più efficiente delle risorse ad essi assegnate, a cominciare dalle spese eccessive connesse all'azione di monitoraggio effettuata dai Comitati di gestione (CoGe), dei quali considera in ogni caso necessario il mantenimento. Giudica opportuno che il coordinamento esercitato dai suddetti Comitati venga svolto su scala regionale, senza imposizioni dall'alto. In conclusione, anche in ragione delle risorse stanziate, che sono da considerarsi patrimonio comune, auspica che i centri possano aprirsi all'intero terzo settore e non limitarsi ad un'azione di supporto del solo volontariato.

Salvatore CAPONE (PD) giudica importante il complesso provvedimento all'esame della Commissione, che si prefigge lo scopo di affrontare in modo organico la disciplina di una pluralità di soggetti rappresenta un'occasione da non perdere per meglio disciplinare le agevolazioni e le misure fiscali del settore, garantendo ad esso risorse congrue. In ogni caso, come osservato dalla relatrice e da ultimo dal collega Gelli, ritiene che il testo sia suscettibile di alcuni significativi miglioramenti. Manifesta apprezzamento per il metodo seguito per la predisposizione del testo del provvedimento, del quale auspica venga svolto un esame in tempi rapidi, anche in considerazione della necessità di predisporre una disciplina attuativa. Ritiene che le audizioni programmate potranno dare un contributo importante per i lavori della Commissione, anche in ragione del livello di significatività del terzo settore nella politica sociale del Paese. In conclusione, come già evidenziato da altri colleghi, sottolinea la necessità di fare una riflessione sullo strumento normativo più adatto per procedere al riordino.

Matteo DALL'OSSO (M5S) nel rilevare la complessità del fenomeno del terzo settore, ne richiama brevemente le radici storiche, a partire dall'attività di assistenza della Chiesa cattolica, fino alle società operaie della fine dell'Ottocento, per arrivare alle società mutualistiche dell'immigrazione italiana del secondo dopoguerra. Osserva che lo scopo di una politica su questo tema deve essere quello di favorire la crescita e il raggiungimento di un bene comune e che non ci si può, quindi, limitare a definire soltanto un regime fiscale di vantaggio per gli operatori dei settore, bensì sia necessario un maggiore controllo sull'effettiva valenza delle attività da questi svolte, evitando la duplicazione di funzioni. In relazione al servizio civile, osserva che in Europa viene spesso considerato come una sorta di valvola di sfogo per la disoccupazione giovanile. Osserva al riguardo che il provvedimento in esame sembra affiancare il servizio civile all'attività di cooperazione svolta dal Ministero degli esteri, e che ciò non offrirebbe un'immagine professionale del Paese, risultando così coinvolti nell'attività di cooperazione soggetti privi dell'adeguata competenza.

Lorenzo BECATTINI (PD) richiama la considerazione condivisa sull'importanza del provvedimento in esame, e sottolinea a sua volta la dinamicità del terzo settore, anche da un punto di vista occupazionale. Ricordando il continuo succedersi di interventi normativi negli ultimi vent'anni, apprezza le finalità di un riordino complessivo contenute nel provvedimento. Richiama inoltre l'evoluzione del fenomeno delle imprese sociali, citando anche la positiva esperienza dell'« economia di comunione ». Entrando nel merito dei contenuti, giudica eccessivo il numero di criteri direttivi previsti, pari a 41, avendo

auspicato una disciplina più snella. Nello stesso tempo, rileva l'assenza di un criterio volto a disciplinare l'ampliamento dei settori in cui si sviluppa l'attività del terzo settore. Sottolinea le importanti novità recate dall'articolo 4 nella disciplina dell'impresa sociale, ritenendo necessario un migliore coordinamento fra la disposizione recata dall'articolo 4, comma 1, lettera d), in materia di distribuzione degli utili, con quanto previsto dalle disposizioni iniziali del provvedimento. Evidenzia la rilevanza e la delicatezza delle misure agevolative, fiscali e di finanziamento previste per gli operatori del settore, recate dagli articoli 6 e 7. In conclusione, ribadendo il giudizio positivo sull'impianto del provvedimento, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di rispettare la normativa europea sulla materia e di evitare forme non corrette di concorrenza tra imprese sociali ed ad operatori economici estranei al Terzo settore.

Silvia GIORDANO (M5S) dichiara preliminarmente la sua contrarietà alle legge di delegazione in quanto esautorano il Parlamento delle sue funzioni proprie. Osserva che peraltro tale meccanismo non garantisce tempi più rapidi per completare l'iter normativo. Manifesta preoccupazione per le disposizioni recate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), rilevando che già attualmente alcune realtà associative operano come una sorta di filtro che ostacola i cittadini nel soddisfacimento dei loro diritti. In relazione allo stesso articolo 2 auspica una maggiore chiarezza riguardo al divieto di distribuzione degli utili disposto dalla lettera g). Esprime forti perplessità anche in relazione alla possibilità per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche negli organi di amministrazione delle imprese sociali, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera f), e su alcune delle misure di sostegno previste dall'articolo 6. In conclusione giudica utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni non limitato alle grandi organizzazioni del settore.

Pierpaolo VARGIU, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.20.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

ATIDITIONII	INFORMALI:
$A \cup \cup$	INFURMALL

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00207 Fiorio, sui controlli agroalimentari, con riferimento all'attività del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi	156
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'assessore all'agricoltura della Regione Abruzzo, nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio, recanti disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della	
canapa	156
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	157
Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2295, approvata dal Senato (Parere alla Commissioni	155
riunite I e IV) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	157
ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)	159
SEDE REFERENTE:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato	150
ristretto)	158

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 ottobre 2014.

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00207 Fiorio, sui controlli agroalimentari, con riferimento all'attività del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.10

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 ottobre 2014.

Audizione dell'assessore all'agricoltura della Regione Abruzzo, nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio, recanti disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, presidente, comunica che, per il gruppo Nuovo CentroDestra, il deputato Filippo Piccone entra a far parte della Commissione, mentre cessa di farne parte il deputato Giuseppe Castiglione, sostituito in quanto membro del Governo dal deputato Bosco. Do il benvenuto al collega Piccone augurandogli buon lavoro.

Comunica altresì che il deputato Adriano Zaccagnini ha aderito al Gruppo Sinistra Ecologia Libertà, rimanendo componente della Commissione.

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 2295, approvata dal Senato.

(Parere alla Commissioni riunite I e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimo FIORIO (PD), relatore, osserva che la proposta di legge C.2295, approvata dal Senato lo scorso 8 aprile 2014 e scelta come testo base dalle Commissioni riunite I e IV, è finalizzata a sostituire il vigente requisito dell'altezza per l'accesso nelle carriere iniziali delle forze armate e di polizia con un diverso parametro che tenga in considerazione la più generale

idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio.

La proposta è assegnata alla Commissione Agricoltura in quanto la relativa disciplina si applica anche al personale del Corpo forestale dello Stato.

Il provvedimento riproduce sostanzialmente il testo unificato delle proposte di legge n. 3160-4084-4113-A, approvato nel corso della precedente legislatura dalla Camera dei deputati e rimasto pendente al Senato al termine della XVI legislatura. Su tale testo la Commissione Agricoltura ha espresso, nel novembre 2011, parere favorevole.

Il testo approvato dal Senato, in particolare, modifica il codice dell'ordinamento militare, prevedendo che, ai fini del reclutamento nelle Forze armate, occorre rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva. secondo le tabelle stabilite dal regolamento, ed eliminando, quindi, l'attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza. Si prevede conseguentemente che - con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge - siano adottate le opportune modifiche alle norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle Forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo (articolo 1, comma 2).

Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento dovrà altresì stabilire parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.

Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

Adriano ZACCAGNINI (SEL), dichiara il voto favorevole del suo nuovo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.15.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2014.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Massimo FIORIO, relatore, ricorda che si tratta di due proposte convergenti ma che la seconda presenta profili relativi al piano controlli che richiede un approfondimento, soprattutto per quanto riguarda i possibili coinvolgimenti della normativa europea, argomento su cui sollecita l'attenzione dei colleghi. Pertanto, propone la costituzione di un Comitato ristretto.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) concorda sulla proposta e ricorda però che le due proposte in esame non sono sovrapponibili, ma complementari.

Paolo PARENTELA (M5S), nel considerare la tecnicità della materia che ben può richiedere un approfondimento dell'esame in Comitato ristretto, sulla cui istituzione concorda, preannuncia la prossima presentazione di una proposta di legge sulla materia da parte del suo gruppo e chiede pertanto di attenderne l'abbinamento prima di procedere con il successivo *iter*.

Luca SANI, *presidente*, propone infine alla Commissione di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Luca SANI, relatore, si riserva di nominare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (C. 2295, approvata dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2295, approvata dal Senato, recante modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

premesso che:

il testo non sembra considerare le specificità proprie delle Forze di polizia, non sempre collimanti – sul piano funzionale e sostanziale – con le esigenze delle Forze armate, laddove si prevede per l'accesso un nuovo e più complesso parametro fisico « correlato alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento »;

si segnala altresì l'esigenza di razionalizzare la formazione del personale del Corpo forestale dello Stato, realizzando risparmi di spesa tramite la riduzione dei costi connessi alla frequenza del corso presso la Scuola (circa 750 euro al mese per allievo), con conseguente vantaggio di poter disporre quanto prima sul territorio di personale di nuova nomina. Infatti, la vigente disciplina, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, prevede

per i vincitori del concorso pubblico per la nomina a vice ispettore del Corpo forestale dello Stato un corso di formazione della durata di quindici mesi, senza alcuna differenziazione per il personale interno vincitore nella quota di riserva. La formazione del personale già in servizio proveniente dai ruoli agenti-assistenti e sovrintendenti del Corpo potrebbe invece, al fine del contenimento della spesa pubblica, essere realizzata in maniera soddisfacente ed esaustiva in sei mesi. Inoltre, la sottrazione dal territorio di unità già operative per così tanti mesi comporta un serio danno alla funzionalità di molte strutture del Corpo. Alla riduzione della durata del corso di formazione, dovrebbe poi conseguire la riduzione dei periodi massimi di assenza dallo stesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia introdotta nel testo la seguente modifica normativa:

« Nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e al fine di assicurare la continuità nel servizio di presidio del territorio rurale e montano, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole: « quindici mesi » sono aggiunte le seguenti: « , salvo per il personale già appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato che frequenta il corso solo negli ultimi sei, per poi essere sottoposto agli stessi esami e prove ai quali, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18, sono sottopo-

sti gli allievi non già appartenenti ai detti ruoli del Corpo, con conseguente formazione di un'unica graduatoria finale »;

b) all'articolo 18, comma 3, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: « Per il personale che frequenta il corso solo negli ultimi sei mesi, i termini di novanta e centoventi giorni sono sostituiti da un unico termine di sessanta giorni ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 ottobre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.20 alle 8.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

SOMMARIO

		-	 		~
A			 ۱ <i>۱</i> ۱		
\mathcal{A}	w		w	IN	Ι.

Audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio	
Chiamparino, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (Svolgimento, ai sensi	
dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, e conclusione)	162
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, sulla elaborazione delle capacità fiscali standard	
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, e conclusione)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

AUDIZIONI

Giovedì 16 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio Chiamparino, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane

Introduce quindi l'audizione.

Stefano CALDORO, Vicepresidente della

autonome, Presidente della Regione Campania, Massimo GARAVAGLIA, Assessore della Regione Lombardia e coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e Lorena RAMBAUDI, Assessore della Regione Liguria e coordinatore della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Federico FOR-NARO (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD) e Francesco MOLINARI (M5S).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-Conferenza delle Regioni e delle Province duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Giovedì 16 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.45.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, sulla elaborazione delle capacità fiscali standard.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Fabrizia LAPECORELLA, Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Maria Cecilia GUERRA (PD) e Claudio BROGLIA (PD) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Fabrizia LAPECORELLA, Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, e Maria Teresa MONTEDURO, Dirigente generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.27.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

SOMMARIO

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianluca Galletti	
(Svolgimento e rinvio)	164
AVVERTENZA	164

Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianluca Galletti.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianluca Galletti, che ringrazia per la presenza.

Gianluca GALLETTI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, svolge una relazione. Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), Bartolomeo PEPE (MISTO), Paolo ARRIGONI (LN-Aut) e i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Renata POLVERINI (FIPdL), Piergiorgio CARRESCIA (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S) nonché Alessandro BRATTI, presidente, il quale, dopo aver ringraziato il Ministro per il contributo fornito, essendo imminente la riunione del Parlamento in seduta comune, rinvia il seguito dell'audizione ad altra data.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	165
Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo (Svolgimento	
e conclusione)	165
AVVERTENZA	165

Giovedì 16 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Saverio CAPOLUPO, *Comandante Generale della Guardia di Finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, pre-

sidente, e i deputati Susanna CENNI (PD), Paolo RUSSO (FI-PdL), Mattia FANTI-NATI (M5S), Colomba MONGIELLO (PD).

Saverio CAPOLUPO, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e, successivamente Stefano SCREPANTI, Capo del III Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Generale Capolupo, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non si è svolto.

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3ª e 4ª Senato)

Δ	T	D	17.	Ω	NT	ſ٠
\boldsymbol{H}					IN	ι.

Audizione del Ministro della difesa e del sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale sugli sviluppi del quadro internazionale, con particolare riferimento all'Iraq (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e conclusione)	3
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)	4
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	14
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo M5S)	22
SEDE REFERENTE:	
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 915 Gianluca Pini e C. 1202 Arlotti (Esame e rinvio)	8
Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 cost. La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	11
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge. C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.	
Sulla pubblicità dei lavori	12
Audizione di esperti (Svolgimento e conclusione)	12

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.	
Audizione di Fausto Giunta, ordinario di diritto penale presso l'Università di Firenze (Svolgimento e conclusione)	25
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	26
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	29
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del relatore)	36
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	40
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio).	32
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (Seguito dell'esame e rinvio)	34
INTERROGAZIONI:	
5-03251 Businarolo: Sui giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni	34
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	44
S.p.A	34 47
IV Difesa	
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	48
5-01630 Quartapelle Procopio: Sui mancati soccorsi in occasione del naufragio di Lampedusa .	48
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	50
5-02827 Carra: Sugli interventi di riqualificazione della caserma dell'Arma dei carabinieri di Gonzaga (Mantova)	49
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	5
5-01898 Frusone: Sul contrasto al crimine organizzato nell'aggiudicazione di appalti da parte della Difesa	49
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	52
5-02462 Chaouki: Sulle regole d'ingaggio dell'operazione <i>Mare Nostrum</i> con riferimento ai fatti del 9 novembre 2013.	
5-02618 Artini: Sulle regole d'ingaggio dell'operazione <i>Mare Nostrum</i> con riferimento ai fatti del 9 novembre 2013	49
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	54
5-02933 Canozzolo: Sul blocco della contrattazione e degli automatismi stinendiali	40

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	5
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Atto n. 99-bis (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)	5
RISOLUZIONI:	
 7-00481 Cariello: Sull'utilizzo delle somme dell'otto per mille a gestione statale (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00081) ALLEGATO (Risoluzione approvata) 7-00302 Currò: Sulle iniziative del Governo per modificare la disciplina di destinazione dei 	5
proventi delle dismissioni di partecipazioni pubbliche in società per azioni (Seguito della discussione e rinvio)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03732 Sberna: Introduzione di elementi di redistribuzione del carico della TASI a favore delle famiglie più povere e numerose	6
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	8
5-03789 Sandra Savino: Accorpamento delle sedi dell'Accademia della Guardia di Finanza .	6
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	8
5-03791 Paglia: Introduzione dell'obbligo, per i concessionari dei giochi pubblici, di realizzare campagne informative sui rischi del gioco	6
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	8
5-03792 Busin: Corretta applicazione della normativa circa l'esenzione dall'accisa dei carburanti utilizzati dai natanti a uso commerciale di immatricolazione extracomunitaria	6
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	8
5-03799 Ruocco: Revisione della struttura del modello F24	6
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	8
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Atto n. 99-bis (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	ć
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	ç
ALLEGATO 7 (Proposte di modifica alla proposta di parere del relatore)	ç
ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)	ç
Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100-bis (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del	
regolamento, e rinvio)	7
RISOLUZIONI:	
7-00466 Pesco: Definizione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi (Discussione e rinvio)	7
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	,

VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-03482 Manzi: Sul Centro nazionale di studi leopardiani (CNSL)	94
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	97
5-03254 Palmieri: Sull'attività svolta dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) presso le scuole	94
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	98
5-03432 Sibilia: Sulla presenza nelle indicazioni nazionali per i licei, con riferimento all'insegnamento della letteratura italiana, di autori meridionali e di autrici	95
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	100
5-03454 Carocci: Sull'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica nell'ultimo anno di scuola secondaria superiore	95
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	101
5-03528 Alfreider: Sull'insegnamento della lingua slovena nel Friuli-Venezia Giulia ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	95 102
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica (Esame del documento conclusivo e rinvio)	96
ALLEGATO 6 (Proposta di documento conclusivo)	104
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	124
D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Seguito esame e rinvio)	124
ALLEGATO (Proposte emendative approvate)	131
ERRATA CORRIGE	130
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	134
5-01912 Catalano: Dispositivo unico <i>open hardware</i> e <i>open source</i> per il monitoraggio degli spostamenti dei mezzi su strada	134
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	140
5-03392 Francesco Sanna: Termini e attuazione della convenzione tra lo Stato e la società Compagnia italiana di navigazione SpA per l'esercizio dei collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori	135
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	141
5-03451 Censore: Assenza di collegamenti ferroviari efficienti in Calabria, con particolare riguardo alla provincia di Vibo Valentia	136 147
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince. Doc. XXII, n. 23 Piras ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)	136
RISOLUZIONI:	
7-00453 De Lorenzis: Procedura di rilascio della patente nautica (Discussione e rinvio)	137

Giovedì 16 ottobre 2014	— 170 —	Indice (Generale
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO	DAI RAPPRESENTANTI I	DEI GRUPPI	. 139
AVVERTENZA			139
XI Lavoro pubblico e privato			
SEDE REFERENTE:			
Deleghe al Governo in materia di riforma e delle politiche attive, nonché in mate e dell'attività ispettiva e di tutela e cor C. 2660, approvato dal Senato (<i>Esam</i>	ria di riordino della discipli nciliazione delle esigenze di	na dei rapporti di lavoro cura, di vita e di lavoro	o o.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO	DAI RAPPRESENTANTI I	DEI GRUPPI	152
XII Affari sociali			
AUDIZIONI INFORMALI:			
Audizione di rappresentanti della Confe Trento e Bolzano e dell'Associazion dell'esame delle proposte di legge reca delle persone affette da disabilità gr C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C.	ne nazionale comuni itali anti « Disposizioni in materi rave prive del sostegno far	ani (ANCI), nell'ambito la di assistenza in favoro miliare ». C. 698 Grassi	o e i,
SEDE REFERENTE:			
Delega al Governo per la riforma del Te del Servizio civile universale. C. 2617	_		
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO	DAI RAPPRESENTANTI I	DEI GRUPPI	. 155
XIII Agricoltura			
AUDIZIONI INFORMALI:			
Audizione del Capo del Dipartimento d repressioni frodi dei prodotti agroalim alimentari e forestali, Stefano Vaccar Fiorio, sui controlli agroalimentari, co Stato e dell'Ispettorato centrale della	entari (ICQRF) del Minister ri, nell'ambito dell'esame d on riferimento all'attività d	o delle politiche agricolo della risoluzione 7-0020' del Corpo forestale dello	e 7 o
AUDIZIONI INFORMALI:			
Audizione dell'assessore all'agricoltura d abbinate proposte di legge C. 1373 Lu disposizioni per la promozione della	upo, C. 1797 Zaccagnini e (a coltivazione e della filie	C. 1859 Oliverio, recant ra agroindustriale della	ti a
canapa			156
Variazione nella composizione della Con	nmissione		157
Modifica all'articolo 635 del codice dell'o marzo 2010, n. 66, e altre disposizion concorsi per il reclutamento nelle F nazionale dei vigili del fuoco. C. 229 riunite I e IV) (Esame e conclusione	ordinamento militare, di cui di in materia di parametri f Forze armate, nelle Forze 15, approvata dal Senato (1	al decreto legislativo 15 isici per l'ammissione a di polizia e nel Corpo Parere alla Commission	5 ai o ai
ALLEGATO (Proposta di parere del Relat	tore approvata dalla Comm	issione)	. 159
SEDE REFERENTE:			
Disciplina organica della coltivazione dell C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Seg ristretto)	uito dell'esame e rinvio –	Nomina di un Comitate	0
	nnn v. a		
COMMISSIONE PARLAMENTARE			
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO	DAI RAPPRESENTANTI 1	DEI GRUPPI	. 161

165

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Sergio Chiamparino, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, e conclusione)	162
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, sulla elaborazione delle capacità fiscali standard (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, e conclusione).	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianluca Galletti (Svolgimento e rinvio)	164
AVVERTENZA	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	
Sulla pubblicità dei lavori	165
Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo (Svolgimento e conclusione)	165

AVVERTENZA